Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|146|610 091.46993 D

WAGES - PUBLIC TRANSPORT

JUNE 1944 - JAN. 1945

10783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capt J. Topliss

Translation Baldazzi

/Js

MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE AND LABOR

Rome, 11.1.1945

TO THE ALLIED COMMISSION
Labor Sub-Commission
Rome

09146993

SUBJECT: Agreement on a wages and salary adjustment for the personnel of the "Industria Autobus Company of Palermo".

Our Ministry has received, through the Regional Labor Office of Palermo, the enclosed minutes concerning an agreement for a wages and salary adjustment in the interest of the personnel of the "Societa Anonima Industria Autobus" of that town, stipulated on the 23 September last among the interested parties.

Our Ministry having carefully considered the agreement in question, considers itself that it can approve it and it is forwarding a copy of the same to this Allied Commission, begging to grant its consent to it.

M
THE MINISTER
Gronchi

3541

C O P I A

VERBALE DI ACCORDO SULLA PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI E PAGHE DEI DIPENDENTI DELLA SOC.AN. INDUSTRIA AUTOBUS (S.A.I.A.)

L'anno 1944 il giorno 23 del mese di settembre in Palermo, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in Piazza Giuseppe Verdi n.15, si sono riuniti i Rappresentanti della Soc.An.Industria Autobus (S.A.I.A.)e la Commissione dei dipendenti della stessa Società, al fine di formulare le proposte di adeguamenti degli stipendi e salari da trasmettere al Ministero del Lavoro e alla A.C.C. sottocommissione di lavoro per le decisioni di competenza.

SONO PRESENTI:

per la S.A.I.A. i Sigg.:Ing.Enrico Ferruzza-Ing.Andrea Blasco-Avv.Antonino Pensovecchio;

per i dipendenti, i Sigg.:Reyes Eduardo-Marullo Alfonso-Polizzi Pietro-Bello Giosuè-Allotta Giuseppe;

per l'Ufficio Provinciale del Lavoro i Sigg.Rag.Romano Bartolomeo, l'Ing.Grimaldi Francesco-Equizi Mariano.

3510

I rappresentanti della S.A.I.A.dichiarano anzitutto che hanno desiderato venire incontro alle esigenze del proprio personale, delle cui difficoltà economiche sono pienamente consapevoli, ed a favore del quale avevano anche adottati alcuni provvedimenti contingenti, malgrado le gravi difficoltà in cui versa l'azienda per le limitazioni che si sono dovute apportare ai propri servizi per la mancanza di forniture normali, e per la limiatzione nella disponibilità di carburanti, che ha già causato prolungate sospensioni di servizi, e che compromettono ogni attività per l'avvenire.

I rappresentanti del personale prendendo atto del riconoscimento da parte della S.A.I.A. delle necessità economidhe dei dipendenti, stimano che le provvedidenze della S.A.I.A. è disposta a concedere sono ancora ben lontane del porre i lavoratori, pur consapevoli dei necesseri sacrifici della si tua-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dei dipendenti della stessa Società,al fine di formulare le proposte di adeguamenti degli stipendi e salari da trasmettere al Ministero del Lavoro e alla A.C.C. sottocommissione di lavoro per le decisioni di competenza.

SONO PRESENTI:

per la S.A.I.A. i Sigg.:Ing.Enrico Ferruzza-Ing.Andrea Blasco-Avv.Antonino Pensovecchio;
per i dipendenti,i Sigg.:Reyes Eduardo-Marullo Alfonso-Polizzi Pietro-Bello Giosuè-Allotta Giuseppe;
per l'Ufficio Provinciale del Lavoro i Sigg.Dgg.Romano Bartolomeo,l'Ing.Grimaldi Francesco-Equizi Mariano.

3510

I rappresentanti della S.A.I.A.dichiarano anzitutto che hanno desiderato venire incontro alle esigenze del proprio personale,delle cui difficoltà economiche sono pienamente consapevoli,ed a favore del quale avevano anche adottati alcuni provvedimenti contingenti,malgrado le gravi difficoltà in cui versa l'azienda per le limitazioni che si sono dovute apportare ai propri servizi per la mancanza di forniture normali,e per la limiatzione nella disponibilità di carburanti,che ha già causato prolungate sospensioni di servizi,e che compromettono ogni attività per l'avvenire.

I rappresentanti del personale prendendo atto del riconoscimento da parte della S.A.I.A. delle necessità economiche dei dipendenti,stimano che le provvedidenze della S.A.I.A. è disposta a concedere sono ancora ben lontane dal porre i lavoratori,pur consapevoli dei necessari sacrifici della situazione impone a tutti,in condizioni di affrontare con sufficiente serenità gli odierni bisogni della vita che aumenta di giorno in giorno e questo ai fini del miglior rendimento nel campo del lavoro.

Fanno voti affinchè le autorità competenti provvedano in modo giusto e definitivo al riassetto economico della categoria.

./.

/vl.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dopo ampia discussione le parti interessate assistite dai rappresenti dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, hanno concordato i seguenti aumenti da apportare agli stipendi e salari lordi in atto goduti da ogni singolo dipendente, sia esso impiegato che operaio, premettendo e precisando quanto appresso;

Nulla viene modificato per quanto riguarda i diversi contratti di lavoro in atto in vigore e disciplinanti i rapporti e le prestazioni delle varie categorie del personale dipendente dalle C.A.I.A., salvo soltanto, per la parte riguardante gli aumenti appresso specificati, di cui si occupa il presente accordo.

Ciò posto, le parti passano alla determinazione degli aumenti tenuto presente che la retribuzione complessiva non potrà in ogni caso superare i seguenti massimi.

IMPIEGATI CATEGORIA	1° A.....	£.4900
" "	1° B.....	" 4560
" "	2°	" 4200
" "	3°A.....	" 3500
" "	3°B.....	" 2850
OPERAI CATEGORIA	A.....	"3100
" "	B.....	"2880
" "	C.....	"2630
" "	D.....	"2280
" "	E.....	"1300
" "	F.....	" 520

Nelle superiori cifre non sono compresi gli assegni di famiglia dovuti al personale dista accordo delle cessate Organizzazioni in data 16 giugno 1941, ma vi è compresa l'indennità di presenza che già in occasione di [illegible] nella retribuzione fissata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in atto in vigore e disciplinanti [illegible] categorie del personale dipendente dalle S.A.I.A.,salvo soltanto,per la parte riguardante gli aumenti appresso specificati,di cui si occupa il presente accordo.

Ciò posto,le parti passano alla determinazione degli aumenti tenuto presente che la retribuzione complessiva non potrà in ogni caso superare i seguenti massimi.

IMPIEGATI CATEGORIA	1° A.....	£.4900
" "	1° B.....	" 4560
" "	2°	" 4200
" "	3°A.....	" 3500
" "	3°B.....	" 2850
OPERAI CATEGORIA	A.E.....	"3100
" "	B.....	"2890
" "	C.....	"2630
" "	D.....	"2280
" "	E.....	"1300
" "	F.....	" 520

Nelle superiori cifre non sono compresi gli assegni di famiglia dovuti al personale giusta accordo delle cessate Organizzazioni in data 16 giugno 1941,ma vi è compresa l'indennità di presenza che già in occasione di precedenti ritocchi era stata conglobata nella retribuzione fissata.

Dopo di che si concordano i seguenti aumenti da aggiungersi alla attuale retribuzione lorda da ciascuno percepita:

IMPIEGATI

Impiegati Categoria	1° A.-	£.445,00 Vice Direttore
" "	1° B.-	£.1180,00 Capo Contabile.
" "	2° .-	£.1135,00 Capo Officina-Capo Movimento-Ragioniere di 1^ classe-Cassiere.
" "	3°A-	£.1295,00 1° Applicato-Addetto di Segreteria-Magaz-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ziniere-Aiuto Contabile-Aiuto Magazziniere-Addetto di biglietteria-Addetto all'Officina.

Impiegati Categoria 3° A.-£.1295,00 1° Scritturale-Collettore-~~Addette~~ Applicato di 2°.

OPERAI

Categoria A-£.1300-Capo Controllo-Controlli Capi Linea-Capo Squadra Capo Operaio.

" B-£.1125-Operaio di 1°-Autista.

" C-£.1055-Operaio di 2°-Bigliettari.

" D-£. 990-Lavavetture-Operai di 3°-pulitori e manovali-Portieri-Custodi-Telefonista-Manovale -Fattorino.

" E-£. 455-Aiuto operaio-Aiuto Fattorino-

" F-£. 430-Apprendista (al di sotto dei 18 anni).

Le nuove retribuzioni come sopra concordate avranno decorrenze dal 1° maggio 1944 per tutto il personale attualmente in servizio.

In conseguenza la S.A.I.A. conteggierà e tratterrà l'ammontare delle anticipazioni,in conto da regolare,corrisposte con carattere generale dal 16 maggio medesimo,mentre rinunzia a favore del personale stesso alle anticipazioni in conto da regolare date precedentemente.

Circa il personale operaio si precisa che retribuzioni,con gli aumenti apportati col presente accordo collettivo,sono indicate come mensili.

È però resta confermato che la misura di esse considera una base di 26 giorni lavorativi e retribuiti per 8 ore di lavoro giornaliere e 48 settimanali;come resta fermo altresì il diritto alla retribuzione solo in proporzione alle ore di lavoro effettivo.

Ai fini delle evntuali differenze,dipendenti dagli aumenti che vengono consentiti col presente accordo il calcolo va fatto sulle ore effettive di lavoro,prescindendosi perciò da ogni ammontare di cottimo e di premi.

Il presente accordo sarà sottoposto alle competenti Autorità per la relativa ratifica.

[illegible] delle A.C.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OPERAI

Categoria A-£.1300-Capo Controllo-Controlli Capi Linea-Capo Squadra Capo Operaio.

" B-£.1125-Operaio di 1°-Autista.

" C-£.1055-Operaio di 2°-Bigliettari.

" D-£. 990-Lavavetture-Operai di 3°-pulitori e manovali-Portieri-Custodi-Telefonista-Manovale -Fattorino.

" E-£. 455-Aiuto operaio-Aiuto Fattorino-

" F-£. 430-Apprendista (al di sotto dei 18 anni).

Le nuove retribuzioni come sopra concordate avranno decorrenza dal 1° maggio 1944 per tutto il personale attualmente in servizio.

In conseguenza la S.A.I.A. conteggierà e tratterrà l'ammontare delle anticipazioni,in conto da regolare,corrisposte con carattere generale dal 18 maggio medesimo,mentre rinuncia a favore del personale stesso alle anticipazioni in conto da regolare date precedentemente.

Circa il personale operaio si precisa che retribuzioni,con gli aumenti apportati col presente accordo collettivo,sono indicate come mensili.

E però resta confermato che la misura di esse considera una base di 26 giorni lavorativi e retribuiti per 8 ore di lavoro giornaliere e 48 settimanali;come resta fermo altresì il diritto alla retribuzione solo in proporzione alle ore di lavoro effettivo.

Ai fini delle eventuali differenze,dipendenti dagli aumenti che vengono consentiti col presente accordo il calcolo va fatto sulle ore effettive di lavoro,prescindendosi perciò da ogni ammontare di cottimo e di premi.

Il presente accordo sarà sottoposto alle competenti Autorità per la relativa ratifica.

Ai fini della compilazione delle informazioni richieste dalle A.C.C. con circolare del 24 maggio u.s.la Società S.A.I.A. designa per la firma l'Ing.Blasco Andrea e il Dott.Filippo Giganti,mentre i rappresentanti dei lavoratori designano per la firma i seguenti Sigg.:Reyes Eduardo-Marullo Alfonso-Polimni Pietro.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente accordo potrà essere disdettato da una delle parti con preavviso di almeno un mese.

L'eventuale disdetta sarà comunicata all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso: con le seguenti due rettifiche:

1) "e questo ai fini" sostituito con "e questo anche ai fini"

2) "dal 18 maggio medesimo" sostituito con "dal 1° maggio medesimo"

Seguono firme.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.=SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS ==========Palermo

Qualifiche di lavoro degli impiegati

Qualifiche contrattuali	Categ.	M A N S I O N I
Impiegati con funzioni direttive-Tecnici ed amministrativi	I	Vice direttore - Capo Contabile
Impiegati di concetto	II	Capo Officina - Capo Movimento - niere di 1^ Classe-Cassiere
Impiegati d'ordine	III^ A	1° Applicato-Addetto di segreteri Magazziniere-Aiute contabile-Aiut Magazziniere-Addetto di bigliette Addette all'officina
Impiegati d'ordine	III^ B	Scritturale-Collettore-applicat 2^

0792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.=SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS ==========Palermo

Qualifiche di lavoro degli impiegati

che contrattuali	Categ.	M A N S I O N I	Numero persone
ati con funzioni direttive-i ed amministrativi	I	Vice direttore - Capo Contabile	2
ati di concetto	II	Capo Officina - Capo Movimento - Ragioniere di 1^ Classe-Cassiere	4
gati d'ordine	III^ A	1° Applicato-Addetto di segreteria Magazziniere-Aiuto contabile-Aiuto Magazziniere-Addetto di biglietteria Addetto all'officina	9
gati d'ordine	III^ B	Scritturale-Collettore-applicato di 2^	2
			17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS

PERSONALE IMPIEGATO

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 maggio 1944 della A.C.C.

Cat.	Qualifica	N° Pers.	Retribuz. Minime	Retribuz. Massime	RETRIBUZIONI MEDIE Stipendi	Indenn. presenza	Aumento ord.14	Totale
1-A	Impiegati di concetto con funzioni direttive	1	4.455,=	4.457,=	2.500,=	390,=	1.563,=	4.4
	Tecnici	1	3.380,=	3.380,60	1.672,=	390,=	1.318,=	3.3
1-B	Idm-Amministrativi	4	2.695,=	3.455,70	1.563,=	390,=	1.212,=	3.0
2	Impiegati di concetto	9	2.012,=	2.516,=	925,=	390,=	890,=	2.2
3-A	Impiegati d'ordine	2	1.791,=	2.090,20	773,=	390,=	797,=	1.9
3-B	Impiegati d'ordine							

0194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 maggio 1944 della A.C.C.

ica	Pers.	Retribuz. Minime	Retribuz. Massime	RETRIBUZIONI MEDIE: Stipendi	Inden. presenza	Aumento ord.14	Totale	Aumento richiesto	Nuova Retrib.
di concetto									
ni direttive	1	4.455,=	4.457,=	2.500,=	390,=	1.565,=	4.445,=	445,=	4.900=
rativi	1	3.380,=	3.380,60	1.672,=	390,=	1.318,=	3.380,=	1.180,=	4.560,=
di concetto	4	2.695,=	3.455,70	1.563,=	390,=	1.212,=	3.065,=	1.135,=	4.200,=
d'ordine	9	2.012,=	2.516,=	925,=	390,=	890,=	2.205,=	1.295,=	3.500,=
d'ordine	2	1.791,=	2.090,20	773,=	390,=	797,=	1.960,=	890,=	2.850,=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.=SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS=Palermo

Qualifiche di 1 vero degli operai

Qualifica	Categ.	Mansioni
Capi operai	A	Capo Controllo-Controllori-Capi linea Capi squadra operai-Capi operai
Operai qualificati di 1^	B	Operai di 1^-Autisti
Operai comuni di II^	C	Operai di II^-Bigliettari
Operai comuni di III^	D	Operai di III^-Lavavetture-Puliteri e manovali-portieri-custodi-telefonista-manovratore-fatterini
Aiutanti	E	Aiuto operaio-Aiuto fatterino
Apprendisti	F	Ragazzi dai 15 ai 18 anni

0726

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.=SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS=Palermo

Qualifiche di lavoro degli operai

Qualifica	Categ.	Mansioni	Numero pers.
Operai	A	Capo Controllo-Controllori-Capi linea Capi squadra operai-Capi operai	20
Operai qualificati di 1^	B	Operai di 1^-Autisti	44
Operai comuni di II^	C	Operai di II^-Bigliettari	59
Operai comuni di III^	D	Operai di III^-Lavavetture-Puliteri e manovali-portieri-custodi-telefonisti-manovratore-fatterini	40
Aiuti	E	Aiuto operaio-Aiuto fatterino	16
Apprendisti	F	Ragazzi dai 15 ai 18 anni	11
			190

3.23.05

0191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.=SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS=PALERMO

Personale operaio

Informazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 maggio 1944 della

Cat.	Qualifica	Numero	Paga 26 G.ni	Attribuzioni massime Paga	Indenn. pres.	Aum.ord. n.11	Totale	Aum
A	Capi operai	20	1.000	838	260	702	1.000,=	
B	Operai qualificati di I^	44	1.755	755	260	740	1.755	
C	Operai comuni di 2^	59	1.575	649	260	666	1.575	
D	Operai comuni di 3^	40	1.290	516	224	550	1.290	
E	Aiutanti	16	845	228	260	360	848	
F	Apprendisti	11	390	72,80	156	162,20	391	

N.B.I dati esposti nella superiore tabella sono stati ottenuti operando sulle medie.

0798

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A.I.A.=SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIA AUTOBUS=PALERMO

Foglio

Interrazioni di cui al punto 3 della Circolare 24 maggio 1944 della A.C.C.

Qualifica	Numero	Paga 26 G.ni	Retribuzioni massime				Aumenti richiesti	Nuova retrib. mass.le
			Paga	Indenn. pres.	Aum. ord. n.11	Totale		
Gli operai	20	1.800	838	260	702	1.800,=	1.300	3.100
Operai qualificati								
I^	44	1.755	755	260	740	1.755	1.125	2.880
Gli comuni di 2^	59	1.575	649	260	666	1.575	1.055	2.630
Gli comuni di 3^	40	1.290	516	224	550	1.290	990	2.280
Manti	16	845	228	260	360	848	455	1.300
Apprendisti	11	390	72,80	156	162,20	391	130	520

I punti nella superiore tabella sono stati ottenuti operando sulle medie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FILE COPY

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOR SUB-COMMISSION

FMA/rmw

22 Nov. 1944

TEL : 473904

REF: 091.46993

SUBJECT: Approval of Wage Increase

TO : Regional Commissioner, Southern Region
Attention: Regional Labor Officer

1. Approval is granted herewith for the wage increase for Compagnia Continentale Brunt, as recommended in Captain Botham's letter LS/153/201 of 12 November 1944.

2. Two copies of agreement and wage schedules are returned herewith, and one copy sent to the Italian Ministry of Industry, Commerce and Labor for information.

JUNIUS H. SMITH
Colonel, AGC
Acting Director
Labor Sub-Commission

Enclosures (2)

Copy to:

Ministry of Industry, Commerce and Labor (Enclosure)

Other papers in file in Statistics Section

3534

Subject - Wage Increase - Civ Employees Brunt

To. Col SMITH.

1. Attached is a table showing wages for the Civ together with the wages that would be payable if the new Caro with family allow are permitted after the increase has been given. See para 5 of Capt BOTHAMS letter.

2. If this caronta etc be given in addition wages will still be less than the new Armed forces except in the case of the operai of Category 2 and 3. who will get approx five 50 a day more than the Armed Forces employees. These categories are of course the most numerous.

3. The dissimilar position will presumably arise in all the other companies how, as it will be observed that the wages of Category 2 + 3 workmen of Civ Dept de Lav + Loc Mend Ebe, two typical wage scales, used for comparision will get about the same when the increase is given.

Brigadier Capt RA.

16 Nov 44

3533

Sir

This paragraph was written before I saw that the Armed Force wages were to be increased again by Circular 1/18 Navsea. The wages of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presented after the increase has been given. See para 5 of Capt Robinson's letter.

2. If this carorita etc be given in addition wages will still be less than the Allied Armed forces except in the case of the operai of Category 2 and 3. who will get approx fifty 50 a day more than the Armed Forces employees. Third categories are of course the most numerous.

3. The dissimilar position will presumably arise in all the other companies now, as it will be observed that the wages of Category 2 + 3 workmen of Lira Napoletana + Soc Napoli Elec two typical wage scales, used for comparision will get about the same when the increase is given.

Captain Capt RA.

16 NOV 44

3533

Sid,

This paragraph was written before I knew that the Allied Force wages were to be increased again by Memo 1) 18 Nov 44. The increase will put the Allied Force wage well above the "workmen + carorita" wages of the Companies

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

46993

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION ALLIED COMMISSION
LABOR DIVISION
APO 394 U.S.ARMY

November, 13/1944

LS/253/201

SUBJECT : Wage Increase-Compagnia Continentale Brunt

TO : Labour Sub-Commission

1. Enclosed herewith for approval are 4 copies of agreement and wage schedules for increase of wages to workers of the above Company together with recommendation of Regional Labour Office.

2. The proposed increases are well within the prescribed limits and affect 15 persons only.

3. The Allied Force wages used for comparison are those in effect prior to 1st October.

4. It is considered that wages in this Company are very low and the increase can properly be approved.

5. It is believed that carovita and increased family allowance should be permitted after these proposed increases. They are not included in the figures used for comparison.

Denis Botham Capt. RA

DENIS L.BOTHAM,
Capt., R.A.,
Regional Labour Officer.

3532

0803

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

PdD.
DIVISIONE Economics Statistics Division.-

Napoli, 4-11-44
Via Roma, 148
Telef. 11956 - 51323

Risposta al foglio n. 869
del
N. di Protocollo 10231/Ed/1040
OGGETTO:

To: Capt.Denis L. BOTHAM,
Regional Labor Officer-Southern Region,
N A P L E S.

We hand you for your Labor Division approval five copies of the agreement on the proportional assignment carried out with the Regional Labor Office between the dependents and the managing office of the Continental Brunt Company(Compagnia Continentale Brunt).

Herewith enclosed,always in five copies,there are the tables specifying the present wages and salaries and those resulting for the proportional assignment in which the present pays and the pays proportioned are confronted as well as the pays granted by similar industries(Neapolitan Gas Company-Compagnia Napolitana del Gas - S/M/E/) and the pays allowed by the Allied for analogous works.

All the copies are duly signed by the representatives of the managing office and of the workmen.The Company has also subjoined(in five copies)a report pointing out the reasons by which the Company was induced to accept the requests for proportional assignment presented by the dependents.

Examining the foresaid documents,the Regional Labor Office thinks it proper that your Labor Division can approve of the requests since the work carried on by the said Company is repair and maintenance work of the gas-meters for account of the Neapolitan Gas Company.Such a work is quite analogous to that fulfilled by some categories (fitters,welders,plumbers,varnishers)of the Neapolitan Gas Company for which the table specifying the proportional assignment was approved.

Also for the employees(two in all) the same criterion of analogy with the Gas Company has been followed.

On the other hand,the pays agreed upon,are all inferior or at the most equal to those of the Gas Company and all inferior to the pays allowed by the Allied as regards workmen engaged in similar tasks.

It is also to be considered that the question is of an exiguous number of workers:ten of 2nd and two of 3rd category workmen,one shopmaid and two apprentices.The employees are only two.

3531

The GENERAL SECRETARY
(Leopoldo Rubinacci)

Enclosures: 5 copies = tables of proportional assignment for the workers
5 " = " " " " " employees
5 " = " " wages to workers
5 " = agreement salaries to employees
5 " = report of the Company.

COMPAGNIA CONTINENTALE BRUNT
Via Benedetto Cairoli 90A - 92A
N A P O L I

RELAZIONE sulle ragioni che hanno indotto alle proposte per l'adeguamento delle paghe e degli stipendi.

Gli operai dipendenti da questa Compagnia svolgono il lavoro di riparazione e manutenzione dei contatori del gas per conto della Compagnia Napoletana d'Illuminazione e Scaldamento col Gas ed è essenzialmente per questa ragione che dietro invito dell'Ufficio Regionale del Lavoro, questa Ditta ha voluto uniformarsi, nelle proposte di adeguamento, all'accordo già raggiunto e ratificato tra la suddetta Compagnia del Gas ed il suo personale.

Il lavoro di riparazione dei contatori rimossi dalle case degli utenti (anche guasti o deteriorati implica dei rischi antigienici per cui gli operai addettivi furono assicurati contro le malattie professionali e sottoposti periodicamente a visita medica da parte dell' E.N.P.I.

Il lavoro di saldature dei diversi pezzi che compongono il contatore, data la mancanza di gas nelle case dove risiedono questi officina, obbliga l'operaio a lavorare presso fornelli alimentati a carbone coke, in ambienti poco adatti ed anche per questa circostanza il lavoro è reso più gravoso.

Procedendo alla perequazione dei salari pei gli operai, questa Direzione trova giusto che non vengano esclusi da analogo beneficio i due impiegati dipendenti che svolgono mansioni di cooperazione e coordinamento del lavoro degli operai.

Per queste considerazioni si confida che l'accordo per l'adeguamento delle paghe e degli stipendi venga ratificato dalle autorità competenti.

3536

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

riparazione e manutenzione dei contatori del gas per conto della Cia pagnia Napoletana d'Illuminazione e Scaldamento col Gas ed è essenzialmente per questa ragione che dietro invito dell'Ufficio Regionale del Lavoro, questa Ditta ha voluto uniformarsi, nella proposta di adeguamento, all'accordo già raggiunto e ratificato tra la suddetta Compagnia del Gas ed il suo personale.

Il lavoro di riparazione dei contatori rimossi dalle case degli utenti perchè guasti o deteriorati implica dei rischi antigienici per cui gli operai addettivi furono assicurati contro le malattie professionali e sottoposti periodicamente a visita sanitaria da parte dell' E.N.P.I.

Il lavoro di saldatura dei diversi pezzi che compongono il contatore, data la mancanza di gas nelle case dove risiedono questi ultimi, obbliga l'operaio a lavorare presso fornelli alimentati a carbone coke, in ambienti poco adatti ed anche per questa circostanza il lavoro ne è reso più gravoso.

Procedendo alla perequazione delle paghe per gli operai, questa Direzione trova giusto che non vengano esclusi da analogo beneficio i due impiegati dipendenti che svolgono mansioni di cooperazione e coordinamento del lavoro degli operai.

3536

Per queste considerazioni si confida che l'accordo per l'adeguamento delle paghe e degli stipendi venga ratificato dalle autorità competenti.

Comp. Cattolica di Assicurazioni
FILIALE DI NAPOLI
TI [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In applicazione di quanto convenuto col verbale del 14 agosto 1944 dell'Ufficio Regionale del Lavoro, in merito alla perequazione salariale ed in seguito all'autorizzazione dell'Office of Controller of Property del 1° corr. oggi 3 ottobre 1944 si è convenuto tra la Comp. Continentale Brunt Filiale di Napoli rappresentata dal Direttore Sig. Venditti Giovanni ed il Commissario di Fabbrica Osservio Salvano Vincenzo quanto appresso:

Per gli operai inquadrati nella II categoria la paga di perequazione è stata stabilita in lire 11.=, giornaliere e per quelli inquadrati nella III categoria in lire 100.= giornaliere. Le percentuali che risultano per le dette paghe così stabilite e quella di fatto precedentemente corrisposta, come dal prospetto allegato, vanno applicate al netto di ogni onere. Ai fini delle competenze per assegni familiari questi incidono per un valore medio costante di m.o. 6 giornaliere, dalle medie saranno dedotte per ogni detratte dalle paghe come sopra stabilite, aggiungendovi poi l'effettivo assegno familiare dovuto a ciascun dipendente.

Per l'impiegato Sig. Gilardi Pietro, sorvegliante tecnico lo stipendio di perequazione è stato stabilito nella somma di lire 4082,90 mensili.

Per la Sig.na De Pasquale Maria, impiegata ai servizi amministrativi, lo stipendio di perequazione è stato stabilito in lire 2554,15 mensili.

In detti stipendi gli assegni familiari incidono per il loro valore effettivo.

Il presente accordo sarà sottoposto all'approvazione delle competenti Autorità ed avrà decorrenza, per tutto il personale che risulta tuttora alla dipendenze della Compagnia, dal 1° marzo 1944.

Il Commissario di Fabbrica
Salvano Vincenzo

Gl'impiegati.
Maria De Pasquale
Gilardi Pietro

Comp. Continentale Brunt
FILIALE DI NAPOLI
Il Direttore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per gli operai inquadrati nella II categoria la paga di perequazione è stata stabilita in lire 11b,= giornaliere e per quelli inquadrati nella III categoria in lire 100,= giornaliere. Le percentuali che risultano per le dette paghe così stabilite e quelle di fatto precedentemente corrisposte, come dal prospetto allegato, vanno applicate al netto di ogni onere. Ai fini della competenza per assegni familiari questi incidono per un valore medio costante di L.6,= giornaliere. Gli operai saranno così per come detratte dalle paghe come sopra stabilito, aggiungendovi poi l'effettivo assegno familiare dovuto a ciascun dipendente.

Per l'impiegato Sig.Gilardi Pietro, sorvegliante tecnico lo stipendio di perequazione è stato stabilito nella somma di lire 4082,90 mensili.

Per la Sig.na De Pasquale Maria, impiegata ai servizi amministrativi, lo stipendio di perequazione è stato stabilito in lire 2[illegible]4,35 mensili.

In detti stipendi gli assegni familiari incidono per il loro valore effettivo.

Il presente accordo avrà sottomesso all'approvazione delle competenti Autorità ed avrà decorrenza, per tutto il personale che risulta tuttora alle dipendenze della Compagnia, dal 1° marzo 1944.

Il Commissario di Fabbrica
Stefano Siciliano

Gl'impiegati.
Maria De Pasquale
Gilardi Pietro

Comp. Costruzioni Varie
FILIALE DI NAPOLI
Il Direttore
Gilardi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPAGNIA CONTINENTALE BRUNT
Via Benedetto Cairoli 92A
NAPOLI

Trattamento agli operai dipendenti dalla:

COMPAGNIA CONTINENTALE BRUNT = NAPOLI=

		Paga lorda giornaliera	Indenn. presenza	Ass/ Famil/	Totale lordo	Ritenute	Paga netta giornaliera
2.a categoria	minimo	43.01	I7.=	8.=	68.01	2.I6	65.85
	massimo	45.86	I7.=	8.=	70.86	I.76 (2)	69.I0
3.a categoria	minimo	37.36	I7.=	8.=	62.36	I.95	60.4I
	massimo	36.72	I7.=	8.=	6I.72	0.95 (2)	60.77
Fattorina-donna (I)		27.80	I0.20	==	38.=	3.=	35.=
Apprendista superiore I7 anni (I)		20.60	I0.20	==	30.80	2.=	28.80
Apprendista inferiore I7 anni (I)		8.40	I0.20	==	I8.60	0.70	I7.90

(I) Categoria con un solo dipendente perciò manca il minimo e il massimo.

(2) Operai pensionati non pagano contributo assistenziale sociale.=

Il Commissario di Polizia
Salvatore Siniscuro

Comp. Continentale Brunt
FILIALE DI NAPOLI
Il Direttore

- 3 3528

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPAGNIA CONTINENTALE BRUNT
Via Benedetto Cairoli 90A - 92A
NAPOLI

TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLA [illegible] PAGA [illegible]

	Paga netta attuale minimo	Paga netta attuale massimo	Paga proposta minimo	Paga proposta massimo	Paga Alleati meno L. 5,=	Paga proposta Compagnia Napolitana Gas minimo	Paga proposta Compagnia Napolitana Gas massimo	Paga proposta Soc. [illegible]
2a Categoria operai qualificati (riparatori costruttori saldatori)	59,83	69,10	III,75	114,50	115,= (1)	107,55	115,= (6)	92,5
3a Categoria (verniciatori-piombatori stagnini)	60,41	60,77	99,30	99,50	100,= (2)	92,55	100,= (7)	80,6
Fattorina -donna		35,=		51,40	55,25 (3)		====	
Apprendisti super. 17 anni		28,80		50,20	55,= (4)		***==	
inf. 17 anni		17,90		39,40	30,= (5)		=====	

Il Commissario di Polizia
Salzano Giuseppe

0810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI PEREQUAZIONE DELLA COMPAGNIA CONTINENTALE BRONT Filiale di Napoli OPERAI

Paga base massimo	Paga Alleati meno L. 5,=	Paga percepita da operai della Compagnia Napoletana Gas		Paga percepita da operai della Soc. Meridionale di Elettricità		Note
114,50	115,= (1)	107,95	113,= (8)	92,50	110,=(8)	1) Elettricisti e tirafili
						2) Aiutanti montatori-carpentieri
99,50	100,= (2)	92,95	100,= (7)	85,00	100,=(9)	3) Paga alleati al fattorino meno detratto il 5%
						4) Apprendisti di ogni grado
1,40	56,25 (3)	====		====		5) Ragazzi inferiori ai 17 anni
0,20	55,= (4)	***==		=====		6) Operai qualificati (meccanici di montatori)
0,40	30,= (5)	=====		=====		7) Piombatori-Lavoranti bacchette for ni e cap.
						8) Elettricisti tirafili
						9) Aiutanti e manovali.

Coop. Continentale Bront
FILIALE DI NAPOLI
Il Direttore

3527

COMPAGNIA CONTINENTALE BRUNT
Via Benedetto Cairoli 90A e 92A
N A P O L I

Trattamento agli Impiegati dipendenti dalla: COMPAGNIA CONTINENTALE BRUNT

	Stipendio lordo	Indenn/ presenza	Ass/ familiari	Totale lordo	Ritenute	Stipendio netto
Impiegati d'ordine I.ma Classe uomo	2.420.=	586.50	327.60	3.334.10	247.68	3.086.42
Impieg. d'ordine II.da Classe donna	I.496.=	312.80	75.40	I.884.20	I78.70	I.705.50

Comp. Continentale Brunt
FILIALE DI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0812

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPAGNIA CONTINENTALE DRUNT
Via Benedetto Cairoli 92
NAPOLI

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA CONTINENTALE

	Stipendio attuale netto	Stipendio proposto	Stipendio allegato meno L.150,=	Stipendi percepiti Compagnia Napolitana Gas	
				3282,=	4300,=(3)
Sorvegliante tecnico uomo	3.086,42	4032,93	4900,=(1)		
Impiegata servizi amministrativi donna	1.705,50	2394,15	2850,=(2)	3177,=	3350,=(4)

Leonardo Lamonaca

Edoardo Pastore

0813

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EQUAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA CONTINENTALE BRUNT Filiale di Napoli IMPIEGATI

Stipendio proposto	Stipendio allegato meno L.150,=	Stipendi percepiti da impiegati della Compagnia Napolitana Gas	Stipendi percepiti da impiegati della Soc.Meridionale di Elettricità		Note
		3292,=	4200,=(3)	3770,=	4500,= (5)	1) 2) Stipendi calcolati con sistema di analogia, mantenendo ferme le distanze tra le varie categorie.
4062,92	4000,=(1)					3) Sorvegliante tecnico alla produzione del gas.
		3177,=	3350,=(4)	2420,=	2850,= (5)	4) Impiegato servizi amministrativi
2394,15	2350,=(2)					5) Impiegati di concetto tecnici e amministrativi
						6) Impiegati d'ordine tecnici e amministrativi.

Comp. Continentale Brunt
FILIALE DI NAPOLI
[illegible]

0814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FILE COPY

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 234
LABOR SUB-COMMISSION

DC/raw

Tel : 278904

REF : 991.46898 8 November 1944

SUBJECT: Naples-Piedmonti-d'Alife Railroad request for increase in wages.

TO : Ministero delle Comunicazioni

1. The proposal for an increase in the wages of the employees of the above-named railroad meets with the approval of the Labor Sub-Commission.

2. The documents submitted in connection with the above request are returned herewith.

JUNIOR J. SMITH
Colonel, AGC
Acting Director
Labor Sub-Commission

Inclosures.

3524

Translation - [illegible]

46993
/ee

Rome, 17 September 1944

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

Service VII - Office 1

Prot. 634 Enclosures

SUBJECT: Naples - Piedimonte d'Alife Railway
Request of an account on the increase of wages

TO : Allied Control Commission
Labor Office

ROME

The Management of Naples-Piedimonte d'Alife Railway has submitted a report dealing with the enclosed request of the 24 July 1944, made by the Auto-Tram Workers Syndicate of the General Federation of Transport Workers, with the purpose of getting an account on the wages and salary increase for the personnel of the above mentioned Railway, in accordance with the salary adjustments applied, by the Allied Command in the interest of the various workers categories employed in connection with the needs of war.

Having considered the actual very serious situation confronting the personnel and taking account of the fact that all other transport concerns in Naples have already granted, since various months, some accounts on the future increases, to the extent of 1.000 lire to 1.500 lire, our Ministry thinks that it would be possible to grant an account, but only to the extent of 1.000 lire per month, that is, on a par with the minimum adopted by other concerns. We must also remind that the said Railway, at the present moment, is only making transports of stones for the Allied Forces and that, as a consequence, there is no practical possibility of applying any rate as a compensation for the greater burdens derived therefrom.

We look forward to know, with a kind promptness, owing to the great agitation of the personnel, the decisions to be taken on the subject by your Control Commission, and we beg to return the enclosed documents.

THE MINISTER

3523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.G.M. 239

Ministero delle Comunicazioni

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Roma 19 settembre 1944

Alla COMMISSIONE DI CONTROLLO ALLEATA
Ufficio Lavoro.
Via Veneto

46993

Direzione Servizio VII Uff. I
Prot. N.° 634 *Allegati* vari

Risposta al f.° del
Div. *Sez.* *N.°*

OGGETTO Ferrovia Napoli - Piedimonte d'Alife.
Domanda di acconto sugli adeguamenti salariali.

La Gestione Governativa della Ferrovia Napoli - Piedimonte d'Alife ha riferito in merito alla qui unita istanza 24 luglio 1944, del Sindacato Autofiloferrotramviario della Federazione Generale dei lavoratori dei trasporti, intesa a conseguire un acconto sugli adeguamenti degli stipendi e dei salari del personale della Ferrovia suddetta, in relazione agli adeguamenti salariali attuati dal Comando Alleato nei riguardi dei lavoratori delle varie categorie, utilizzati per le esigenze belliche.

Questo Ministero, esaminata l'attuale critica situazione del personale, e tenuto conto che tutte le altre Aziende di trasporto di Napoli hanno già da più mesi accordato anticipazioni sui futuri adeguamenti, in misura varia mensile da £. 1.000 a £. 1.600, ritiene che si possa consentire un acconto limitato però a £. 1.000 mensili, pari, cioè, alla misura minima adottata per le altre Aziende. Deve, inoltre, rammentare che la suddetta Ferrovia, attualmente, esegue soltanto trasporti di pietrame per le Forze alleate, e, che, pertanto, non ricorre praticamente l'applicazione di veruna tariffa, che si possa eventualmente incrementare a compenso dei maggio-

3522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Via Veneto

46993

Servizio VII Uffici
Prot. N° 634 Allegati vari

Risposta al f.° del
Div. Sez. N°

OGGETTO Ferrovia Napoli - Piedimonte d'Alife.
Domanda di acconto sugli adeguamenti salariali.

La Gestione Governativa della Ferrovia Napoli - Piedimonte d'Alife ha riferito in merito alla qui unita istanza 24 luglio 1944, del Sindacato Autofiloferrotramviario della Federazione Generale dei lavoratori dei trasporti, intesa a conseguire un acconto sugli adeguamenti degli stipendi e dei salari del personale della Ferrovia suddetta, in relazione agli adeguamenti salariali attuati dal Comando Alleato nei riguardi dei lavoratori delle varie categorie, utilizzati per le esigenze belliche.

Questo Ministero, esaminata l'attuale critica situazione del personale, e tenuto conto che tutte le altre Aziende di trasporto di Napoli hanno già da più mesi accordato anticipazioni sui futuri adeguamenti, in misura varia mensile da £. 1.000 a £. 1.600, ritiene che si possa consentire un acconto limitato però a £. 1.000 mensili, pari, cioè, alla misura minima adottata per le altre Aziende. Deve, inoltre, rammentare che la suddetta Ferrovia, attualmente, esegue soltanto trasporti di pietrame per le Forze alleate, e, che, pertanto, non ricorre praticamente l'applicazione di veruna tariffa, che si possa eventualmente incrementare a compenso dei maggiori oneri di cui si tratta.

3522

Si resta in attesa di conoscere, con la più cortese sol-

./..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lecitudine, data la vivissima agitazione del personale, le determinazioni di codesta Commissione di Controllo in argomento, con la restituzione degli allegati documenti.

IL MINISTRO

Cerabona

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.G.M. 239

Roma, 19 settembre 1944

Ministero delle Comunicazioni

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Alla COMMISSIONE DI
CONTROLLO ALLEATA
Ufficio Lavoro

Div. Serv. VII Uff. IV
Prot. N° 634 Allegati vari

Risposta al f.° del
Div. Sez. N°

OGGETTO Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.
Domanda di acconto sugli adeguamenti salariali.

La Gestione Governativa della Ferrovia Napoli Piedimonte d'Alife ha riferito in merito alla qui unita istanza 24 luglio 1944, del Sindacato Autofiloferrotranvieri della Federazione Generale dei lavoratori dei trasporti, intesa a conseguire un acconto sugli adeguamenti degli stipendi e dei salari del personale della Ferrovia suddetta, in relazione agli adeguamenti salariali attuati dal Comando Alleato nei riguardi dei lavoratori delle varie categorie, utilizzati per le esigenze belliche.

Questo Ministero, esaminata l'attuale critica situazione del personale, e tenuto conto che tutte le altre Aziende di trasporto di Napoli hanno già da più mesi accordato anticipazioni sui futuri adeguamenti, in misura

3521

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot. N° 634 Allegati vari

Risposta al f. del
Div. Sez. N°

OGGETTO Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.
Domanda di acconto sugli adeguamenti salariali.

La Gestione Governativa della Ferrovia Napoli Piedimonte d'Alife ha riferito in merito alla qui unita istanza 24 luglio 1944, del Sindacato Autofiloferrotranvieri della Federazione Generale dei lavoratori dei trasporti, intesa a conseguire un acconto sugli adeguamenti degli stipendi e dei salari del personale della Ferrovia suddetta, in relazione agli adeguamenti salariali attuati dal Comando Alleato nei riguardi dei lavoratori delle varie categorie, utilizzati per le esigenze belliche.

Questo Ministero, esaminata l'attuale critica situazione del personale, e tenuto conto che tutte le altre Aziende di trasporto di Napoli hanno già da più mesi accordato anticipazioni sui futuri adeguamenti, in misura varia mensile da £. 1.000 a £. 1.600, ritiene che si possa consentire un ac-

3521

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

conto limitato però a £. 1.000 mensili, pari cioè, alla misura minima adottata per le altre Aziende. Deve, inoltre, rammentare che la suddetta Ferrovia, attualmente, esegue soltanto trasporti di pietrame per le Forze alleate, e, che, pertanto, non ricorre praticamente l'applicazione di veruna tariffa, che si possa eventualmente incrementare a compenso dei maggiori oneri di cui si tratta.

Si resta in attesa di conoscere, con la più cortese sollecitudine, data la vivissima agitazione del personale, le determinazioni di codesta Commissione di Controllo in argomento, con la restituzione degli allegati documenti.

f.to IL MINISTRO
f.to Corbino

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capt Topliss

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

CC3/man

2 November 1945

Ref. Lab.

SUBJECT: Wage Agreement S.I.T.A.R.A.

TO : Ministry of Industry, Commerce and Labor

1. Enclosed please find two copies of an agreement entered into between the employees of the above company at Kindia and the company.

2. This agreement has been approved by the Allied Commission.

3. Kindly notify all interested parties.

JUNIUS R. CRIGLER
Colonel, GSC
Acting Director
Labor Sub-Commission

Enclosures (2)

cc: Dexia L. Bolton
Captain, A.U.S.
Regional Labor Officer
Eastern Region

Captain Topliss
(with copy of agreement)

3520

0823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DELLE PAGHE DELLA SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI (

Categorie	Paga giornal. netta att. minimo	Paga giornal. netta att. massimo	Paga proposta		Paga alleata meno L. 5	Paghe Società minimo	Paghe Esercizio massimo
I^a Categoria Specializzati Montatori specializzati per imp. interni - Giuntisti di I^a Apparecchiatori speciali Capi squadra rete, palificazioni e canalizzazioni Meccanici specializzati Capi squadra elettricisti	77.75	94.35	115.70	125.-	125.--(1)	115.35	125.-
2^a Categoria Qualificati Giuntisti di II^a Installatori Tiracavi Operai costruzione canalizzazione Apparecchiatori Operai di staffa di I^a Operai per impianti interni	64.20	80.35	99.77	115.-	115.--(2)	93.90	115.-
3^a Categoria - Comuni Operai comuni di squadra Operai comuni di palificazione Custodi - Uscieri - Fattorini	60.05	73.20	90.84	100.-	100.--(3)	75.10	100.-
Apprendisti superiori ai 17 anni(a)	37.70		54.96		55.--(4)	65.--	
Apprendisti inferiori ai 17 anni(4)	30.90		39.90		30.--(5)	40.--	

(1) Caposquadra elettricista - Capo turno elettricista - caposquadra meccanico
(2) Elettricista - Tirafili
(3) Aiuto scalpellino
(4) Apprendista di ogni grado
(5) Ragazzi fino a 17 anni
(6) Operai specializzati impianti interni, capi giuntisti, apparecch. speciali capi meccanici di centrale
(7) Giuntisti; riparatori e guardafili di zona, apparecchiatori, operai qualificati d'officina, meccanici di centrale
(8) Operai comuni di sq... fattorini
(9) Apprendisti di età ...
(10) ragazzi sotto i 17 ...
(11) capi squadra - capi ... meccanici. Montato...
(12) elettricisti e qua...
(13) Aiutanti . manovali ...

(a) I dipendenti di questa categoria percepiscono tutti la stessa paga, perciò manca il minimo e il massimo.

0824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGHE DELLA SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI (S I E L T E)

OPERAI

att. rimo	Paga proposta		Paga allocata meno L.5	Paghe percepite da: Società Eserc.Tel. minimo	Società Eserc.Tel. massimo	Società Merid.Elettr. minimo	Società Merid.Elettr. massimo
35	115.70	125.==	125.==(1)	113.35	125.==(6)	106.25	125.==(11)
35	99.77	115.==	115.==(2)	93.50	115.==(7)	92.50	115.==(12)
.20	90.84	100.==	100.==(3)	75.10	100.==(8)	85.60	100.==(13)
	54.96		55.==(4)	65.==	(9)		
	39.90		30.==(5)	40.==	(10)		

capesquadra meccanico

l. apparecch.speciali

niatori, operai qua-

(5) Operai comuni di squadra, operai comuni d'officina, custodi, uscieri fattorini
(9) Apprendisti di età superiore ai 17 anni
(10) ragazzi sotto i 17 anni
(11) capi squadra - capi turno e quadristi, montatori specializzati, meccanici, Montatori specializzati elettricisti.
(12) elettricisti e quadristi, tirafili, fuochisti
(13) Aiutanti, manovali, guardiani

In stessa paga, perciò manca il minimo e il massimo.

Michele Ruffini
R. Salvini
A. Fanna
Antonio Giolitti

0825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI

(S I E L T E)

O P E R A I

Categorie		Paga giornaliera lorda	Indennità di presenza	Assegni familiari	Aliquota 53°settim.	Totale lordo	Ritenute	Totale netto
I° Categoria	minimo	62.75	IO	7.85	2.30	81.90	4.15	77.75
	massimo	81.05	IO	7.85	I.60	100.50	6.15	94.35
2° categoria	minimo	49.15	IO	7.85	I.00	68.--	3.80	64.20
	massimo	65.70	IO	7.85	I.35	84.90	4.55	80.35
3° categoria	minimo	44.40	IO	7.85	0.90	63.15	3.10	60.05
	massimo	58.35	IO	7.85	I.20	77.40	4.20	73.20
Apprendista sup. ai I7 anni		25.90	6	7.85	0.70	40.45	2.75	37.70
Apprendista inf.ai I7 anni		I8.60	6	7.85	0.55	33.--	2.10	30.90

0826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI

(S I E L T E)

O P E R A I

		Paga giornaliera lorda	Indennità di presenza	Assegni familiari	Aliquota 53ª settim.	Totale lordo	Ritenute	Totale netto
	minimo	62.75	IO	7.85	2.30	8I.90	4.I5	77.75
	massimo	8I.05	IO	7.85	I.60	I00.50	6.I5	94.35
	minimo	49.I5	IO	7.85	I.00	68[illegible]	3.80	64.20
	massimo	65.70	IO	7.85	I.35	84.90	4.55	80.35
	minimo	44.40	IO	7.85	0.90	63.I5	3.I0	60.05
	massimo	58.35	IO	7.85	I.20	77.40	4.20	73.20
1 I7	anni	25.90	6	7.85	0.70	40.45	2.75	37.70
1 I7	anni	I8.60	6	7.85	0.55	33.[illegible]	2.I0	30.90

0827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1

TABELLA DI PEREQUAZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E

Categorie	Stipendio attuale netto minimo	massimo	Stipendio proposto minimo	massimo	Stip.alleato meno L.150.--	Stipendi pere Società Esero.Telefonici minimo	massimo	Se mi
2ª Categoria - uomini - Assistenti tecnici Ragionieri Capi Magazzinieri	3025.--	4758.--	3621.83	4500.--	4500.--(1)	3154.85	4500.-(5)	
3ª Categoria - uomini - Impiegati tecnici amministrativi Impiegati di magas. Disegnatori	2364.85	3550.95	3289.03	3850.--	3850.--(2)	3268.64	3850.--(6)	
3ª Categoria A)- donne	1866.15	2375.40	2537.96	2800.--	2850.--(3)	2661.60	2800.--(7)	
3ª Categoria B)- donne Dattilografa (a)	1511.30		2200.--		2220.--(4)	1874.74	2200.--(8)	

(a) Tale categoria comprende una sola impiegata

NOTE

I - 3 Gli stipendi di cui ai numeri affianco segnati sono stati calcolati con sistema di analogia mantenendo fe del contratto collettivo di lavoro
2 - Stipendio di L. 3850.- corrispondente allo stipendio conferito dagli Alleati al contabile (uomo).al disegn
4 - Stipendio di L. 2220.- corrispondente alla paga della dattilografa(L.90.00 - L. 5.00 - L.85.00 per 26 gior
5 - Impiegati tecnici ed amministrativi aventi funzioni di collaborazione in prima - Disegnatori progettisti e magazzinieri,consegnatari di magazzino.
6 - Impiegati tecnici ed amministrativi con funzioni prevalentemente esecutive
7 - Impiegati tecnici ed amministrativi con funzioni prevalentemente esecutive (donne)
8 - Dattilografe (donne)
9 - Impiegati di concetto tecnici ed amministrativi
10 - Impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi
11 - Impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi (donne)
12 - Impiegati aiuto e subalterni (donne)

0825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AZIONE DEGLI STIPENDI DELLA SOCIETA'IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI (S I E L T E)

I M P I E G A T E

io proposto massimo	Stip.alleato meno L.150.--	Stipendi percepiti da Società Esero.Telefonici minimo	Società Esero.Telefonici massimo	Società Merid. Elettrica minimo	Società Merid. Elettrica massimo
3 4500.--	4500.--(I)	3154.85	4500.-(5)	3700.--	4500.--(9)
3 3850.--	3850.--(2)	3268.64	3850.--(6)	3400.--	3850.--(10)
6 2800.--	2850.--(3)	2661.60	2800.--(7)	2420.--	2850.--(11)
2200.--	2220.--(4)	1874.74	2200.--(8)	1910.--	2220.--(12)

no stati calcolati con sistema di analogia mantenendo ferme le distanze esistenti tra le varie categorie

dio conferito dagli Alleati al contabile (uomo).al disegnatore depurato di L. 150.-
della dattilografa(L.90.00 - L. 5.00 - L.85.00 per 26 giorni al mese)
ni di collaborazione in prima - Disegnatori progettisti e disegnatori incaricati di rilievi,Impiegati

prevalentemente esecutive
prevalentemente esecutive (donne)

nne)

0829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI

(S I E L T E)

I M P I E G A T I

C a t e g o r i e		Stipendio mens.lordo + 70 %	Indennità di presenza	Media assegni familiari	Aliquota 13^ mensilità	Totale lordo	Ritenute	To ne
2^ Categoria (uomini) Assistenti tecnici-rag. magazzinieri capi	(min.	2.523.50	375	253.50	109.65	3.261.65	236.65	3.
	(mas.	4.625.60	375	253.50	212.90	5.107.--	348.60	4.
3^ Categoria (uomini) Imp.tecnici e amministr. di magazzino Disegnatori	(min.	1.837.10	375	253.50	75.--	2.540.60	175.75	2.
	(mas.	3.065.20	375	253.50	133.35	3.827.05	276.10	3.
3^ Categoria A (donne) Impiegate amministrat.	(min.	1.488.--	200	253.50	63.35	2.004.85	138.70	1.
	(mas.	2.020.35	200	253.50	90.--	2.563.85	188.45	2.
3^ Categoria B (donne) Dattilografe	(min.	1.118.75	200	253.50	45.85	1.618.10	106.80	1.
	(mas.	1.118.75	200	253.50	45.85	1.618.10	106.80	1.

0830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI

(S I E L T E)

I M P I E G A T I

		Stipendio mens. lordo + 70 %	Indennità di presenza	Media assegni familiari	Aliquota 13ª mensilità	Totale lordo	Ritenute	Totale netto
)	(min.	2.523.50	375	253.50	109.65	3.261.65	236.65	3.025.==
i-rag.	(							
	(mas.	4.625.60	375	253.50	212.90	5.107.==	348.60	4.758.==
)	(min.	1.837.10	375	253.50	75.==	2.540.60	175.75	2.364.85
inistr.	(							
	(							
	(mas.	3.065.20	375	253.50	133.35	3.827.05	276.10	3.550.95
ne)	(min.	1.488.==	200	253.50	63.35	2.004.85	138.70	1.866.15
trat.	(							
	(mas.	2.020.35	200	253.50	90.==	2.563.85	188.45	2.375.40
e)	(min.	1.118.75	200	253.50	45.85	1.618.10	106.80	1.511.30
	(							
	(mas.	1.118.75	200	253.50	45.85	1.618.10	106.80	1.511.30

Umberto Luzzi

R. Fiori

Ernesto Bellomini

Odt. Giovannelli

SIELTE

Mod. 7 bis

Relazione sulle proposte di perequazione sughe pel personale della Sielte -

La S I E L T E (Società Impianti Elettrici e Telefonici Sistema Ericsson) esegue lavori di costruzione di reti telefoniche urbane ed interurbane in fili aerei ed in cavi aerei e sotterranei - impianti di centrali urbane e di centralini telefonici interni - impianti di sirene di allarme - segnalazioni stradali - orologi controllo - costruzioni di linee elettriche ad alta tensione e bassa tensione - cabine di trasformazione - impianti elettrici interni per edifici di una certa importanza : stabilimenti industriali - ospedali - pubbliche amministrazioni - etc.
Il suo lavoro nella Italia Meridionale è per la maggior parte per conto della Concessionaria del Servizio telefonico : SET - Società Esercizi Telefonici - ma esegue anche lavori per conto di altri enti come la SME (Società Meridionale di elettricità) - la Ferrovia Circumvesuviana - il Regio Esercito - la Regia Aeronautica e la Regia Marina.

Le ore di lavoro eseguite dal personale sono di 8 giornaliere. Il lavoro si svolge per la maggior parte dal personale su scale italiane e su pali, talvolta in presenza di alta tensione. Gli operai indossano durante il lavoro una comune tenuta da lavoro e se su scale o su pali una cintura di sicurezza.

Data la mancanza di mezzi di trasporto gli operai si recano sui posti di lavoro a piedi avendo la Società solo un automezzo per trasporti materiali -

351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Relazione sulle proposte di perequazione paghe pel personale della Siette -

La S I E T T E (Società Impianti Elettrici e Telefonici Sistema Ericsson) eseguo lavori di costruzione di reti telefoniche urbane ed interurbane in fili aerei ed in cavi aerei e sotterranei - impianti di centrali urbane e di centralini telefonici interni - impianti di sirene di allarme - segnalazioni stradali - orologi controllo - costruzioni di linee elettriche ad alta tensione e bassa tensione - cabine di trasformazione - impianti elettrici interni per edifici di una certa importanza : stabilimenti industriali - ospedali - pubbliche amministrazioni - etc. Il suo lavoro nella Italia Meridionale è per la maggior parte per conto della Concessionaria del Servizio telefonico : SET - Società Esercizi Telefonici - ma esegue anche lavori per conto di altri enti come la SME (Società Meridionale di elettricità) - la Ferrovia Circumvesuviana - il Regio Esercito - la Regia Aeronautica e la Regia Marina.

Le ore di lavoro eseguite dal personale sono di 8 giornaliere. Il lavoro si svolge per la maggior parte del personale su scale italiane e su pali, talvolta in presenza di alta tensione. Gli operai indossano durante il lavoro una comune tuta 3511 lavoro e se su scale o su pali una cintura di sicurezza.

Data la mancanza di mezzi di trasporto gli operai si recano sui posti di lavoro a piedi avendo la Società solo un autocarro per trasporti materiali -

Come raffronto fra il lavoro della SIETTE e quello di altre Società Industriali essa può essere paragonata a quello che esegue la SET nel campo telefonico ed a quello che esegue la SME nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIELTE

Mod. 7 bis

Campo elettrico

Le perequazione paghe è stata proposta dalla SIELTE in accordo con la Commissione Interna Aziendale per venire incontro alle richieste del personale.
I dati richiesti, si trovano riportati negli allegati prospetti e verbale di accordo.

3514

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIELTE

Mod. 7 bis.

VERBALE PER PEREQUAZIONE STIPENDI E SALARI
DEI DIPENDENTI DELLA SIELTE DI NAPOLI DAL I-3-1944

L'anno 1944 addì 5 agosto, nei locali della Sielte di Napoli in Via dei Mille 61, si sono riuniti la Direzione della Sielte e la Commissione interna aziendale per concludere il seguente accordo di perequazione degli stipendi e salari dei dipendenti di Napoli della Società.

Sono presenti per la Direzione della Sielte l'Ing. Alfonso Guidetti, nella sua qualità di Procuratore della Società, assistito dall'Ing. Michele Maffei, Reggente la Filiale di Napoli, e per la Commissione Interna della Sielte di Napoli i sigg. Falco Raffaele e Marino Renato (per gli impiegati) Giannelli Antonio (per gli operai); Assenti giustificati gli operai Conte Mario e Tomei Giuseppe, della Commissione, distaccati provvisoriamente per lavori della Società a Roma.

Si premette che gli accordi contenuti nel presente verbale avranno decorrenza retroattiva dal 1° marzo 1944 e che gli accordi stessi riguardano le categorie comprese nell'esistente contratto di lavoro.

Dopo ampia e cordiale discussione nonchè accurato esame della situazione delle categorie di ogni singolo dipendente della Sielte di Napoli si sono raggiunti i seguenti accordi:

Perequazione stipendi impiegati - lo stipendio mensile base in atto, goduto da ciascuno impiegato, maggiorato dall'aumento di cui all'ordine Regionale 2 dell'II-12-43, più l'indennità di presenza, più la media degli assegni familiari ricevuta di L. 253.50 al mese per ogni impiegato, più l'aliquota della 13ª mensilità, il tutto al netto di tutte le ritenute e contributi di legge, sarà aumentato della percentuale appresso indicata per ciascuna categoria.

Dallo stipendio netto così concordato sarà tolta la media degli assegni familiari di L. 253.50 mensile e quindi aggiunti gli assegni familiari effettivi spettanti a ciascuno.

Quanto sopra e ciò che segue risulta dettagliatamente in cifre dalle relative 2 tabelle (I e 2), compilate dalla Sielte di Napoli assistita dalla Commissione Interna, che si allegano al presente verbale, a corredo e precisazione.

Il seguente prospetto pone in evidenza la perequazioni fissate per singola categoria e per 1/12 dei 13 stipendi annui percepiti dagli impiegati:

Categoria	Stipendio Alleati	Stipendio medio	Aumenti percentuali e manuali mensili Differenza	Aumenti percentuali e manuali mensili 1 unità
I^	5.350	6.058	-	-
II^ uomini	4.500	3.758.45	741.55	19.73
III^ A "	3.850	2.767.95	1082.05	39.08
III^A (donne)	2.800	2.059.--	741.--	36.--
III^B	2.700	1.511.30	685.70	45.37

0835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIELTE

seguito verbale perequazione dipendenti Sielte Napoli

Mod. 7 bis

Tutti gli stipendi mensili netti come sopra concordati sono fissati per 200 ore lavorative mensili non comprendendo gli intervalli per i pasti.

Come sopra è detto gli stipendi concordati sono al netto di ritenute e contributi di legge, prima a carico del personale e cioè : Cassa Previdenza 2 % per i non soggetti all'assicurazione Sociale, Cassa Previdenza I % e Assicurazione Sociale media 0.50 per chi soggetto, Cassa Mutua I %, R. . 0,16 % su imponibile stipendio e su quota ditta per Previdenza.

Le ritenute di cui al precedente periodo saranno portate dalla Ditta in aumento agli stipendi netti, come sopra concordato, di modo che, nella compilazione degli stipendi, togliendo le ritenute stesse tornino gli stipendi netti mensili da corrispondere come sopra fissato. Da ciascuno degli stipendi concordati, che solo per il raffronto ora sono stati fissati per I2 mensilità annue, sarà tolta l'aliquota della I3ª mensilità che sarà accantonata e pagata dalla Ditta agli impiegati a fine d'anno, come di consueto.

Perequazione paghe operai - la paga giornaliera base in atto, goduta da ciascuno operaio, maggiorata dell'aumento di cui all'O. .2 dello I.I2.I943, più l'indennità di presenza, più la media degli assegni familiari, ricavata di L. 7.85 al giorno per ogni operaio, più l'aliquota della 53ª settimana, il tutto al netto di tutte le ritenute e contributi di legge sarà aumentata della percentuale appresso indicata per singola categoria e sottocategoria.

Dalla paga netta così concordata sarà tolta la media degli assegni familiari di L. 7.85 giornaliere e quindi aggiunti gli assegni familiari effettivi spettanti a ciascuno.

Quanto sopra a ciò che segue risulta dettagliatamente in cifre dall'apposita tabella n. 3, compilata dalla Sielte Napoli, assistita dalla Commissione Interna, che si allega al presente verbale , a corredo e precisazione.
Il seguente prospetto pone in evidenza le perequazioni fissate per singola categoria e per paghe giornaliere percepite dagli operai comprendive dell'aliquota della 53ª settimana :

Aumenti percentuali e massimi giornalieri

Categoria	Addetti	Paga giornaliera Media	Differenza	3 [illegible] Totale
I^ specializzati	I25	84	4I -	40.8
II^ qualificati	II5	74	4I	55.4
III^ comuni	I00	66.I0	33.90	5I.28
Apprend.sup.I7 an.	55	37.70	I7.30	45.80
" ind.I7 an.	40	30.90	9.I0	29.I2

0830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SIELTE

seguito verbale peraquazione dipendenti Sielte Napoli

Mod. 7 bis

Tutte le paghe massime nette sono sopra concordate sono fissate, per ore 8 giornaliere di lavoro, non comprendendo gli intervalli per i pasti.

Come sopra è detto, le paghe concordate sono al netto di tutte le ritenute e contributi di legge, prima a cerico del personale e cioè : Assicurazione Sociale media 0.50 % - Cassa Mutua 2.25 % - R.M.T. media 3 % - contributi famiglie richiamati alle armi 2 % sulle somme non soggette a R.M. -

Le ritenute di cui sopra al precedente periodo saranno portate dalla Ditta in aumento alle paghe nette, come sopra concordato, di modo che, nella compilazione dei fogli paghe, togliendo le ritenute stesse, tornino le paghe nette giornaliere da corrispondere come sopra fissate.

Della paga giornaliera concordata per singolo operaio sarà tolta anche l'aliquota della 53ª settimana che sarà accantonata e pagata dalla Ditta a fine d'anno, come di consueto.

---

3) Miglioramento categorie per alcuni impiegati - L'Ing. Guidetti accedendo alla richiesta della Commissione interna di rivedere le categorie per qualche impiegato, dà assicurazione che ciò sarà fatto appena potrà prendere contatto con la Presidenza della Società.

Letto, approvato e sottoscritto -

0837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Col. Smith

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

17 August, 1944

SUBJECT: Soc. An. Industria Autobus Palermo

TO : Region I (Attention Labour Office)

1. A communication has been received from the "Lega Lavoratori Dipendenti, Soc. An. Industria Autobus" Palermo, asking for assistance by reason of the suspension of the petrol allowance to the Company, a copy of which has been sent to you, it is understood.

2. In order that we may be able to reply adequately will you please inform this office as soon as possible in what circumstances this petrol allowance was suspended and if the suspension be permanent or temporary, and if the latter for what duration it will apply.

J. C. BABCOCK
Major, S.R.
A/D/Director
Labor Sub-Commission

61 3510

0838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUBCOMMISSION
APO 374

17 August 1944

SUBJECT: Soc. An. Industria Autobus Palermo

TO : Region I (Occupation Labour Office)

1. A communication has been received from the "Liga Lavoratori Dipendenti, Soc. An. Industria Autobus" Palermo, asking for assistance by reason of the suspension of the petrol allowance to the Company. A copy of which has been sent to you, it is understood.

2. In order that we may be able to reply adequately will you please inform this office as soon as possible in what circumstances this petrol allowance was suspended and if the suspension be permanent or temporary, and if the latter for what duration it will apply.

J. O. BABBAGE
Major, G.S.
A/D/Director
Labor Sub-Commission

3509

0839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Società Italiana
PER LE
Strade Ferrate del Mediterraneo
Società anonima con Sede in Milano Capitale Sociale L. 90.338.850 interamente versato

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI
C. P. C. ROMA N. 81404

N. 185 / P

ROMA, 5 Agosto 1944 19 - X
Via Nizza, 35 - Telef. 862-252

OGGETTO

Spett. Commissione Alleata di Controllo
presso il Quartier Generale
R O M A

In adesione a quanto richiesto da codesta Spett. Commissione, con la nota in data 1° c.m. si ha il pregio di comunicare quanto segue :

La scrivente Direzione delle Costruzioni della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo esplica una attività esclusivamente edile e pertanto il dipendente personale si è sempre considerato inquadrato nell'Industria e regolato: i Dirigenti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali 28 Ottobre 1937, gli impiegati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dall'Industria, stipulato il 5 agosto 1937; gli operai dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 luglio 1936 per gli addetti all'Industria Edilizia.

3548

(1)

Stipendi base lordi attuali

Amministrativamente il personale si è suddiviso in: Dirigenti; Impiegati ammessi al beneficio del trattamento speciale di previdenza aziendale; impiegati godenti del trattamento di previdenza degli Impiegati dell'Industria; operai.

./.

Indirizzo postale: DIREZIONE COSTRUZIONI SOCIETA S. F. DEL MEDITERRANEO - VIA NIZZA, 35 - ROMA
Indirizzo telegrafico: MEDITERR. - COSTRUZIONI - ROMA

LA - 7-939 (500)

0840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D I R I G E N T I

N. 12 (N. 1 Ing.Capo Sup. ; " 4 Ingg. Capo ; " 7 Capi Sez.Princ.)

Competenze lorde costituite da tre voci (stipendio - indennità di residenza a Roma o di campagna - sussidio caroviveri) da un minimo globale di L. 3.455,25 ad un massimo di L.4.423 mensili.

Ritenute sulle competenze:

- previdenza aziendale (6 % sull'importo totale lordo)
- R.M. (8,16 % sull'importo totale lordo depurato della quota della previdenza

Impiegati ammessi al beneficio del trattamento speciale di previdenza aziendale

N. 21 (N. 4 di 1ª Cat. "Tecnici" (Capi Sezione); " 2 " 1ª " " Amministrativi" (Capi Ufficio); " 6 " 2ª " "Tecnici" (Capi Reparto, Aiutanti); " 5 " 2ª " "Amministrativi" (Segretari Cont.); " 2 " 3ª " "Tecnici" (Disegnatori, Assistenti)

Competenze lorde costituite c.s. da un minimo di L. 3.094 a un massimo di L. 3.855 per la 1ª Cat.; da L. 2.721,10 a L. 3.210,50 per la 2ª Cat.; da L. 2.236 a L.2.544 per la 3ª Categoria.

Ritenute sulle competenze:

- previdenza aziendale (6 % sull'importo lordo della sola voce stipendio
- quote assic. sociali obblig. (per il personale che vi è soggetto)
- contributo C.M.M. (1 % sull'importo delle competenze lorde)
- R.M. (8,16 % sull'importo totale lordo depurato delle quote di previdenza e assicurazioni sociali)

Impiegati godenti del trattamento di previdenza degli impiegati dell'Industria

N. 23 (N. 2 di 1ª Cat. " Tecnici " (Capi Sezione); " 3 " 2ª " " Tecnici " (Capi Reparto, Aiutanti); " 4 " 2ª " "Amministrativi" (Segretari Cont.); " 8 " 3ª " " Tecnici " (Disegnatori, Assistenti); " 6 " 3ª " "Amministrativi" (Aiuto di Segreteria)

Impiegati d'ordine

Competenze lorde costituite c.s. da un minimo di L.3.710 a un massimo di L.3.790 per la 1ª Cat.; da L. 1.430 a L. 3.022 per la 2ª Cat.; da L. 910 a L. 2.354 per la 3ª Categoria.

0841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O P E R A I

N. 1 Cianografo
" 1 Capo Usciere
" 3 Portieri
" 1 Fattorino autista

N. 6

Competenze lorde mensili costituite da tre voci c.s.; esse vanno da un minimo di L. 1.133,35 a un massimo di L. 1.900,25.

Dette competenze risultano distinte in due quote: una rappresentante le competenze al 22 Marzo 1939 e sulle quali viene applicata la ritenuta di R.M. 4,08 %, l'altra rappresentante l'insieme degli adeguamenti salariali concessi successivamente e sui quali viene applicata la ritenuta del 2 % a favore famiglie richiamati.

Ritenute sulle competense :

- previdenza aziendale (6 % della sola voce stipendio per N. 3 operai;
- quote assic.soc. obblig. (esclusi 2 operai che hanno maturato il diritto a pensione)
- R.M. (4,08 % sull'importo totale lordo della 1ª quota depurato delle quote per prev. aziend. e assic. sociali obblig.
- Contr.straord. a favore famiglie richiamati (2 % del totale lordo della 2ª quota depurato delle quote per prev.aziend. e assicur. sociali obbligatorie

N. 1 Capo Squadra

" 1 Magazziniere
" 1 Guardiano

a L. 5,68 all'ora - soggetto alle sole ritenute per assicur. sociali obblig. e contributo C.M.M.

addetti alla guardiania di materiali con paga giornaliera di L. 56,55 - soggetti alle ritenute per R.M. (4,08 %) pro famiglie richiamati (2 %) C.M.M. (2,50 %) quote assic.sociali obbligatorie.

" 3 Caruggiatori
1 Guardiano

addetti alla costruzione della F.E.3507 paga oraria di L. 4,80 soggetti alle ritenute per assic.sociali obblig.; C.M.M. e contrib. 2 %

" 1 Portinaio

addetto al palazzo sociale di Via Nizza N. 35 paga mensile L. 748,00 - soggetto alla ritenuta del 2 % pro famiglie richiamati e C.M.M.

Supplemento di servizio attivo lordo

(Non viene corrisposto)

0841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(3)

Assegno temporaneo di guerra

Non viene corrisposto

(4)

Aggiunta di famiglia

Vengono corrisposti gli assegni familiari a dirigenti, impiegati ed operai che ne hanno diritto, in base alla legge 6 Agosto 1940 N. 1278 sulla istituzione della " Cassa Unica Assegni Familiari " gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed alle successive disposizioni che ne aumentavano la misura.

(5)

Indennità di bombardamento e di allarme

Viene corrisposta l'indennità di presenza istituita con Contratto Nazionale Interconfederale 21 Aprile 1943, in misura (dal 1° dicembre 1943) di L. 15,00 giornaliere per gli uomini e di L. 10,00 per le donne.

(6)

Premio mensile per lavoro straordinario, chiamato anche premio di presenza o premio di operosità e rendimento.

Non viene corrisposto

(7)

Gratifiche periodiche

a) - Premio di operosità e rendimento - La corresponsione di tale premio non è prevista.

b) - Tredicesima mensilità - Viene corrisposta alla vigilia di Natale agli Impiegati, in base all'art. 13 del Contratto Collettivo 5 Agosto 1937, in misura in tutto eguale a quella dello stipendio mensile (esclusi gli assegni familiari); agli operai in base all'art. 5 dell'accordo 7 gennaio 1944 in misura di 192 ore.

Il pagamento di tale mensilità per l'anno 1943 è stato effettuato in base alle competenze percepite dal 1° dicembre 1943.

Oltre tale 13ª mensilità, nel corso dell'anno, non ne vengono

0843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

corrisposti altre.

(8)

Compensi vari

Non vengono corrisposti

(9)

Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute

Nelle attuali contingenze il personale non ha occasione di recarsi fuori residenza. Eventualmente viene corrisposta una diaria in misura stabilita dalle disposizioni date con l'accordo Nazionale 1° Agosto 1939 e dai Contratti Provinciali Integrativi per le Provincie di Roma, Potenza e Catanzaro.

Nei casi di trasloco vengono rimborsate le spese per il trasporto personale dell'Agente e della Famiglia, quelle per il bagaglio, per l'imballaggio delle masserizie ecc.; viene corrisposta inoltre la diaria per la durata del viaggio ed in più per giorni nei quali l'Agente è in attesa dell'arrivo del mobilio.

(10)

Premi di nuzialità e natalità

Vengono eventualmente richiesti direttamente dagli interessati all'I.N.P.S. che li corrisponde in base alle norme dettate dal R.D.L. 14 Aprile 1939 N.636

(11)

Lavoro straordinario

3506

Normalmente non viene effettuato.

Per gli impiegati viene eventualmente compensato in base all'art. 8 del citato Contratto Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'Industria 5 Agosto 1937; per gli operai in base all'accordo Interfederale 31 gennaio 1941.

(12)

Lavoro serale e notturno

Non viene effettuato. Eventualmente sarebbe compensato in base al citato art. 8 del Contratto Collettivo, tenendo presenti le modificazioni ap-

0844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

portate con l'altro Contratto Collettivo 1° luglio 1941.

(13)

Eventuali modifiche di stipendio

A decorrere dal 1° Dicembre 1943 gli stipendi e le paghe vennero aumentatd nella misura del 30 % sino alla concorrenza di L. 2.500 mensili; per la parte di emolumenti superiori venne applicato l'aumento del 15 %.

(14)

Diritti vari

Non è prevista la corresponsione di diritti.

(15)

Ritenute

Si fa riferimento a quanto scritto nel comma (1)

(16)

Mensilità di emergenza

a) - a tutto il dipendente personale impiegatizio ed agli inservienti d'ufficio è stata corrisposta una mensilità di stipendio nel giugno c.a.

b) - altre mensilità non erano state precedentemente corrisposte;

c) - nella misura di detta mensilità venne tenuto conto del complesso delle competenze mensili depurate delle relative ritenute e senza assegni familiari.

d) - non è stato effettuato alcun rimborso

e) - tale anticipo venne disposto dalla Direzione Generale della Società.

(17)

Elenco numerico del personale dipendente dalla Direzione delle Costruzioni

Si fa riferimento a quanto scritto al comma (1)

(18)

Come si è indicato, il rapporto di lavoro è regolato :

- per i Dirigenti, dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali stipulato il 28 Ottobre 1937;
- per gli Impiegati, dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per

0845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gli Impiegati dell'Industria, stipulato in data 5 Agosto 1937 e da Contratti integrativi in data :

30 Agosto 1939 per Roma
30 Settem. " " Potenza
6 Dicem. " " Soveria Mannelli (Catanzaro)

per gli operai, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 luglio 1936 per gli addetti all'Industria Edilizia ed Affini e dal Contratto Collettivo 25 Febbraio 1938 per gli operai Edili ed Affini di Roma e Provincia.

Presso questa Direzione presta pure servizio, distaccato dalla Direzione Esercizio della Ferrovia Centrale Umbra, un tecnico con la qualifica di Capo Ufficio Principale al quale viene praticato il trattamento in vigore per il personale addetto a quella Ferrovia giusta il Contratto Collettivo di lavoro per la Ferrovia Centrale Umbra stipulato il 15 maggio 1940.

Le competenze mensili che gli vengono corrisposte sono costituite da tre voci (stipendio - indennità residenza - caroviveri) per complessive L. 2.643,10.

Allo stesso viene corrisposto in più un assegno ad personam, per disagiata residenza a Roma di L. 723,75 mensili lorde e una indennità di presenza in misura di L. 18 giornaliere.

IL DIRETTORE DELLE COSTRUZIONI
DELLA SOCIETÀ [illegible]
(Dr. Ing. Enrico Nicolis Pierelli)

3505

Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo

DIREZIONE GENERALE
SOPRINTENDENZA DI ROMA

CAPITALE L. 90.338.850
INTERAMENTE VERSATO

INDIRIZZI:
C. F. C. Roma N. 81404
POSTA: Soprintendente Soc. S. F. del Mediterraneo - Via Nizza, 35 - Roma
TELEGRAFO: Mediterr Soprintendente - Roma
TELEFONO: 862-252

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL
COMMISSION
LABOR SUB - COMMISSION
APO 394
R O M A
Via V. Veneto

Vostra: N° Circolare del 1° Agosto U.s.

NOSTRA: N. 675 - 1/0

ROMA, 5 Agosto 1944

OGGETTO: Informazioni

Rispondiamo alla Vs/ Circolare del 1° Agosto per segnalarVi che questo Ufficio è una rappresentanza della Direzione Generale della Società avente sede a Milano. In conseguenza degli eventi bellici che ci hanno tenuto per lungo tempo isolati inizialmente con Aziende concesse alla ns/ Società (Ferrovie Calabro Lucane, Ferrovie Centrale Umbra e Ferrovia Appennino Centrale), l'attività dell'ufficio è stata notevolmente ridotta con conseguente riduzione di orario di lavoro e di personale addetto.

Attualmente fra il personale impiegatizio e salariato abbiamo solo due dipendenti e precisamente un Segretario ed un Usciere.

3504

Diamo qui di seguito i dati richiestici:

	Segretario	Usciere
1) Stipendio base lordo attuale	£. 1.794.==	£. 1.235.=
2) Aggiunta di famiglia (Assegni familiari)	sono corrisposti secondo le vigenti disposizioni di legge dell'I.N.P.S.	
3) Indennità di bombardamento e di allarmi (giornaliera e per		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL
COMMISSION
LABOR SUB - COMMISSION
APO 394

R O M A

Via V. Veneto

Vostra: N. Circolare del 1° Agosto C.a.

NOSTRA: N. 675 - 1/0

ROMA, 5 Agosto 1944

OGGETTO: Informazioni

Rispondiamo alla Vs/ Circolare del 1° Agosto per segnalarVi che questo Ufficio è una rappresentanza della Direzione Generale della Società avente sede a Milano. In Conseguenza degli eventi bellici che ci hanno tenuto per lungo tempo isolati inizialmente con Aziende concesse alla ns/ Società (Ferrovie Calabro Lucane, Ferrovie Centrale Umbra e Ferrovia Appennino Centrale), l'attività dell'ufficio è stata notevolmente ridotta con conseguente riduzione di orario di lavoro e di personale addetto.

Attualmente fra il personale impiegatizio e salariato abbiamo solo due dipendenti e precisamente un Segretario ed un Usciere.

3504

Diamo qui di seguito i dati richiestici:

	Segretario	Usciere
1) Stipendio base lordo attuale	£. 1.794.==	£. 1.235.=
2) Aggiunta di famiglia (Assegni familiari)	sono corrisposti secondo le vigenti disposizioni di legge dell'I.N.P.S.	
3) Indennità di bombardamento e di allarmi (giornaliera e per giorni di effettiva presenza)	£. 18.==	£. 18.==

./.

MECABLIA ROMA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Segretario	Usciere
4) Gratifiche periodiche (gratifica annuale fissa di Contratto)	£. 6.000.==	——
5) 13ª mensilità (viene Corrisposta secondo il vigente Contratto di lavoro impiegati privati).		
6) Indennità di residenza	£. 416.==	——
7) Caro viveri	" 149.50	——

Ritenute

Quelle di leggi e di contratto e cioè:			
Ricchezza Mobile	"	8,16%	2%
Cassa Malattia	"	3 %	2.50
Previdenza	"	6 %	——

Lavoro straordinario, serale o notturno:

Non viene eseguito data la riduzione dell'orario normale.

Eventuali modifiche di stipendio:

Aumento 30% - applicato dal 1° Dicembre 1943 in seguito a disposizioni del Cessato governo.-

Mensilità di emergenza:

è stata Corrisposta una mensilità di emergenza nel mese di Giugno c.a.

Non c'è regolamento organico ed il trattamento veniva regolato a suo tempo dai Contratti di lavoro nazionali secondo le leggi e disposizioni del Cessato regime.

SOCIETÀ ITALIANA SS. FF. MEDITERRANEO
IL RAPPRESENTANTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) Gratifiche periodiche (gratifica annuale fissa di Contratto) £. 6.000.== —

5) 13^ mensilità (viene Corrisposta secondo il vigente Contratto di Lavoro impiegati privati).

6) Indennità di residenza £. 416.== —

7) Caro viveri " 149.50 —

Ritenute

Quelle di leggi e di contratto e cioè:

Ricchezza Mobile	"	8,16%	2%
Cassa Malattia	"	3 %	2.50
Previdenza	"	6 %	—

Lavoro straordinario, serale o notturno:

Non viene eseguito data la riduzione dell'orario normale.

Eventuali modifiche di stipendio:

Aumento 30% - applicato dal 1° Dicembre 1942 in seguito a disposizioni del Cessato governo.-

Mensilità di emergenza:

è stata Corrisposta una mensilità di emergenza nel mese di Giugno c.a.

Non c'è regolamento organico ed il trattamento veniva regolato a suo tempo dai Contratti di lavoro nazionali secondo le leggi e disposizioni del Cessato regime.

SOCIETÀ ITALIANA SS. FF. MEDITERRANEO
IL SOPRINTENDENTE
P. Piazzini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Miss Zaniewil

SOCIETA' ITALIANA STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Rome, August 5, 1944

SUBJECT: Informations

In answer to your circular of August 1st we call your attention that this Office is an agency of the General Administration of the Head Office of Milan. In consequence of the war, which kept us isolated for long time with concerns granted to our "Societa" (Calabro Lucane, Umbra Central R.R. and Appennino Centrale R.R.)the activity of our office has been very much reduced with consequent reduction of working hours and of the personnel.

At present we have only two men: a secretary and a doorman.

Here below are the statistic asked for :

	Secretary	Doorman
1 - Actual gross salary	L. 1.794,-	L. 1.235,-
2 - Family addition (family allowance)	are corrisponded according to the law in force of the I.N.P.S.	
3 - Indeminity of bombardment and alarms (daily and for the days of presence)	L. 18,-	L. 18,-
4 - Periodical gratifications (yearly fixed gratification of contract)	L. 6.000,-	----
5 - 13th monthly (it is corresponded according to the law in force of the work contract for private employees)	L. 416,-	----
6 - Indemnity of residence	L. 149,50	----
7 - High cost of living		

Deductions :

3503

Those laws in force and of contract that is :		
Revenue taxes	8,16%	2%
Cash for illness	3 %	2,50%
Contingency fund	6 %	----

Onerwork, evening or night:

It is not done because of the reduced normal working hours

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Eventual modifications of salary:

Increase (of salary) 30% applied from December 1st, 1943 in consequence to the order of the old regimen.

Emergency salary

In the month of June 1944 an emergency reward salary has been paid.

There is no organic regulation and the provision was regulated by the national work contract according to the laws and orders of the old regimen.

SOCIETA' ITALIANA SS. FF. MEDITERRANEO
Il Soprintendente
F. Flamini

3582

0852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Miss Beniamin

SOCIETA' ITALIANA STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

SUBJECT: Informations

Rome, August 5. 1944

In answer to your circular of August 1st we call your attention that this Office is an agency of the General Administration of the Head Office of Milan. In consequence of the war, which kept us isolated for long time with concerns granted to our "Societa'" (Calabro Lucane, Umbra Central R.R. and Appennino Centrale R.R.)the activity of our office has been very much reduced with consequent reduction of working hours and of the personnel.

At present we have only two men' a secretary and a doorman.

Here below are the statistic asked for :

	Secretary	Doorman
1 - Actual gross salary	L. 1.794.-	L. 1.235.-
2 - Family addition (family allowance)	are corrisponded according to the law in force of the I.N.P.S.	
3 - Indemnity of bombardment and alarms (daily and for the days of presence)	L. 18.-	L. 18.-
4 - Periodical gratifications (yearly fixed gratification of contract)	L. 6.000.-	----
5 - 13th monthly (it is corresponded according to the law in force of the work contract for private employees)		
6 - Indemnity of residence	L. 426.-	----
7 - High cost of living	L. 149.50	----

3501

Deductions :

Those laws in force and of contract that is :		
Revenue taxes	8.16%	2%
Cash for illness	3 %	2.50%
Contingency fund	6 %	-----

Overwork, evening or night:

It is not done because of the reduced normal working hours

0853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Eventual modifications of salary:

Increase (of salary) 30% applied from December 1st, 1943 in consequence to the order of the old regimen.

Emergency salary

In the month of June 1944 an emergency reward salary has been paid.

There is no organic regulation and the provision was regulated by the national work contract according to the laws and orders of the old regimen.

SOCIETA' ITALIANA DI. FF. MEDITERRANEO
Il Soprintendente
F. Flamini

3500

0854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Miss Beniamin

SOCIETA' ITALIANA STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

SUBJECT: Informations

Rome, August 5, 1944

In answer to your circular of August 1st we call your attention that this Office is an agency of the General Administration of the Head Office of Milan. In consequence of the war, which kept us isolated for long time with concerns granted to our "Societa'" (Calabro Lucane, Umbra Central R.R. and Appennino Centrale R.R.)the activity of our office has been very much reduced with consequent reduction of working hours and of the personnel.

At present we have only two men: a secretary and a doorman.

Here below are the statistic asked for :

	Secretary	Doorman
1 - Actual gross salary	L. 1.794,-	L. 1.235,-
2 - Family addition (family allowance)	are corrisponded according to the law in force of the I.N.F.S.	
3 - Indemnity of bombardment and alarms (daily and for the days of presance)	L. 18,-	L. 18,-
4 - Periodical gratifications (yearly fixed gratification of contract)	L. 6.000,-	----
5 - 13th monthly (it is corresponded according to the law in force of the work contract for private employees)		
6 - Indemnity of residence	L. 416,-	----
7 - High cost of living	L. 149,50	----

M 3499

Deductions :

Those laws in force and of contract that is :		
Revenue taxes	8,16%	2%
Cash for illness	3 %	2,50%
Contingency fund	6 %	-----

Overwork, evening or night:

It is not done because of the reduced normal working hours

0855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Eventual modifications of salary:

Increase (of salary) 30% applied from December 1st, 1943 in consequence to the order of the old regimen.

Emergency salary

In the month of June 1944 an emergency reward salary has been paid.

There is no organic regulation and the provision was regulated by the national work contract according to the laws and orders of the old regimen.

SOCIETA' ITALIANA SS. FF. MEDITERRANEO
Il Soprintendente
F. Flamini

0856

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGA LAVORATORI DIPENDENTI
Soc. An. Industrie Autobus
PALERMO

Palermo li, 20 luglio 1944

n. 17 di prot.

Oggetto: Mancata assegnazione carburante

On.MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISPETTORATO GEN. DELLA MOTORIZZAZIONE — ROMA
On.MINISTERO DEL COMMERCIO INDUSTRIA E LAVORO — ROMA
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO (Ufficio Lavoro) — ROMA

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO (UFFICIO LAVORO) — PALERMO
S.E.ALTO COMMISSARIO — PALERMO
S.E.IL PREFETTO — PALERMO
SIG.SINDACO — PALERMO
ISPETTORATO COMP.LE A.C.C. T.C. — PALERMO
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO — PALERMO
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO — PALERMO
CAMERA DEL LAVORO — PALERMO

3497

I rappresentanti di categoria del personale dipendente della Soc.An.Industrie Autobus espongono quanto appresso:

Il 3 luglio la Società AMA avendo avuto interrotta l'assegnazione di carburante da parte delle Autorità Alleate, fu costretta in un primo tempo a porre in ferie tutto il personale di movimento ed in secondo tempo, essendo venuta a cessare la probabilità di una eventuale assegnazione, a licenziare il personale stesso.

Tale provvedimento abbastanza doloroso ove si pensi che ha colpito ben 200 dipendenti con un carico familiare medio di cinque persone, non può essere assolutamente accettato dal personale che si vede buttato sul lastrico specie nell'attuale momento in cui anche chi lavora risente fortemente dell'alto costo di vita per nulla adeguato ai propri introiti.

La mancata assegnazione di carburante non costituisce la cessazione dell'esercizio o dell'attività sociale, ma soltanto una sospensione, la durata della quale non può certamente subordinarsi a quella della guerra poichè una città come la nostra, fortemente, duramente e dolorosamente colpita da incursioni aeree, non può essere tenuta priva di mezzi di comunicazione, per quanto finora ridotti, che l'allaccino alle borgate dove vivono ancora molti sfollati privi delle loro abitazioni cittadine.

La Società finora nulla ha lasciato intentato per ottenere il ripristino dei propri servizi e contemperare in tal modo gli interessi del proprio personale e quelli del pubblico cittadino.

In tale opera è stata affiancata dai rappresentanti di questa Lega, ma finora nessuna disposizione o provvedimento favorevole è stato preso.

Il personale, non potendo accettare come equo il provvedimento di licenziamento per i motivi su accennati e per l'indisponibilità di lavoro altrove, chiede:

1°-che venga sospeso il provvedimento di licenziamento, doloroso per tutti ed in special modo per

0857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

coloro che dalla fondazione della Società sono alle sue dipendenze;
2°-che gli venga corrisposto ugualmente il salario attingendo le fonti di esso dai passati guadagni effettuati dalla SAIA con il lavoro assiduo e tenace dei propri dipendenti sempre al proprio posto di lavoro anche quando le dolorose vicende dell'attuale guerra le avrebbero consigliato a mettere in salvo la propria pelle, cosa che non ha fatto sia per il sentimento del dovere che per le precarie condizioni finanziarie in cui la tenevano costretta avivare la retribuzione minima della qualefruiva e fruisce.

Qualora la Società obietti che le proprie risorse non lo consentono la corresponsione di cui sopra, si chiede a tutte le autorità in indirizzo che promuovano con la sollecitudine che il caso richiede, quelle opportune disposizioni atte a mettere in condizioni la Soc.SAIA di corrispondere la paga ai propri dipendenti a mezzo di sussidi accordabile dalla Stato, come del resto avvenne durante la guerra mondiale per i pubblici servizi di trasporto in concessione.

Quest'ultimo provvedimento, mentre metterebbe in condizioni il personale di vivere, non sarebbe certamente equo per la Società che vivrebbe introiti e non di esiti.

All'uopo è da tener presente che essa nel luglio dello scorso anno fu per la prima volta costretta a sospendere i propri servizi per circa 40 giorni.

In tale occasione L'Azienda diede prova di alto e profondo spirito di comprensione corrispondendo la paga, nella misura del 50%, al personale inoperoso.

Inoltre requisizioni di vetture all'inizio dell'attuale guerra, danni al materiale per effetto di incursioni aeree, altissimo costo del materiale stesso ed approvvigionamento di esso dal mercato nero e riduzione dei propri servizi con conseguenti deleteri sovraccarichi delle vetture in circolazione, riconosciamo che hanno posto la Società medesima in condizioni, non certo favorevoli, di esercizio.

Per tanto l'assegnazione del fabbisogno mensile di carburante, che si aggira sulle 35 Ton., sarebbe il provvedimento più favorevole sia per gli interessi della cittadinanza, costretta a percorrere chilometri in condizioni termiche, di salute e di calzature svantaggiosissime, sia per i dipendenti che traggono i mezzi di vita dal proprio lavoro, sia infine per la Società che in ogni tempo ha dimostrato la propria comprensione e collaborazione dotando, anche con non lievi sacrifici, la città di Palermo di mezzi di trasporto delle più recenti costruzioni e fra i migliori d'Italia.

Non dubitiamo dell'interessamento, il più possibile sollecito, delle Autorità competenti e, nell'attesa dei favorevoli provvedimenti invocati ci rassegniamo

Con distinta osservanza.

IL PRESIDENTE
(Biagio Royes)

P.S. Si allegano gli ordini di servizio diramati in proposito dall'Azienda

Translation by G. Baldazzi

1c

INDIPENDENT UNION WORKERS
Autobus Industry Ltb
P A L E R M O

20 July 1944

SUBJECT: Failure of Petrol delivery

TO :	THE COMMUNICATIONS' MINISTRY - MOTORIZATION'S GENERAL ISPECTORSHIP	R O M E
" :	THE COMMERCE, INDUSTRY AND LABOR MINISTRY	R O M E
" :	" ALLIED CONTROL COMMISSION (LABOR OFFICE)	R O M E
H.EX.	THE HIGH COMMISSIONER	P A L E R M O
H.EX.	THE "PREFETTO"	P A L E R M O
H.EX.	THE MAYOR	P A L E R M O
M.C. AND T.C.	COMPARTIMENTAL INSPECTORATE	P A L E R M O
REGIONAL LABOR	OFFICE	P A L E R M O
PROVINCIAL LABOR	OFFICE	P A L E R M O
LABOR CHAMBER		P A L E R M O

The representatives of the personnel's categories in the employ of the "Autobus Industry Ltd " have the honour to make known the following.

On the 3rd of July the S.A.I.A. Co. as a result of the suspension of petrol allowances on the part of Allied Authorities, was obliged first to put on vacancy all its travelling personnel, and afterwards, being altogether ceased the probability of getting again such allowances, it was compelled to dismiss the said personnel

This was a painful measure, indeed that has endangered 200 employees, everyone of which with an average burden of five family's members. It is a measure that can't be accepted by the personnel, which finds itself thrown out of employment at a moment in which, <u>even those who are working</u> are suffering on account of the high cost of living, which is absolutely out of proportion with the workers' incomes.

The failure of granting the petrol' allowance does not implies the stopping, but only a suspension of the Firm's activity. Neither this suspension might possibly be for the whole duration of the war, because a town like ours, strongly, and terribly striked by aereal incursions, could'nt possibly be left without those means of communication-although for the moment reduced-that are connecting it with its suburbs, where there are yet so many refugees deprived of their urban homes.

The company has done everything in its power in order to resume its services, so as to harmonize the personnel's interest with that of the public.

In that attempt it has been assisted by the representatives of the Union Workers, but-up to the present-no favourable disposition or provision have been taken.

As the personnel on account of the above mentioned reasons is not inclined to accept as just the measures of its dismissal also for the impossibility to find employment elsewhere, it has taken the step of setting forth the following claims:

1° - suspension of the dismissal' measure, which is painful 3496
for all, but especially

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" : " ALLIED CONTROL COMMISSION (LABOR OFFICE) PALERMO
H.EX. THE HIGH COMMISSIONER PALERMO
H.EX. THE "PREFETTO" PALERMO
H.EX. THE MAYOR PALERMO
M.C. AND T.C. COMPARTIMENTAL INSPECTORATE PALERMO
REGIONAL LABOR OFFICE PALERMO
PROVINCIAL LABOR OFFICE PALERMO
LABOR CHAMBER PALERMO

The representatives of the personnel's categories in the employ of the "Autobus Industry Ltd " have the honour to make known the following.

On the 3rd of July the S.A.I.A. Co. as a result of the suspension of petrol allowances on the part of Allied Authorities, was obliged first to put on vacancy all its travelling personnel, and afterwards, being altogether ceased the probability of getting again such allowances, it was compelled to dismiss the said personnel

This was a painful measure, indeed that has endangered 200 employees, everyone of which with an average burden of five family's members. It is a measure that can't be accepted by the personnel, which finds itself thrown out of employment at a moment in which, even those who are working are suffering on account of the high cost of living, which is absolutely out of proportion with the workers' incomes.

The failure of granting the petrol' allowance does not implies the stopping, but only a suspension of the Firm's activity. Neither this suspension might possibly be for the whole duration of the war, because a town like ours, strongly, and terribly striked by aereal incursions, could'nt possibly be left without those means of communication-although for the moment reduced-that are connecting it with its suburbs, where there are yet so many refugees deprived of their urban homes.

The company has done everything in its power in order to resume its services, so as to harmonize the personnel's interest with that of the public.

In that attempt it has been assisted by the representatives of the Union Workers, but-up to the present-no favourable disposition or provision have been taken.

As the personnel on account of the above mentioned reasons is not inclined to accept as just the measures of its dismissal also for the impossibility to find employment elsewhere, it has taken the step of setting forth the following claims:

3496

1° - suspension of the dismissal' measure, which is painful for all, but especially for those that are in the Company's employ since the establishment of the latter.

2° - that the personnel should receive its salary just as before. The payment of this salary should be made possible

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

thanks to the profits made by the S.A.I.A. during past years, through the hard and industrions toil of its employees, which never deserted their place, even when the dreadful events of the present war, would have advised them to put in safety their lives; this they did not, however because they wanted to be faithful to their duty and also on accont of the precarions financial conditions of their families, whereby they were obliged to content themselves with their modest wages.

Should the Company object that it is unable, owing to a lack of reserve funds, to pay the wages as before suggested, we would ask the Autorities that - with the urgency that the circumstances require - they should take such measures as would be apt to put the S.A.I.A. in a position to pay to its own employees the amount of their wages, under a form of subsidies allowed to the Company by the State, so as has happened during the World War, in connection with concessionary Firms for transport public services.

This latter provision, while putting the personnel on condition of supporting itself, would not certainly be equitable for the Company.

In this connection it is worth remembering that during the month of July of last year, the Firm was obliged to suspend for a first time, its services for a 40 days period.

On that occasion the Firm did offer a proof of a high spirit of comprehension, by allowing to its unemployed personnel a 50% amount of its regular wages.

Moreover it must be remembered that, on account of cars' requisition at the beginning of the war, as well as of damages to the Firm's materials in consequence of aereal incursions, and also of the necessity of securing materials at the blak market at a very high cost, and because of the curtailing of the services with the consequent overburdening of circulating cars, all these circumstances have placed the Company in a situation by no means favourable for the regular functioning of its enterprise.

Therefore, the allowance of a monthly quantity of petrol of about 35 tons to cover the Company's needs, would be the most advisable measure, both in the interest of people of this City, which are obliged to walk, kilometres and kilometres by foot, under the most disadvantageous heat, health and footwearing conditions, as well as for those in employ of the Firm who dispose of no other living resources but their labor, and finally in the interest of the Company itself, which has always shown its comprehension and co-operation spirit by securing, even at the cost of high sacrifices, the best means of transportation, and of the most recent construction as well, for the City of Palermo.

Trusting that the competent Authorities shall grant their best and sollicitous attention to this request, and awaiting the enactment of favourable provisions in the matter, we remain,

Respectfully yours,

Edoardo REYES
(President)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ask the Autorities that - with the urgency that the circumstances require - they should take such measures as would be apt to put the S.A.I.A. in a position to pay to its own employees the amount of their wages, under a form of subsidies allowed to the Company by the State, so as has happened during the World War, in connection with concessionary Firms for transport public services.

This latter provision, while putting the personnel on condition of supporting itself, would not certainly be equitable for the Company.

In this connection it is worth remembering that during the month of July of last year, the Firm was obliged to suspend for a first time, its services for a 40 days period.

On that occasion the Firm did offer a proof of a high spirit of comprehension, by allowing to its unemployed personnel a 50% amount of its regular wages.

Moreover it must be remembered that, on account of cars' requisition at the beginning of the war, as well as of damages to the Firm's materials in consequence of aereal incursions, and also of the necessity of securing materials at the black market at a very high cost, and because of the curtailing of the services with the consequent overburdening of circulating cars, all these circumstances have placed the Company in a situation by no means favourable for the regular functioning of its enterprise.

Therefore, the allowance of a monthly quantity of petrol of about 35 tons to cover the Company's needs, would be the most advisable measure, both in the interest of people of this City, which are obliged to walk, kilometres and kilometres by foot, under the most disadvantageous heat, health and footwearing conditions, as well as for those in employ of the Firm, who dispose of no other living resources but their labor, and finally in the interest of the Company itself, which has always shown its comprehension and co-operation spirit by securing, even at the cost of high sacrifices, the best means of transportation, and of the most recent construction as well, for the City of Palermo.

Trusting that the competent Authorities shall grant their best and sollicitous attention to this request, and awaiting the enactment of favourable provisions in the matter, we remain,

Respectfully yours,

Edoardo REYES
(President)

P.S. - We enclose the circulars sent out by the Firm in connection with this matter.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation Latorraca 1c

Service Order Nº 80 - 3 July 1944

TEMPORARY SUSPENSION OF SERVICE

We give notice to the traveling personnel that the fuel allowance for the month of July has not been granted, consequently starting from tomorrow - Tuesday - the company's services are suspended.

All working dependents who are entitled to vacation because they have completed one Year of interrupted service will be considered in vacation. They must present regular application in 48 hours in order to settle thier position.

- - - - - - -

Service Order nº 83 - 11 July 1944

The company does not know when services will return to normalcy. This obliges the company to give a dismissal notice in effect July 11, 1944.

The Management hopes that the suspension of service is only temporary.

In this case the management will take care of re-assuming the same personnel.

- - - - - - - 3494

Service Order Nº 84 17 July 1944

DISMISSAL OF PERSONNEL

The dismissal notice terminates the 17 July 1944 as per Service order Nº83. All traveling personnel may pass to cash office to receive their liquidation.

In case of resumption a preferable criterion would be followed in re-assuming personnel who has been at our dependence the longest time.

The company is willing to consider the request to obtain advances of liquidations for personnel that has worked with the company at least one year and who for the moment does not wish to receive the whole liquidation.

Per la Soc.Anon.Industria Autobus

0802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All working dependents who are entitled to vacation because they have completed one Year of interrupted service will be considered in vacation. They must present regular application in 48 hours in order to settle thier position.

- - - - - - -

Service Order nº 83 - 11 July 1944

The company does not know when services will return to normalcy. This obliges the company to give a dismissal notice in effect July 11, 1944.

The Management hopes that the suspension of service is only temporary.

In this case the management will take care of re-assuming the same personnel.

3494

- - - - - - -

Service Order Nº 84 17 July 1944

DISMISSAL OF PERSONNEL

The dismissal notice terminates the 17 July 1944 as per Service order Nº83. All traveling personnel may pass to cash office to receive their liquidation.

In case of resumption a preferable criterion would be followed in re-assuming personnel who has been at our dependence the longest time.

The company is willing to consider the request to obtain advances of liquidations for personnel that has worked with the company at least one year and who for the moment does not wish to receive the whole liquidation.

Per la Soc.Anon.Industria Autobus
Il Consigliere Delegato
fir.to Ing. Enrico Ferruzza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº 1

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo
Anonima con Sede in Milano - Capitale L. 90.338.850 interamente versato
(C. P. E. C. di Milano N. 52219)

FERROVIE CALABRO-LUCANE

DIREZIONE ESERCIZIO - ROMA
(C. P. C. di Roma N. 81404)

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE

Roma 30 Dicembre 1941-XX

3493

MCMXLII ROMA ANNO XX E. F.
EDIZIONI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Corso Umberto, 173 - Tel. 60.9.69

0865

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 283.
1° giugno 1942 - A. XX E. F.
CONTRATTO N. 2684.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LE FERROVIE CALABRO LUCANE, ESERCITATE DALLA SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO, ED IL DIPENDENTE PERSONALE

(Pubblicato per estratto nella « Gazz. Uff. » del 28 maggio 1942-XX, n. 126 - Parte Sec.).

L'anno millenovecentoquarantuno-XX, il giorno 30 del mese di dicembre, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie, tramviarie e di Navigazione interna, rappresentata dal suo Presidente Dott. Ing. Giuseppe Ottone assistito dal Dott. Ing. Manlio Cosenza, Direttore della Federazione stessa, con la partecipazione dei Sigg. Dott. Ing. Flaminio Flamini, Soprintendente della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, Dott. Ing. Giuseppe Robecchi, Dott. Silvio Bonsi Magnoni e Avv. Leopoldo Wurzburger rispettivamente Direttore dell' Esercizio, Ispettore Capo dell' Esercizio e Ispettore delle Ferrovie Calabro Lucane, e la Federazione Nazionale Fascista degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori rappresentata dal suo Segretario Cons. Naz. Basilide Morelli, assistito dal Dott. Luigi Romani.

a) Visto il R. D. 8 gennaio 1931, n. 148;

b) Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale 30 agosto 1931 (*B. U. M. C.*, fasc. 68 del 20 aprile 1932, allegato n. 278);

c) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 21 aprile 1933 (*B. U. M. C.*, fasc. 91 del 1° agosto 1933, allegato 440);

d) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 25 novembse 1935 (*B. U. M. C.*, fasc. 133 del 15 aprile 1936, allegato n. 820);

e) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 30 novembre 1935 (*B. U. M. C.*, fasc. 133 del 15 aprile 1936, allegato, n. 821);

f) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 24 ottobre 1936 (*B. U. M. C.*, fasc. 152 del 5 maggio 1937, allegato 1124);

g) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 18 maggio 1938 (*B. U. M. C.*, fasc. 184 del 31 agosto 1938, allegato n. 1399);

h) Visto l'art. 2 del contratto collettivo interfederale 14 dicembre 1938 (*B. U. M. C.*, fasc. 192 del 20 dicembre 1938, allegato n. 1468);

0866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

i) Visto il contratto collettivo di lavoro aziendale 10 novembre 1939 (*B. U. M. C.*, fasc. 225 del 30 aprile 1940, allegato n. 1898);

l) Visto l'art. 3 del contratto collettivo interfederale 21 marzo 1940 (*B. U. M. C.*, fasc. 230 bis del 30 giugno 1940, allegato n. 2017).

È stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le Ferrovie Calabro-Lucane, esercitate dalla Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo ed il dipendente personale.

Premesse

I. — *Personale cui si applica il contratto.*

In esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. D. 8 gennaio 1931, n. 148 e ad integrazione del contratto collettivo nazionale 30 agosto 1931-IX, il presente contratto collettivo stabilisce il trattamento economico del personale in servizio e di nuova assunzione, contemplando separatamente:

nella parte prima: il personale di ruolo di cui all'art. 8 ed il personale di cui all'art. 9 del citato R. D. 148.

nella parte seconda: il personale ordinario;

nella parte terza: il personale straordinario.

Formano parte integrante del presente contratto:

— Le tabelle degli stipendi e paghe di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, riflettenti il personale di ruolo;

— La tabella degli stipendi e paghe minime di cui all'allegato 5 riflettente il personale ordinario.

In allegato al contratto la tabella *A* dei gradi (esibita dall'Azienda).

II. — *Decorrenza. Durata e deposito del contratto.*

Il presente contratto collettivo di lavoro unifica, aggiorna e sostituisce i contratti collettivi di lavoro aziendali citati in epigrafe alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*).

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1942-XX e scadrà il 31 dicembre 1943 XXII. S'intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio salvo denuncia di una delle parti, comunicata all'altra nei termini di legge.

Il deposito del presente contratto avrà luogo, a norma di legge entro sessanta giorni dalla sua stipulazione.

III. — *Trattamento più favorevole.*

Salvo quanto previsto agli art. 9 e 37, nella prima applicazione del presente contratto non potrà in nessun caso essere

0867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fatto al personale in servizio un trattamento meno favorevole di quello goduto dal personale stesso fino alla data di applicazione del presente contratto.

IV. — *Distribuzione del contratto. Inquadramento individuale.*

Entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente contratto sarà distribuita a carico e cura dell'azienda, a tutto il personale dalla stessa dipendente.

Contemporaneamente alla distribuzione del contratto, l'Azienda con ordine di servizio e con comunicazione scritta personale porterà a conoscenza di ciascun dipendente il trattamento economico spettantegli in applicazione del presente contratto (qualifica, anzianità di servizio, anzianità di grado, stipendio o paga incrementato degli aumenti periodici maturati, decorrenza del nuovo aumento periodico, ecc.).

La distribuzione del contratto e la comunicazione personale di cui ai precedenti commi avranno luogo per gli agenti di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa.

Parte Prima.

PERSONALE DI RUOLO DI CUI ALL'ART. 8 E PERSONALE DI CUI ALL'ART. 9 DEL R. D. 8 GENNAIO 1931, N. 148.

Variazioni di qualifiche

Art. 1. — Si dà atto che l'Azienda ha istituito le qualifiche di applicato di 1ª classe di stazione abilitato; applicato di 1ª classe di stazione; applicato di 2ª classe di stazione e di fuochista di 2ª classe, in sostituzione rispettivamente delle qualifiche di applicato di stazione abilitato, applicato di stazione, assistente di stazione e accudiente.

Si dà atto altresì che l'Azienda con decorrenza 1° gennaio 1942 XX agli agenti rivestenti la qualifica di assistente di stazione con anzianità fino al 31 dicembre 1931 conferirà la qualifica di Applicato di 1ª classe di stazione.

Stipendi e paghe

Art. 2. — Al personale in servizio e al personale successivamente assunto in ruolo, viene assegnata la classe di stipendio o paga indicata per ciascuna qualifica, stabilita dall'azienda, nelle tabelle allegate n. 1, 2, 3, 4 che fissano lo stipendio o la paga iniziali ed i sei successivi aumenti biennali.

3491

0868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lo stipendio o la paga giornaliera si ottengono dividendo per 360 lo stipendio o la paga annuali.

La paga giornaliera viene conferita agli agenti che rivestono le qualifiche di fattorino, manovratore, frenatore, capo squadra operai, capo verificatore, capo gruppo operai, operaio, verificatore, fuochista, aiuto operaio, capo squadra cantonieri, operaio di manutenzione, cantoniere, manovale.

Nei casi di passaggio di agenti da paga giornaliera a stipendio mensile, il ragguaglio si farà sulla base di 30 giorni al mese e se non vi fosse corrispondente indicazione di stipendio nella relativa tabella, sarà corrisposto lo stipendio immediatamente superiore.

Agli agenti cui venisse sostituita la propria qualifica con altra equiparata di grado, sarà conservata ad ogni effetto, l'anzianità corrispondente all'anzianità della precedente qualifica.

Parimenti dicasi nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dagli agenti, in applicazione dell'art. 27, commi *b*) e *c*) del Regolamento allegato *A* al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148.

In caso di retrocessione di grado, l'agente viene inquadrato nella nuova qualifica assegnatagli con lo stipendio o paga corrispondente alle anzianità cumulate nel grado cui viene retrocesso e degli altri intermedi eventualmente rivestiti, compreso quello della qualifica che perde.

In caso di reintegrazione nel grado sarà attribuita all'agente la stessa anzianità acquisita nel grado rivestito prima del provvedimento di retrocessione (salvo decisioni più favorevoli per l'agente che potrebbero eventualmente essere dettate dall'autorità che deliberò il provvedimento disciplinare) ferma restando la facoltà dell'azienda di far cessare, ai fini della decorrenza del successivo aumento, la ripercussione degli effetti derivanti dalla proroga del termine normale per l'aumento stesso.

Avanzamenti

Art. 3. — Gli avanzamenti si effettuano mediante:

— promozioni di grado;

— aumenti biennali di stipendio o di paga nello stesso grado.

Promozioni: l'azienda provvede alle promozioni di grado secondo le norme, i criteri e le modalità indicate nel Regolamento Aziendale.

Per il trattamento di stipendio o paga da attribuire al personale promosso, saranno applicate le seguenti norme:

a) all'agente che godeva prima della promozione, di uno stipendio o paga inferiore al minimo della nuova qualifica, si assegna lo stipendio minimo della nuova qualifica;

b) all'agente che godeva, prima della promozione, di uno

0869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stipendio o paga uguale o superiore al minimo della nuova qualifica, si assegna, all'atto della promozione, lo stipendio o paga della nuova qualifica immediatamente superiore allo stipendio o paga precedentemente goduto;

c) all'agente promosso dalla data nella quale si era maturato per esso l'aumento normale nella precedente qualifica, si accorda prima l'aumento normale spettante nella vecchia qualifica e poi, sulla nuova situazione così determinata, si applica la promozione, seguendo i criteri indicati ai precedenti commi *a*) e *b*);

d) agli effetti del conseguimento del primo aumento dopo una promozione di grado, si tiene conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio o paga della precedente qualifica.

Tale norma si applica solo nei casi in cui lo stipendio o paga goduto dall'agente prima della promozione, incrementato dall'importo di un ulteriore aumento, risulti superiore o uguale alla paga assegnata all'agente promosso in applicazione delle precedenti lettere *a*) e *b*).

Aumenti periodici: gli aumenti periodici di stipendio o paga indicati nelle tabelle, allegati n. 1, 2, 3 e 4, decorrono dalla data di assunzione in prova e sono conferiti nella misura e con gli intervalli di tempo stabiliti per ciascuna qualifica.

Gli aumenti hanno decorrenza dall'inizio di ogni trimestre di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso, si intendono decorrenti, agli effetti dell'anzianità, per il successivo aumento, dal primo giorno del trimestre più prossimo.

Nei casi di speciali condizioni di merito o di rendimento e nei casi di benemerenza l'azienda potrà anticipare la concessione dell'aumento biennale, spostando conseguentemente il termine di decorrenza dei successivi aumenti biennali.

Trattamento in caso di reggenza e di surrogazione

Art. 4. — Nei casi di reggenza previsti dall'art. 18 dell'allegato *A* al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, si attribuisce all'agente un'indennità pari alla differenza fra lo stipendio o paga inerente alla qualifica del grado immediatamente superiore computato con le norme di cui all'art. 3 e lo stipendio o paga effettivamente percepito.

Il trattamento di cui sopra si applica altresì nei casi di surrogazione e quindi anche nei casi di sostituzione per assenza dal servizio dovuta a malattie, infortuni e aspettative, soltanto di agenti rivestenti le seguenti qualifiche:

3490

0870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo Stazione Dirigente (titolare)
Capo Deposito (titolare)
Capo Officina (titolare)
Sorvegliante
Macchinista
Guidatore automotrici
Controllore viaggiante
Capo Treno
Conduttore scorta automotrici

Concessioni agli agenti ex combattenti e ai benemeriti della causa fascista

Art. 5. — Per i benefici da concedersi agli agenti ex combattenti valgono le norme dell'art. 4 del contratto nazionale 14 dicembre 1938-XVII (*B. U. M. C.*, fasc. 192 del 20 dicembre 1938-XVII, alleg. n. 1468).

Per le concessioni agli agenti benemeriti della causa Fascista, valgono le norme del contratto nazionale 28 giugno 1934-XII (*B. U. M. C.*, fasc. 113 del 1° aprile 1935-XIII, alleg. n. 657) e dell'art. 3 del contratto nazionale 14 dicembre 1938-XVII suindicato.

In aggiunta al trattamento di cui ai precedenti commi, al personale decorato al valor militare, agli agenti minorati di guerra o minorati per la causa fascista, viene attribuita, ad ogni effetto, una maggiore anzianità di qualifica di mesi 12.

Giorni festivi

Art. 6. — Per il trattamento da usarsi al personale nelle ricorrenze del 21 aprile, 9 maggio, 28 ottobre e 4 novembre valgono le disposizioni della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 331 e dei successivi contratti e accordi nazionali.

Agli agenti in possesso del Brevetto della « Marcia su Roma » e agli squadristi è accordata intera vacanza il 28 ottobre di ciascun anno, con il pagamento della doppia retribuzione.

Indipendentemente dai 52 riposi periodici all'anno, l'azienda indicherà, con un ordine di servizio, i giorni festivi e semi festivi per i quali sono da osservarsi le seguenti norme:

a) nei giorni festivi è data intera vacanza al personale degli uffici;

b) nei giorni semi festivi è data vacanza al personale degli uffici nelle ore pomeridiane;

c) nei gioni festivi e semi festivi il personale sopraindicato, libero dal servizio, gode della retribuzione normale e quello chia-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mato in servizio viene inoltre compensato col pagamento delle ore di lavoro straordinario eseguito;

d) nelle giornate festive che non coincidono col riposo periodico, il personale delle categorie operaie e di manovalanza delle officine, libero dal servizio non percepisce la paga. Agli agenti lasciati liberi dal servizio, che ne facciano richiesta, l'assenza sarà però computata come congedo ordinario.

Indennità di residenza.

Art. 7. — Agli agenti del ruolo Uffici che prestano servizio presso gli Uffici della Direzione Esercizio di Roma e dei Gruppi Esercizio di Bari e Catanzaro, viene accordata una indennità mensile di residenza nella seguente misura:

1° *gruppo*:	
Capo Ufficio Principale Capo Ufficio Ispettivo Capo Ufficio Assistente Tecnico Principale Applicato Principale Cassiere	L. 83
2° *gruppo*:	
Assistente Tecnico di 1ª classe Applicato di 1ª classe Assistente Tecnico di 2ª classe Applicato di 2ª classe Applicato di 3ª classe	L. 69
3° *gruppo*:	
Scritturale Usciere Capo di Direzione Fattorino	L. 56

Indennità per la sede di Roma

Art. 8. — Per gli agenti che prestano servizio negli uffici della Direzione dell'Esercizio a Roma, viene adottato il seguente trattamento:

a) se hanno famiglia a carico e se già godono dell'alloggio in natura, mantengono l'uso di tale alloggio (corrispondendo all'Azienda un canone di fitto di L. 54 mensili per vano servibile) e viene loro altresì attribuita una indennità mensile nella seguente misura:

3489

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° *gruppo*:

Capo Ufficio Principale
Capo Ufficio Ispettivo
Capo Ufficio
Assistente Tecnico Principale
Applicato Principale
Cassiere
} L. 123,00

2° *gruppo*:

Assistente Tecnico di 1ª classe
Applicato di 1ª classe
Assistente Tecnico di 2ª classe
Applicato di 2ª classe
Applicato di 3ª classe
} L. 102,00

3° *gruppo*:

Scritturale
Usciere Capo di Direzione
Fattorino
} L. 84,00

b) se hanno famiglia a carico e non godono dell'alloggio in natura di cui sopra, fruiscono mensilmente di una indennità nella seguente misura:

GRUPPO	QUALIFICHE	INDENNITÀ
1	Capo Ufficio Principale; Capo Ufficio Ispettivo; Capo Ufficio; Assistente Tecnico Principale; Applicato Principale; Cassiere	240,—
2	Assistente Tecnico di 1.a classe; Applicato di 1.a classe; Assistente Tecnico di 2.a classe; Applicato di 2.a classe; Applicato di 3.a classe;	198,—
3	Scritturale; Usciere Capo di Direzione; Fattorino	168,—

c) se celibi, fruiscono mensilmente di una indennità nella seguente misura:

0875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRUPPO	QUALIFICHE	INDENNITÀ
1	Capo Ufficio Principale; Capo Ufficio Ispettivo; Capo Ufficio; Assistente Tecnico Principale; Applicato Principale; Cassiere.	158,—
2	Assistente Tecnico di 1.a classe; Applicato di 1.a classe; Assistente Tecnico di 2.a classe; Applicato di 2.a classe; Applicato di 3.a classe	137,—
3	Scritturale; Usciere Capo di Direzione: Fattorino	119,—

Orario di lavoro

Art. 9. — Per la formazione degli orari e dei turni di servizio, si applicano al personale le norme dei RR. DD. LL. 19 ottobre 1923, n. 2328, 2 dicembre 1923, n. 2682 e 26 marzo 1936, n. 722.

Per il personale degli Uffici, l'orario normale giornaliero è di ore 7,30, tranne che per l'Usciere Capo di Direzione, Fattorini e personale inserviente in genere il cui orario normale giornaliero è stabilito in ore 8,40.

Riposi periodici

Art. 10. — Nei giorni di riposo periodico è accordata all'agente la retribuzione normale.

Lavoro straordinario

Art. 11. — Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro i limiti di legge.

È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso, quello ordinato ed effettivamente eseguito oltre la durata normale del lavoro, di cui al precedente art. 9.

Il tempo impiegato dal personale comandato in trasferta per i viaggi di andata e di ritorno fra la residenza normale ed il nuovo posto di lavoro, si intende compensato con le indennità di trasferta.

Gli agenti inviati in trasferta in uffici, stazioni, depositi, ecc.,

3488

0874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

osserveranno l'orario di servizio vigente per l'impianto del posto, sempre entro i limiti di legge.

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e rimunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, del 10 % se compiuto in ore diurne e del 20 per cento se compiuto in ore notturne (dalle ore 0 alle ore 5).

La base oraria per la determinazione del compenso per lavoro straordinario, si ottiene dividendo per otto lo stipendio o la paga giornaliera.

Il lavoro eseguito durante i giorni di riposo eventualmente non potuti godere per causa di forza maggiore, dà luogo, oltre alla normale retribuzione, ad un'altra giornata di paga, con la maggiore percentuale del lavoro straordinario.

Lavori a cottimo e ad economia

Art. 12. — Spetta all'Azienda stabilire la organizzazione tecnica dei lavori nelle officine e nei depositi e di determinare quali fra i lavori stessi debbono eventualmente compiersi a cottimo e quali ad economia.

Per il lavoro a cottimo valgono le disposizioni del contratto collettivo interconfederale 20 dicembre 1937-XVI pubblicato nel *B.U.M.C.*, fasc. 170 del 12 gennaio 1938-XVI, alleg. n. 1298, copia del quale sarà distribuita, a cura dell'azienda, al personale interessato, in uno col presente contratto.

La percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo è stabilita nella misura minima del 25 %.

Indennità di trasferta

Art. 13. — Gli agenti che, per ordine ricevuto e per ragioni di servizio debitamente riconosciute, devono recarsi fuori residenza, hanno diritto a una indennità di trasferta.

Per residenza s'intende la località in cui ha sede l'Ufficio, la Stazione, il Deposito, l'Officina, ecc. alla quale l'agente appartiene.

Il personale della manutenzione, avente qualifica di Assistente, Sorvegliante e Operaio di manutenzione, si considera in residenza nel tronco sul quale normalmente presta servizio.

Il personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali avente la qualifica di Sorvegliante, di Operaio, di Aiuto Operaio e Manovale, si considera in residenza nella tratta di lavoro sulla quale normalmente presta servizio.

Per il Capo Squadra Cantonieri, Cantoniere, Guardiano di giorno e di notte e Manovale di manutenzione, si considera residenza il cantone proprio e quelli finitimi.

Non compete alcuna indennità di trasferta quando la distanza

0875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

posto,

e rimu-
dinario,
se com-

lavoro
la paga

lmente
o, oltre
con la

zzazione
rminare
si a cot-

ontratto
cato nel
98, copia
ale inte-

no è sta-

r ragioni
ori resi-

Ufficio, la
partiene.
sistente,
residenza

gli appa-
peraio, di
lla tratta

diano di
dera resi-

distanza

dalla residenza alla località della missione, sia inferiore ai tre chilometri.

Al personale di macchina e dei treni, che per la natura delle sue mansioni, è obbligato a trasferirsi da un punto all'altro della linea, compete la indennità di trasferta solo quando venga distaccato presso altro deposito.

Il distacco presso altro deposito implica ivi la temporanea permanenza con l'esecuzione del servizio di competenza di quest' ultimo deposito.

L' indennità di trasferta è costituita dalla diaria e dalla pernottazione. Tale indennità è fissata in ragione delle qualifiche come dalla seguente tabella :

0876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA

QUALIFICHE	Trasferte	DIARIE		Pernottaz.
		intere	mezze	
Capo Ufficio Principale; Capo Ufficio Ispettivo; Capo Ufficio . .	51,30	34,20	17,10	17,10
Applicato Principale; Assistente Tecnico Principale; Capo Deposito Principale; Capo Stazione Dirigente Principale . . .	28,60	21,40	10,70	7,20
Capo Officina; Capo Deposito di 1.a e 2.a classe; Applicato di 1.a classe; Cassiere; Capo Stazione Dirigente di 1.a e 2.a classe; Assistente Tecnico di 1.a classe	25,80	18,60	9,30	7,20
Applicato di 2.a classe; Assistente Tecnico di 2.a classe; Assistente; Sorvegliante; Macchinista; Capo Squadra Operai; Controllore Viaggiante; Capo Gruppo Operai; Capo Verificatore .	20,30	13,10	6,55	7,20
Guidatori Automotrici; Applicato di 1.a classe di Stazione (abilitato e non); Applicato di 3.a classe; Assistente magazzino di 1.a e 2.a classe; Capo Treno; Conduttore Scorta Automotrici; Verificatore; Operaio di 1.a cl.	18,90	11,70	5,85	7,20
Scritturale; Capo Squadra Cantonieri; Applicato di 2.a classe di Stazione; Fuochista; Operaio di 2.a classe; Capo Fermata; Manovratore; Frenatore; Operaio di manutenzione; Usciere Capo di Direzione	16,—	10,20	5,10	5,80
Fattorino; Manovale; Guardiano di giorno e di notte; Cantoniere; Accenditore; Fuochista di 2.a classe; Aiuto Operaio; Guardia Fermata Titolare (donna) . . .	13,10	8,70	4,35	4,40

0877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La indennità di trasferta è in ogni caso corrisposta sulla base della qualifica effettiva dell'agente, senza tenere conto delle funzioni adempiute, ancorchè di grado superiore.

Indennità di diaria: L'indennità di diaria viene corrisposta quando l'assenza dalla residenza è di almeno sette ore: se l'assenza è uguale o superiore alle quattro ore ma non raggiunge le sette ore, l'indennità di diaria è ridotta a metà.

Nessuna indennità compete se l'assenza è inferiore a quattro ore,

Indennità di pernottazione: L'indennità di pernottazione è corrisposta quando l'agente rimane assente dalla residenza, ne parte o vi ritorna nell'intervallo di tempo dalle ore o alle ore 5, ed abbia titolo all'intera o alla mezza indennità di diaria.

La durata dell'assenza si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni, in base all'orario normale.

Le trasferte si liquidano di 24 in 24 ore dalla ora di partenza.

Quando un agente compie più trasferte in uno stesso periodo di 24 ore, i tempi della loro durata si cumulano, agli effetti di questo articolo, computando il periodo di 24 ore dall'ora di partenza della prima missione.

Quando l'assenza ecceda le 24 ore, la trasferta si computa per ogni periodo di 24 ore e l'eventuale eccedenza si computa nella misura e con le modalità indicate in precedenza.

Gli assistenti, i sorveglianti, i capi squadra cantonieri, i cantonieri, gli operai di manutenzione, gli operai elettrotelefonici, gli operai degli apparati centrali, i manovali di manutenzione, i manovali addetti alla manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali, chiamati a prestare servizio fuori della propria residenza, percepiranno i due terzi dell'indennità di diaria se rientrano in residenza nello stesso giorno; restandovi anche la notte, avranno invece diritto alla intera indennità di trasferta con pernottazione.

A tutti gli agenti l'indennità di trasferta viene aumentata del 20 % quando la missione abbia luogo su linee diverse da quella dove l'agente ha la sua residenza o ad una distanza da questa superiore ai 90 chilometri, da computarsi in base alla distanza ferroviaria tra le due località.

Per gli agenti che dovessero recarsi in missione presso la Direzione dell'Esercizio di Roma, la indennità di trasferta viene aumentata del 40 %.

Il personale addetto alla Direzione dell'Esercizio, ed ai Gruppi di Esercizio allorchè si reca in missione su linee diverse da quella dove ha la sua residenza o nel caso in cui la missione comporti pernottazione, godrà dell'indennità di trasferta aumentata del 20 %.

Al personale di manutenzione di cui al 3° comma del presente articolo, comandato per lavori straordinari in località compresa nella rispettiva residenza, quando non abbia la possibilità di rien-

3486

0878

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trare nella località di abituale dimora, a deroga di quanto in precedenza stabilito, viene corrisposta l'indennità di pernottazione.

Di regola, agli agenti viene accordato il rimborso della spesa effettivamente sostenuta:

a) quando portano seco un bagaglio che giustifichi la spesa relativa;

b) quando devono viaggiare senza essere muniti di permesso di viaggio gratuito sulle ferrovie, piroscafi, ecc., nel qual caso devono conservare e presentare le ricevute delle spese sopportate ogni qual volta viene loro richiesto;

c) quando, mancando comunicazioni ferroviarie, devono viaggiare con vetture private o con altri mezzi.

Diarie e pernottazioni ridotte al personale di macchina e dei treni

Art. 14. — Al personale di macchina e dei treni, compreso il controllore viaggiante, durante il tempo nel quale presta servizio in turno, lontano dalla propria residenza, per un periodo non inferiore alle sei ore continuative, viene corrisposta una indennità di diaria di L. 2,80.

Per ogni periodo di 24 ore non può essere corrisposta più di una diaria.

Al personale suddetto, quando pernotta per ragioni di servizio, fuori della propria residenza, viene corrisposta una indennità di pernottazione in misura di L. 5,60, se l'Azienda non fornisce il dormitorio e di L. 2,80 quando l'Azienda fornisce il dormitorio.

Non viene assegnata l'indennità di diaria per le ore in cui spetta l'indennità di pernottazione.

Indennità di percorrenza

Art. 15. — Agli agenti delle qualifiche sotto indicate sono assegnati i seguenti premi di percorrenza per ogni 100 chilometri di effettivo percorso prestato in servizio sui treni:

Controllore	L. 4,10
Macchinista Guidatore Automotrici Capo Treno Conduttore Scorta Automotrici	» 3,10
Fuochista Frenatore	» 2,90

Le indennità di percorrenza vengono liquidate sulla base della qualifica effettiva dell'agente, salvo le eccezioni seguenti:

0879

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) l'agente del personale viaggiante, incaricato delle funzioni di un grado superiore, percepirà l'indennità di percorrenza in base alla qualifica corrispondente alle mansioni temporaneamente disimpegnate;

b) l'agente comandato a funzionare temporaneamente da frenatore, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al frenatore;

c) il fuochista debitamente autorizzato, che viaggiasse temporaneamente come macchinista, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al macchinista;

d) l'agente, debitamente autorizzato, che viaggiasse temporaneamente come guidatore automotrici, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al guidatore automotrici;

e) l'agente comandato a funzionare temporaneamente da fuochista, percepirà l'indennità di percorrenza spettante al fuochista.

Premi di economia combustibile

Art. 16. — Il premio per ogni tonnellata di combustibile economizzata dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in L. 28,00 sino all'importo mensile di L. 293,00 per coppia di personale.

Il suddetto premio di economia verrà ripartito in ragione di due terzi ai macchinisti ed un terzo ai fuochisti che hanno lavorato sulla stessa macchina, in ragione dei chilometri virtuali percorsi da ciascuno.

Il capo deposito percepirà la media dei premi complessivi calcolati per le locomotive in turno nel suo deposito.

Il fuochista, debitamente autorizzato, comandato a viaggiare da macchinista, percepisce il premio nella misura fissata per il macchinista.

Premi di economia lubrificanti

Art. 17. — Il premio per ogni kg. di olio da cilindri economizzato dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in L. 2,20.

Il premio per ogni kg. di olio da movimento economizzato dal personale di macchina sull'assegno stabilito, viene fissato in L. 1,80.

Il suddetto premio di economia verrà ripartito in ragione dei due terzi ai macchinisti ed un terzo ai fuochisti che hanno lavorato sulla medesima macchina, in ragione dei chilometri reali percorsi da ciascuna.

Il capo deposito percepirà la media dei premi complessivi calcolati per le locomotive in turno nel suo deposito.

Il fuochista, debitamente autorizzato, comandato a viaggiare

3485

0860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da macchinista, percepisce il premio nella misura fissata per il macchinista.

Assegni di combustibili e lubrificanti

Art. 18. — A ciascun tipo di macchina è corrisposto un assegno di combustibile e di lubrificanti in relazione al servizio che le macchine sono chiamate a disimpegnare.

L'assegno del combustibile viene stabilito per ogni chilometro virtuale: quello dei lubrificanti, per ogni chilometro reale.

Gli assegni del combustibile e dei lubrificanti vengono stabiliti e resi noti mediante Ordine di Servizio.

Premio pulizia ed accensione dischi

Art. 19. — Agli agenti ai quali viene affidata l'accensione e pulizia dei fanali dei segnali di protezione di stazione, o di bivi in piena linea, viene assegnata un'indennità di L. 0,45 per ogni giornata di effettiva accensione dei fanali dei segnali affidati.

Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti

Art. 20. — Ai controllori, al personale dei treni ed a quello delle stazioni, che scoprono irregolarità ed abusi nei trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci, viene corrisposto in premio, il 25 % dell'importo delle somme spettanti all'Azienda, che sono riscosse a titolo di sopratasse a norma delle disposizioni vigenti sulle tariffe e condizioni pei trasporti.

Il personale suddetto non può reclamare il premio di cui al presente articolo, nel caso in cui l'Azienda ritenga opportuno di abbandonare la esazione della sopratassa.

Premi per le esazioni suppletorie

Art. 21. — Al personale addetto alla controlleria dei treni, che emette suppletorie riscuotendo il diritto di esazione, previsto dalle tariffe, compete il premio di L. 0,15 per ogni diritto esatto.

Indennità al personale dei depositi locomotive

Art. 22. — Al personale addetto ai depositi locomotive, viene corrisposta una indennità giornaliera, per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, nelle seguenti misure:

0881

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo Deposito (non titolare).	L. 6,00
Capo Officina (adibito ai depositi)	
Capo Squadra Operai.	» 4,20
Capo Gruppo Operai.	» 4,00
Operaio di 1ª classe	» 3,50
Operaio di 2ª classe	» 2,80
Aiuto Operaio	» 2,20

Indennità al personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali

Art. 23. — Al personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali viene corrisposta un'indennità giornaliera, per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, nelle seguenti misure:

Sorvegliante	L. 5,00
Operaio di 1ª classe	» 4,00
Operaio di 2ª classe	» 3,00
Aiuto Operaio	» 2,50

Indennità ai fuochisti abilitati a condurre locomotive

Art. 24. — Ai fuochisti che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, abbiano superato gli esami di abilitazione alla condotta delle locomotive, viene corrisposta una indennità giornaliera di L. 4,20, escluse le giornate di assenza dal servizio dovute a congedi, malattie ed infortuni.

Qualora tali agenti siano incaricati alla reggenza del grado superiore, l'indennità di cui al presente articolo viene assorbita dall'indennità per funzioni superiori di cui all'art. 4.

Indennità guardia notturna

Art. 25. — Alle guardie notturne viene corrisposta un'indennità di L. 2,20 per ogni notte di servizio prestato.

Indennità di malaria

Art. 26. — L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti che risiedono permanentemente nelle località dichiarate malariche dalle competenti Autorità ed agli agenti che in dette località prestano temporaneamente servizio per un periodo continuativo superiore ai 15 giorni.

3484

0882

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indennità è corrisposta dal primo giorno di servizio nella località malarica.

Le località dichiarate malariche vengono classificate in due zone: zona di malaria *A*) e zona di malaria *B*).

L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti provvisti di stipendio o paga non superiore a L. 7.600.— annue.

Se una località già dichiarata malarica viene dichiarata immune dalle competenti Autorità, l'indennità cessa di essere corrisposta.

L'ammontare dell'indennità giornaliera di malaria per l'agente che risiede permanentemente in località dichiarata malarica è la seguente:

a) zona di malaria *A*) . . . . . L. 1,50 al giorno
b) zona di malaria *B*) . . . . . » 0,50 al giorno

Per l'agente che risiede permanentemente in località di malaria *A*) l'indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di L. 0,25 per quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.

Alle guardia barriere che risiedono permanentemente in località di malaria *A*) viene corrisposta una indennità di malaria di L. 0,75 al giorno; all'agente coniuge della guardia barriera non spetta il supplemento relativo alla moglie percipiente l'indennità di malaria sopradetta.

L'agente che risiede permanentemente in località di malaria *B*) non percepisce nessun supplemento integrativo giornaliero per i figli e la moglie conviventi ed a carico.

Alle guardia barriere che risiedono permanentemente in località di malaria *B*) viene corrisposta un'indennità di malaria di L. 0,25 al giorno.

L'indennità per la zona di malaria *A*) viene corrisposta dal 1 aprile al 30 novembre di ciascun anno, mentre quella per la zona di malaria *B*) viene corrisposta dal 1 giugno al 30 novembre di ciascun anno.

L'indennità di malaria viene accordata per i giorni di presenza in servizio nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga: la indennità è corrisposta per metà quando l'agente percepisce la indennità per inabilità temporanea a termini della legge per gli infortuni;

b) ad aspettativa per motivi di salute, riducendo l'indennità nella stessa proporzione in cui va ridotto lo stipendio;

c) a riposo settimanale.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) non spetta l'indennità quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente direttamente dalla malaria, abbandona la residenza malarica, mentre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gli compete detta indennità quando l'allontanamento dalla residenza sia reso necessario in conseguenza della malaria stessa.

Agli agenti con qualifica del personale di macchina e dei treni, nonchè agli agenti che ne disimpegnano le funzioni, senza averne la qualifica, l'indennità giornaliera di malaria, quando essi prestano servizio ai treni, è corrisposta nella seguente misura:

— con pernottazione . . . . . L. 0,90
— senza pernottazione . . . . . L. 0,45

Per zone malariche *A*) e *B*) intendonsi le zone che nel preesistente trattamento erano classificate rispettivamente di natura grave e lieve.

Alloggio e indennità di alloggio

Art. 27. — Gli agenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto godono dell'alloggio in natura, continuano a fruirne.

Gli agenti delle qualifiche sottoindicate, in dipendenza delle loro mansioni, hanno l'obbligo di alloggiare nei locali messi a disposizione dall'Azienda, a meno che circostanze speciali, riconosciute dall'Azienda stessa, non lo permettano:

— Capo Stazione Dirigente Principale, di 1.a e di 2.a (titolare)
— Applicato di 1.a di stazione, abilitato o non (titolare)
— Applicato di 2.a di stazione (titolare)
— Capo fermata (titolare)
— Guardia fermata (titolare)
— Capo deposito (titolare)
— Assistente
— Sorvegliante
— Capo Squadra Cantonieri
— Cantoniere.

Per gli agenti delle altre qualifiche ai quali, avendosi locali disponibili, si concede l'alloggio in natura, viene stabilito un canone di affitto annuale secondo le circostanze.

La concessione dei locali dell'Azienda, si intende sempre subordinata alle esigenze della medesima; cessa col cessare dell'Ufficio che l'ha determinata e ad ogni modo, con la cessazione del servizio presso l'Azienda.

In mancanza di alloggi disponibili nei fabbricati dell'Azienda, agli agenti delle qualifiche indicate nel 2° comma del presente articolo, viene accordata mensilmente un'indennità di alloggio nella seguente misura:

— Capo Stazione dirigente principale, di 1 e 2 (titolare). . . . . } L. 137.—
— Capo Deposito (titolare) . . . . . }

0884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Applicato di 1.a classe di stazione abilitato o non (titolare)	L. 100.—
— Applicato di 2.a classe di stazione (titolare	
— Capo fermata (titolare)	L. 43.—
— Assistente	
— Sorvegliante	
— Guardia Fermata (titolare)	
— Capo Squadra Cantonieri.	L. 28.—
— Cantoniere	» 22.—

L'indennità di alloggio non sarà corrisposta agli agenti che, per ragioni di servizio, avessero a sostituire temporaneamente un agente al quale spetti l'alloggio o l'indennità relativa.

Gli agenti che fruiscono di alloggi dell'Azienda devono servirsene a seconda dell'uso a cui i locali sono destinati, con formale divieto di introdurvi modificazioni.

Devono inoltre curarne la pulizia e la conservazione, e sono responsabili dei danni che si verificassero nei locali dati in consegna o che non fossero riconosciuti causati dal naturale loro deperimento, dall'uso o da forza maggiore.

L'indennità di alloggio non si corrisponde agli agenti che convivono con altri agenti, i quali abitano in alloggio fornito dall'Azienda.

Traslochi

Art. 28. — Si dà atto che l'Azienda, a norma dell'art. 20, Alleg. *A* al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, per i traslochi del personale accorda i seguenti giorni di congedo straordinario con stipendio o paga:

a) trasloco da una località all'altra della linea sulla quale presta servizio l'agente o su altra linea sociale a questa direttamente allacciata: tre giorni;

b) — negli altri casi: sei giorni.

Agli agenti traslocati per motivi di servizio sono accordate, a titolo di indennità di trasloco: tre giornate di stipendio o paga, ed oltre a queste, se ammogliati o se celibi ma con la famiglia a carico, due giornate di paga per ogni singolo membro convivente ed a carico.

In ogni caso l'indennità complessiva per trasloco a distanze non superiori ai 300 Km. è accordata sino ad un limite pari a dieci giorni di stipendio o paga dell'agente.

Quando la distanza fra la vecchia e la nuova residenza supera invece i 300 Km., la indennità di trasloco, determinata come sopra, viene aumentata di un terzo per ogni ulteriore distanza di 300 Km. indivisibili.

0883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Quando il trasloco si effettua sulla linea, l'indennità di cui sopra, viene corrisposta al solo agente e nella misura di due giornate di stipendio o paga.

Nessuna indennità viene accordata al personale di linea quando si sposta entro l'ambito del proprio tronco.

Viene inoltre accordato il trasporto gratuito sulle linee sociali, tanto delle persone componenti la famiglia, quanto dei bagagli e del mobilio.

Qualora non sia possibile servirsi delle linee e delle prestazioni del personale dell'Azienda e si dovesse far ricorso ad altri mezzi, l'Azienda stessa effettuerà il rimborso delle spese, debitamente giustificate, per i trasporti di cui trattasi.

In compenso delle spese, effettivamente sostenute, di vettura e di imballaggio e di altre inerenti al trasporto dei mobili, delle masserizie, delle scorte e del bagaglio, in occasione di cambiamenti di residenza, è concessa una indennità pari al 3 % dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, in ragione di 360 giorni (escluso qualunque altro assegno) agli agenti ammogliati o vedovi con prole ed ai celibi o vedovi senza prole quando abbiano i genitori, sorelle e fratelli, conviventi ed a carico e come tali iscritti nello stato di famiglia.

Per ogni figlio a carico si corrisponde in più il 0,50 % dello stipendio o della paga annui come sopra.

Ai celibi o vedovi senza prole e senza parenti conviventi, si corrisponde l'indennità del 3 % quando trasportino almeno cinque quintali di mobilia e dell'1 % in caso diverso.

La metà dell'indennità è corrisposta nel caso che l'Azienda, dovendo fare dei restauri nei propri fabbricati, obblighi l'agente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto o parte del mobilio; la stessa indennità si corrisponde anche quando l'agente ritorni ad occupare l'alloggio.

Agli agenti che non hanno diritto all'alloggio ed a quelli che pur avendo tale diritto non alloggiano nei fabbricati sociali, per ragioni dipendenti dall'Azienda, sarà rimborsato l'affitto già pagato, non goduto a causa del trasloco, contro consegna della regolare ricevuta di tale pagamento e, se il quartiere non era stato affittato con mobilio, delle chiavi dell'abitazione, che resteranno a disposizione dell'Azienda per un tempo corrispondente al rimborso fatto, dopo di che, le chiavi stesse verranno consegnate all'avente diritto.

Tale rimborso non potrà però oltrepassare i limiti di un mese di affitto realmente pagato per gli agenti celibi, e di tre mesi per gli ammogliati o con famiglia a carico.

Se però l'agente fosse stato in tempo utile avvertito del trasloco in modo da poter disdire il quartiere occupato, la spesa dell'affitto non sarà rimborsata salvo riconosciute speciali circostanze.

Agli effetti del presente articolo, tutti gli agenti sono tenuti a notificare alla Direzione dell'Esercizio copia del contratto di

0886

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

locazione, non appena questo sia stipulato, perdendo in caso contrario ogni diritto a rimborso di affitto pagato e non goduto in seguito a trasloco.

Non hanno diritto ad alcuna indennità di trasloco gli agenti:

a) alla loro assunzione;

b) quelli sottoposti al trasloco punitivo;

c) quelli traslocati in seguito a loro domanda.

A tutti però sarà accordato, anche in questi casi, il trasporto gratuito delle persone e delle cose sulle linee dell'Azienda.

Indennità di dirigenza-titolarità delle stazioni e fermate

Art. 29. — Premesso che titolare della stazione di comando, sedi di dirigenza del movimento, deve essere un capo stazione dirigente, le stazioni non di comando e le fermate possono essere indifferentemente rette da applicati di 1ª di stazione con o senza abilitazione al movimento, da applicati di 2ª classe di stazione e da capi fermata.

All'applicato di 1ª classe di stazione, abilitato al movimento, che viene adibito alla dirigenza, sarà corrisposta, in base a tale effettiva prestazione, un'indennità giornaliera di L. 3,00.

Qualora tali agenti siano incaricati alla reggenza del grado superiore, l'indennità di cui al presente articolo viene assorbita dall'indennità per funzioni superiori di cui all'art. 4.

Indennità ai Cassieri dei Gruppi Esercizio, all'Usciere Capo di Direzione ed ai Fattorini

Art. 30. — Al Cassiere dei Gruppi di Esercizio o ad altro impiegato destinato in sua vece alla Cassa dei Gruppi stessi, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 3,00 in base alla effettiva prestazione.

Sempre in base alla effettiva prestazione sarà corrisposta una indennità giornaliera:

— di L. 4,00 all'Usciere Capo di Direzione
— di L. 3,00 al Fattorino di Direzione
— di L. 2,75 al Fattorino dei Gruppi Esercizio.

Rimborso spese di cancelleria

Art. 31. — A titolo di rifusione per spese di cancelleria, salvo che questa non venga direttamente fornita dall'Azienda, viene corrisposto quanto segue:

— al titolare delle stazioni e fermate con un solo agente L. 5,50 mensili

0888

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— al titolare delle stazioni e fermate con due agenti L. 9,60 mensili
— al titolare delle » » » con tre o più agenti L. 13,70 mensili
— Ai controllori, capi treno e conduttori Sc. Autom. L. 4,10 mensili
— Agli Assistenti e sorveglianti L. 4,10 mensili
— Ai Capi Squadra Cantonieri » 1,50 »

Uniforme-Vestiario

Art. 32. — La spesa relativa al vestiario uniforme, quale sarà stabilito dall'Azienda, verrà sostenuta dal personale nella misura del 50 %.

Alla spesa per il berretto di servizio, il personale concorre nella misura del 30 %.

La durata del berretto è fissata in mesi 18.

Per la scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, vale la norma dell'art. 8 del contratto interfederale 14 dicembre 1938-XVII (*B.U.M.C.*, fasc. 192 del 20 dicembre 1938-XVII, alleg. n. 1468).

13ª mensilità e 53ª settimana

Art. 33. — Per la corresponsione della 13ª mensilità e della 53ª settimana, valgono le norme dei relativi contratti nazionali in vigore.

Trattenute sulla retribuzione

Art. 34. — Gli stipendi e le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura prevista dal presente contratto, si intendono al lordo delle ritenute di legge e di contratto a carico del personale.

Pagamento della retribuzione

Art. 35. — Per il pagamento della retribuzione valgono le disposizioni del contratto interconfederale 16 ottobre 1939-XVII (*B. U. M. C.*, fasc. 216 del 15 dicembre 1939-XVIII, alleg. n. 1754).

0883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PARTE SECONDA

PERSONALE ORDINARIO

Minimi di stipendio e di paga

Art. 36. — Gli stipendi e le paghe minime spettanti al personale ordinario sono indicate nella tabella allegato n. 5 per ciascuna qualifica stabilita dall'Azienda.

Giorni festivi e orari di lavoro

Art. 37. — Per i giorni festivi e gli orari di lavoro valgono le norme di cui agli artt. 6 e 9.

Riposi periodici

Art. 38. — Per i riposi periodici valgono le disposizioni di cui all'art. 8 del Contratto Nazionale 30 agosto 1931.

Lo stipendio mensile viene corrisposto integralmente, al personale impiegatizio, anche quando i riposi comportino la sostituzione.

Lavoro straordinario

Art. 39. — Per il lavoro straordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, eccezione fatta dell'ultimo comma.

Il lavoro eseguito durante i giorni di riposo eventualmente non potuti godere per causa di forza maggiore, dà luogo alla normale retribuzione, con la maggiorazione percentuale del lavoro straordinario.

Condizioni varie

Art. 40. — Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti artt. 5 (concessioni agli agenti ex combattenti ed ai benemeriti della Causa Fascista), 12 (lavori a cottimo), 13 (indennità di trasferta), 14 (diarie e pernottazioni ridotte), 19 (premio pulizia ed accensione dischi), 20 (premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti), 25 (indennità di guardia notturna), 26 (indennità di malaria), 28 (traslochi), 30 (indennità ai fattorini), 32 (uniforme vestiario), 33 (13ª mensilità e 53ª settimana), 34 (trattenute sulla retribuzione), 35 (pagamento della retribuzione).

0889

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La misura delle trasferte di cui all'art. 13 per gli agenti che rivestono le sottoindicate qualifiche, viene precisata come segue:

QUALIFICHE	Trasferte	DIARIE		Pernottaz.
		intere	mezze	
Operaio Scelto Operaio Specializzato	18,50	11,40	5,70	7,10
Scritturale-Dattilografo (uomo) Scritturale Scritturale-Dattilografa Dattilografa Operaio Qualificato	16,—	10,20	5,10	5,80
Fattorino Aiuto Operaio Manovale e Cantoniere	13,10	8,70	4,35	4,40

La misura della 53ª settimana per le Guardie Barriera è fissata in L. 50.

Indennità al personale operaio dei depositi locomotive

Art. 41. — Al personale operaio, addetto ai depositi locomotive, viene corrisposta una indennità giornaliera, per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, nelle misure seguenti:

— Operio scelto . . . . . L. 2,20
— Operaio specializzato . . . . . » 1,50
— Operaio qualificato. . . . . »
— Aiuto operaio . . . . . » 0,80

Indennità al personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali

Art. 42. — Al personale della manutenzione elettrotelefonica e degli apparati centrali viene corrisposta una indennità giornaliera, per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, nelle misure seguenti:

— Operaio specializzato . . . . . L. 4,00
— Operaio qualificato . . . . . » 3,00
— Aiuto Operaio . . . . . » 2,50
— Manovale . . . . . » 2,00

0890

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità alle Guardie Barriera adibite a fermate disabilitate

Art. 43. — Alle guardie barriera che prestano servizio in fermate disabilitate, con incarico di custodia e consegna merci, ecc., viene corrisposta in base alla effettiva prestazione una indennità giornaliera di L. 2,50.

Parte Terza

PERSONALE STRAORDINARIO

Qualifiche e paghe

Art. 44. — Il personale straordinario in servizio per la esplicazione di mansioni uguali od analoghe a quelle attribuite al personale ordinario sarà soggetto agli stessi orari di lavoro e godrà delle stesse retribuzioni minime del personale ordinario (paghe, competenze accessorie, indennità, ecc.), fissate per la qualifica rivestita dall'agente.

Al personale straordinario in servizio per la esplicazione di mansioni uguali od analoghe a quelle attribuite al personale di ruolo, verrà invece corrisposta una retribuzione non inferiore a quella minima (stipendi, paghe, competenze accessorie, indennità, ecc.), del personale di ruolo, fissata per la qualifica attribuitagli, in relazione alle mansioni esplicate ed osserverà lo stesso orario di lavoro in vigore per il detto personale di ruolo.

Per la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie Tramviarie e di Navigazione Interna: G. Ottone. — *Per la Federazione Nazionale Fascista degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori*: B. Morelli.

0891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO *A*.

Gradi e qualifiche.

GRADI	UFFICI	STAZIONI - GESTIONI E TRENI	TRAZIONE E OFFICINA	Manutenzione, Lavori, Telefoni e Apparati Centrali
1	Capo Ufficio Ispettivo Capo Ufficio Principale			
2	Capo Ufficio	Capo Staz. Dirig. Princ.	Capo Deposito Principale	
3	Applicato Principale Assistente Tecnico Principale Cassiere	Capo Stazione Dirigente di 1.a classe	Capo Deposito di 1.a classe	Assistente
4	Applicato di 1.a classe Assistente Tecnico di 1.a classe	Capo Stazione Dirigente di 2.a classe	Capo Deposito di 2.a classe Capo Officina	Sorvegliante
5	Applicato di 2.a classe Assistente Tecnico di 2.a classe	Applicato di 1.a classe di Stazione abilitato Applicato di 1.a classe di Stazione Controllore Viaggiante	Assistente di Magazzino di 1.a classe Macchinista Capo Squadra Operai Capo Verificatore	
6	Applicato di 3.a classe	Applicato di 2.a classe di Stazione Capo Treno	Assistente di Magazzino di 2.a classe Capo Gruppo Operai Guidatore Automotrici	Capo Squadra Cantonieri

0892

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRADI	UFFICI	STAZIONI - GESTIONI E TRENI	TRAZIONE E OFFICINA	Manutenzione, Lavori, Telefoni e Apparati Centrali
7	Scritturale Dattilografo (uomo) (+) Scritturale (§) (+) Scritturale Dattilog.fa (+)	Scritturale (§) (+) Capo Fermata Conduttore Scorta Automotrici	Scritturale (§) (+) Fuochista Operaio di 1.a classe (§) Operaio scelto (+) Operaio Specializzato (+) Verificatore	
8	Dattilografa (+) Usciere Capo di Direzione	Guardia Fermata Titolare (donna) (·) Manovratore Frenatore	Operaio di 2.a classe (§) Operaio Qualificato (+) Fuochista di 2.a classe	Operaio di Manutenzione (§) Operaio Qualificato di Manutenzione (+)
9	Fattorino (§) (+)	Manovale (Guardiano di giorno e di notte) (§) (+)	Aiuto Operaio (§) (+) Manovale (Accenditore, Guard. di notte (§) (+))	Aiuto Operaio di Manutenzione (+) Cantoniere (§) (+) Manovale (Guardiano di giorno e di notte (§) (+))
10				Guardia Barriera (donne) (+)

(§) Qualifiche di ruolo conservate « ad personam ».
(+) Qualifiche del personale ordinario.
(·) Le donne sono eccezionalmente ammesse nel ruolo stazioni soltanto con la qualifica di Guardia Fermata Titolare.

G. OTTONE, B. MORELLI

0893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 1.

TABELLA STIPENDI E PAGHE DEL PERSONALE DI RUOLO

Direzione ed Uffici

CLASSE	QUALIFICHE	Stipendio annuo iniziale	BIENNI					
			1	2	3	4	5	6
1	Capo Ufficio Ispettivo Capo Ufficio Principale	20.232.—	20.784.—	21.336.—	21.888.—	22.440.—	22.992.—	23.544.—
2	Capo Ufficio	17.772.—	18.324.—	18.876.—	19.428.—	19.980.—	20.532.—	21.084.—
3	Applicato Principale Assistente Tecnico Principale	15.864.—	16.416.—	16.968.—	17.520.—	18.072.—	18.624.—	19.176.—
4	Cassiere	14.904.—	15.456.—	16.008.—	16.560.—	17.112.—	17.664.—	18.216.—
5	Applicato di 1.a classe Assistente Tecnico di 1.a classe	14.496.—	14.976.—	15.456.—	15.936.—	16.416.—	16.896.—	17.376.—
6	Applicato di 2.a classe Assistente Tecnico di 2.a classe	13.128.—	13.548.—	13.968.—	14.388.—	14.808.—	15.228.—	15.648.—
7	Applicato di 3.a classe	10.668.—	11.148.—	11.628.—	12.108.—	12.588.—	13.068.—	13.548.—
8	Scritturale	9.744.—	10.092.—	10.440.—	10.788.—	11.136.—	11.484.—	11.832.—
9	Usciere Capo di Direzione	8.352.—	8.700.—	9.048.—	9.396.—	9.744.—	10.092.—	10.440.—
10	Fattorino	7.248.—	7.596.—	7.944.—	8.292.—	8.640.—	8.988.—	9.336.—
11	Manovale	—	—	—	—	—	—	7.944.—

0894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 2.

TABELLA STIPENDI E PAGHE DEL PERSONALE DI RUOLO

Stazioni, gestioni e treni

CLASSE	QUALIFICHE	Stipendio annuo iniziale	BIENNI					
			1	2	3	4	5	6
1	Capo Stazione Dirigente Principale	14.352.—	15.036.—	15.720.—	16.404.—	17.088.—	17.772.—	18.456.—
2	Capo Stazione Dirigente di 1.a classe	12.852.—	13.536.—	14.220.—	14.904.—	15.588.—	16.272.—	16.956.—
3	Capo Stazione Dirigente di 2.a classe	12.312.—	12.936.—	13.560.—	14.184.—	14.808.—	15.432.—	16.056.—
4	Applicato di 1.a cl. di stazione abilitato	9.852.—	10.272.—	10.692.—	11.112.—	11.532.—	11.952.—	12.372.—
5	Applicato di 1.a classe di stazione	8.616.—	9.036.—	9.456.—	9.876.—	10.296.—	10.716.—	11.136.—
6	Capo fermata	6.960.—	7.656.—	8.352.—	9.048.—	9.744.—	10.440.—	11.136.—
7	Applicato di 2.a classe di stazione	6.816.—	7.236.—	7.656.—	8.076.—	8.496.—	8.916.—	9.336.—
8	Manovratore	6.672.—	6.960.—	7.380.—	7.872.—	8.364.—	8.856.—	9.348.—
9	Manovale Guardiano di giorno o di notte	—	—	—	—	—	—	7.944.—
10	Guardia fermata titolare (donna) (1)	5.220.—	5.568.—	5.916.—	6.264.—	6.612.—	6.960.—	7.308.—
		TRENI						
1	Controllore viaggiante	10.020.—	10.716.—	11.412.—	12.108.—	12.804.—	13.500.—	14.196.—
2	Capo Treno	8.352.—	9.048.—	9.744.—	10.440.—	11.136.—	11.832.—	12.528.—
3	Conduttore Scorta Automotrici	7.380.—	7.944.—	8.508.—	9.072.—	9.636.—	10.200.—	10.764.—
4	Frenatore	6.168.—	6.588.—	7.008.—	7.428.—	7.848.—	8.268.—	8.688.—

(1) Le donne sono eccezionalmente ammesse nel ruolo stazioni con la qualifica di Guardia Fermata Titolare.

0895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 3.

TABELLA STIPENDI E PAGHE DEL PERSONALE DI RUOLO

Trazione e Officine

CLASSE	QUALIFICHE	Stipendio annuo iniziale	BIENNI 1	2	3	4	5	6
1	Capo Deposito Principale	16.404.—	16.824.—	17.244.—	17.664.—	18.084.—	18.504.—	18.924.—
2	Capo Deposito di 1.a classe	14.772.—	15.120.—	15.468.—	15.816.—	16.164.—	16.512.—	16.860.—
3	Capo Deposito di 2.a classe Capo Officina	13.260.—	13.608.—	13.956.—	14.304.—	14.652.—	15.000.—	15.348.—
4	Macchinista	12.396.—	12.744.—	13.092.—	13.440.—	13.788.—	14.136.—	14.484.—
5	Assistente Magazzino di 1.a classe	11.208.—	11.556.—	11.904.—	12.252.—	12.600.—	12.948.—	13.296.—
6	Capo Squadra Operai Capo Verificatore	10.860.—	11.208.—	11.556.—	11.904.—	12.252.—	12.600.—	12.948.—
7	Assistente Magazzino di 2.a classe	9.852.—	10.200.—	10.548.—	10.896.—	11.244.—	11.592.—	11.940.—
8	Capo Gruppo Operai	9.468.—	9.816.—	10.164.—	10.512.—	10.860.—	11.208.—	11.556.—
9	Guidatore Automotrici	8.628.—	8.976.—	9.324.—	9.672.—	10.020.—	10.368.—	10.716.—
10	Operaio di 1.a classe	8.352.—	8.700.—	9.048.—	9.396.—	9.744.—	10.092.—	10.440.—
11	Verificatore	7.944.—	8.292.—	8.640.—	8.988.—	9.336.—	9.684.—	10.032.—
12	Fuochista Operaio di 2.a classe	6.960.—	7.308.—	7.656.—	8.004.—	8.352.—	8.700.—	9.048.—
13	Fuochista di 2.a classe Aiuto Operaio	6.096.—	6.444.—	6.792.—	7.140.—	7.488.—	7.836.—	8.184.—
14	Manovale	—	—	—	—	—	—	7.944.—

0892

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA STIPENDI E PAGHE DEL PERSONALE DI RUOLO

ALLEGATO N. 4.

Manutenzione, Lavori, Telefoni e Apparati Centrali

CLASSE	QUALIFICHE	Stipendio anno iniziale	BIENNI					
			1	2	3	4	5	6
1	Assistente	12.312.—	12.864.—	13.416.—	13.968.—	14.520.—	15.072.—	15.624.—
2	Sorvegliante	11.556.—	12.048.—	12.540.—	13.032.—	13.524.—	14.016.—	14.508.—
3	Capo Squadra Cantonieri	6.960.—	7.380.—	7.872.—	8.364.—	8.856.—	9.348.—	9.840.—
4	Operaio di manutenzione	—	—	—	—	8.580.—	9.072.—	9.564.—
5	Cantoniere Manovale	—	—	—	—	—	—	7.944.—

0897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO N. 5.

QUALIFICHE, STIPENDI E PAGHE MINIME DEL PERSONALE ORDINARIO

— Scritturale dattilografo (uomo). . . .	L.	650.—	mensili
— Scritturale o scritturale dattilografa .	»	550.—	»
— Dattilografa.	»	450.—	»
— Fattorino degli uffici di direzione. . .	»	21,50	gionaliere
— Fattorino degli Uffici	»	18.—	»
— Operaio Scelto	»	31.—	»
— Operaio Specializzato	»	28,50	»
— Operaio Qualificato	»	20.—	»
— Aiuto Operaio	»	18.—	»
— Apprendista delle officine e depositi dai 16 ai 18 anni	»	14.—	»
— Cantoniere	»	16,10	»
— Manovale (accenditore, guardiano di giorno e di notte)	»	16,10	»
— Guardia Barriera appoggiata	»	1,80	»
— Guardia Barriera non appoggiata . .	»	5,00	»

Per il personale che gode dell'alloggio in natura, i minimi di paga di cui sopra vengono ridotti di L. 0,25 giornaliere.

Per Guardie Barriera non appoggiate s'intendono quelle che non sono mogli o figlie conviventi ed a carico di agenti dell'azienda in attività di servizio.

Per il personale stipendiato residente a Roma, con anzianità superiore ad un anno, i minimi di cui sopra, tenuto conto del rendimento dei singoli, saranno incrementati, a giudizio dell'azienda, con maggiorazioni non inferiori al 10 % (dieci per cento).

Per il restante personale i minimi di paga di cui sopra saranno incrementati, a giudizio dell'azienda, qualora questa ravvisi speciali condizioni di merito e di lavoro dei singoli dipendenti.

Lo stipendio giornaliero è pari ad 1/25 dello stipendio mensile.

0898

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FERROVIE CALABRO LUCANE UFficio Personale DIR. DEL PERSONALE ROMA

N° 2

LA MISURA DEI NUOVI ASSEGNI FAMIGLIARI PER GLI IMPIEGATI E GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA

(La prima cifra rappresenta il vecchio assegno, la seconda cifra l'importo del nuovo assegno)

	ASSEGNO PER OGNI BENEFICIARIO				
	GIORNALIERO (1)	SETTIMANALE	QUATTORDICINALE (2)	QUINDICINALE (3)	MENSILE (4)
OPERAI					
Con 1 figlio (+)	1,== _2,==	6,== -12,==	12,==_24,==	13,==-26,==	26,==-52,==
" 2 o 3 figli (+)	1,40- 2,80	8,40 -16,80	16,80-33,60	18,20-36,40	36,40-72,80
" 4 e più figli (+)	1,80- 3,60	10,80 -21,60	21,60-43,20	23,40-46,80	46,80-93,60
" la moglie	1,55- 3,10	9,30 -18,60	18,60-37,20	20,15-40,30	40,30-80,60
" i genitori (+)	0,90- 1,80	5,40 -10,80	10,80-21,60	11,70-23,40	23,40-46,80
IMPIEGATI					
Con 1 figlio (+)	1,55- 3,10	9,30 -18,60	18,60-37,20	20,15-40,30	40,30-80,60
" 2 o 3 figli (+)	2,05- 4,10	12,30 -24,60	24,60-49,20	26,65-53,30	53,30-106,60
" 4 e più figli (+)	2,45- 4,90	14,70 -29,40	29,40-58,80	31,85-63,70	63,70-127,40
" la moglie	2,20- 4,40	13,20 -26,40	26,40-52,80	28,60-57,20	57,20-114,40
" i genitori (+)	1,45- 2,90	8,70--17,40	17,40-34,80	18,85-37,70	37,70-75,40

(+) C persona equiparata a carico; (1) Corrispondente a 1/6 dell'assegno settimanale; (2) Corrispondente a due assegni settim.;(3)Corrispondente a 2 ass.settim.e1giornal.;(4)Corrispondente a 4 assegni settimanali e 2 giornalieri.

N° 3

Addì 21 Aprile 1943-XXI° in Roma,

t r a

la Confederazione Fascista degli Industriali rappresentata, per delega del Presidente Ecc. Conte Giuseppe Volpi di Misurata, dal Direttore Prof. Giovanni Balella, assistito dal Capo del Servizio del Lavoro Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Cesare Vannutelli e dal Dott. Filippo Bazzanti,

sentite le Federazioni Nazionali Fasciste delle Cooperative interessate

e

la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, rappresentata dal Presidente Cons.Naz.Prof. Giuseppe Landi, assistito dal Vice Presidente Cons.Naz. Amilcare De Ambris, dal Direttore dei Servizi del Lavoro Mario De Sario, dall'Avv. Ignazio Pecrio e da Mario B. Bertini,

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.

Art. 1 - Ai lavoratori dipendenti da imprese industriali, artigiane e cooperative ed addetti al lavoro nelle località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, è corrisposta a partire dal 21 aprile 1943-XXI° o dalla data di decorrenza di detta dichiarazione se successiva, una indennità giornaliera nelle seguente misura:

IMPIEGATI:

a) Uomini sopra i 18 anni — L. ~~15~~ 18.-

b) Donne e uomini minori di 18 anni — " ~~8~~ 10.-

OPERAI:

a) Uomini sopra i 18 anni — L. ~~10~~ 18.-

b) Donne e uomini minori di 18 anni — " 6

3482

Le indennità stabilita nel presente articolo è dovuta anche ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende site in località per le quali non è intervenuta la dichiarazione del Ministero dell'Interno, purchè risultino residenti da epoca precedente all'en-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ga del Presidente Ecc. Conte Giuseppe Volpi di Misurata, dal Direttore Prof. Giovanni Balella, assistito dal Capo del Servizio del Lavoro Avv. Rosario Toscano, dal Dott. Cesare Venutelli e dal Dott. Filippo Bazzanti,

e

sentite le Federazioni Nazionali Fasciste delle Cooperative interessate

e

la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, rappresentata dal Presidente Cons.Naz.Prof. Giuseppe Landi, assistito dal Vice Presidente Cons.Naz. Amilcare De Ambris, dal Direttore dei Servizi del Lavoro Mario De Sario, dall'Avv. Ignazio Pocrio e da Mario B. Bertini,

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro.

Art. 1 - Ai lavoratori dipendenti da imprese industriali, artigiane e cooperative ed addetti al lavoro nelle località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attui, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, è corrisposta a partire dal 21 aprile 1943-XXI° o dalla data di decorrenza di detta dichiarazione se successiva, una indennità giornaliera nella seguente misura:

IMPIEGATI:

a) Uomini sopra i 18 anni L. ~~15~~ 18.- (1)

b) Donne e uomini minori di 18 anni " ~~8~~ 10.- (1)

OPERAI:

a) Uomini sopra i 18 anni 3482 L. ~~12~~ 18.- (1)

b) Donne e uomini minori di 18 anni " ~~6~~

Le indennità stabilita nel presente articolo è dovuta anche ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende site in località per le quali non è intervenuta la dichiarazione del Ministero dell'Interno, purchè risultino residenti da epoca precedente all'entrata in vigore del presente contratto in località per le quali tale dichiarazione è intervenuta o interverrà e giornalmente si trasferiscono dalla loro abitazione alla sede di lavoro.

./.

(1) Maggiorate con decorrenza dal 1° dicembre 1943 a seguito del Contratto Interconfederale del 7 gennaio 1944.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Art. 2 - Ai lavoratori dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative o addetti al lavoro in località diverse da quelle contemplate nell'art. 1 è corrisposta, a decorrere dal 21 aprile 1943-XXI° e per la durata della guerra, una indennità giornaliera nella seguente misura:

IMPIEGATI:

a) Uomini sopra i 18 anni L. 8.==
b) Donne e uomini minori di 18 anni " 4.==

OPERAI:

a) Uomini sopra i 18 anni L. 6.==
b) Donne e uomini minori di 18 anni " 3.==

Art. 3 - Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa del lavoratore stesso.

Ai lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro quando tale forma di prestazione costituisce la normale attività dei lavoratori stessi, le indennità di cui agli artt. 1 e 2 saranno corrisposte dal datore di lavoro presso il quale viene prestata l'attività prevalente, salvo rivalsa proporzionale verso gli altri datori di lavoro.

Art. 4 - Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte anche in caso di assenza del lavoratore determinata da infortunio o malattia professionale o da malattia, limitatamente al periodo in cui tali eventi sono indennizzati; in caso di malattia la corresponsione delle indennità avrà luogo a decorrere dal quarto giorno.

Per i marittimi malati o infortunati in assistenza presso le Casse marittime le indennità di cui all'art. 1 dovranno essere corrisposte se il rapporto di lavoro è risolto, per un periodo massimo di mesi sei dallo sbarco in caso di infortunio o malattia professionale e per un periodo massimo di 150 giorni dallo sbarco, in caso di malattia. La corresponsione di tale indennità sarà effettuata a cura e a carico del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

giornaliera nella seguente misura:

IMPIEGATI:

a) Uomini sopra i 18 anni — L. 8.==
b) Donne e uomini minori di 18 anni — " 4.==

OPERAI:

a) Uomini sopra i 18 anni — L. 6.==
b) Donne e uomini minori di 18 anni — " 3.==

Art. 3 - Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa del lavoratore stesso.

Ai lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro quando tale forma di prestazione costituisce la normale attività dei lavoratori stessi, le indennità di cui agli artt. 1 e 2 saranno corrisposte dal datore di lavoro presso il quale viene prestata l'attività prevalente; salvo rivalsa proporzionale verso gli altri datori di lavoro.

Art. 4 - Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte anche in caso di assenza del lavoratore determinata da infortunio o malattia professionale o da malattia, limitatamente al periodo in cui tali eventi sono indennizzati; in caso di malattia la corresponsione delle indennità avrà luogo a decorrere dal quarto giorno.

Per i marittimi malati o infortunati in assistenza presso le Casse marittime le indennità di cui all'art. 1 dovranno essere corrisposte se al rapporto di lavoro è risolto, per un periodo massimo di mesi sei dallo sbarco in caso di infortunio o malattia professionale e per un periodo massimo di 150 giorni dallo sbarco, in caso di malattia. La corresponsione di tali indennità sarà effettuata a cura e a carico delle Casse marittime.

Art. 5 - Ove l'orario settimanale di lavoro risulti non inferiore alle 40 ore, l'indennità di presenza è dovuta per 6 giorni della settimana anche se le giornate effettivamente lavorate sono in numero inferiore. ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'integrazione salariale corrisposta dall'apposita Cassa Integrazione nei casi in cui è dovuta per disposizione del contratto collettivo che ne regola il funzionamento, è maggiorata del 75% dell'ammontare delle indennità di presenza che, per effetto della ripartizione dell'orario settimanale in un numero di giorni inferiore a sei, non sono corrisposte dall'impresa.

Art. 6 - La differenza fra la indennità di cui all'art. 1 e quella di cui all'art. 2 è a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria. Il pagamento di detta differenza sarà effettuato dal datore di lavoro per conto della Cassa assieme alla parte a suo carico, ad ogni periodo di paga.

Per il rimborso da parte della Cassa Integrazione si seguirà il sistema del conguaglio previsto dal contratto che disciplina il funzionamento della Cassa stessa.

Il contributo a carico del datore di lavoro per provvedere alle erogazioni previste dal presente contratto, sarà determinato con successivo contratto collettivo e potrà poi essere modificato in relazione alle effettive esigenze della gestione. Detto contributo avrà decorrenza dal primo periodo di paga successivo al 30 aprile 1943-XXI°.

Nel contratto di cui sopra saranno stabilite le norme per l'assunzione del carico delle indennità di cui al 1° comma da parte delle categorie che attualmente non contribuiscono alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 7 - Ai lavoratori marittimi del traffico e dell'armamento industriale della pesca, imbarcati, dovranno essere corrisposte in ogni caso le indennità di cui all'art. 1.

Per i marittimi sia del traffico che della pesca retribuiti con il sistema alla parte, le indennità di cui al presente contratto collettivo verranno corrisposte a carico dei datori di lavoro nella medesima misura percentuale della partecipazione degli stessi datori di lavoro ai risultati netti della gestione.

Nei riguardi del personale marittimo l'indennità di cui all'art. 1 prevista per gli impiegati sarà corrisposta a coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto del Premio del Ventennale nella misura massima in applicazione degli accor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che, per effetto della ripartizione dell'orario settimanale in un numero di giorni inferiore a sei, non sono corrisposte dall'impresa.

Art. 6 - La differenza fra la indennità di cui all'art. 1 e quella di cui all'art. 2 è a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria. Il pagamento di detta differenza sarà effettuato dal datore di lavoro per conto della Cassa assieme alla parte a suo carico, ad ogni periodo di paga.

Per il rimborso da parte della Cassa Integrazione si seguirà il sistema del conguaglio previsto dal contratto che disciplina il funzionamento della Cassa stessa.

Il contributo a carico del datore di lavoro per provvedere alle erogazioni previste dal presente contratto, sarà determinato con successivo contratto collettivo e potrà poi essere modificato in relazione alle effettive esigenze della gestione. Detto contributo avrà decorrenza dal primo periodo di paga successivo al 30 aprile 1943-XXI°.

Nel contratto di cui sopra saranno stabilite le norme per l'assunzione del carico della indennità di cui al 1° comma da parte delle categorie che attualmente non contribuiscono alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 7 - Ai lavoratori marittimi del traffico e dell'armamento industriale della pesca, imbarcati, dovranno essere corrisposte in ogni caso le indennità di cui all'art. 1.

Per i marittimi sia del traffico che della pesca retribuiti con il sistema alla parte, le indennità di cui al presente contratto collettivo verranno corrisposte a carico dei datori di lavoro nella medesima misura percentuale della partecipazione degli stessi datori di lavoro ai risultati netti della gestione.

Nei riguardi del personale marittimo l'indennità di cui all'art. 1 prevista per gli impiegati sarà corrisposta a coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto del Premio del Ventennale nella misura massima in applicazione degli accordi intervenuti tra le Federazioni Nazionali interessate.

Art. 8 - Le indennità previste dagli artt. 1 e 2 non fanno parte, a nessun effetto delle retribuzioni del lavoratore e pertanto di esse non viene tenuto conto agli effetti dei contributi

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sindacali, dei contributi e delle prestazioni di previdenza e di assistenza obbligatorie disposte per legge o per contratto collettivo di lavoro nonché ad ogni altro effetto derivante dal rapporto di lavoro.

Art. 9 - Le modalità ed i limiti per la corresponsione ai prestatori d'opera artistica dello indennità di cui al presente contratto nonché le modalità per la corresponsione della indennità medesima ai facchini liberi esercenti ed ai lavoratori a domicilio saranno stabiliti con separati contratti.

Art. 10 - Il presente contratto collettivo di lavoro decorre dalla data della sua stipulazione ed ha vigore per la durata dell'attuale guerra.-

p. LA CONFEDERAZIONE FASCISTA
DEGLI INDUSTRIALI

p. LA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI
LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N° 4

Roma, 5 gennaio 1939-XVII — **ORDINE DI SERVIZIO N. 1-1939-XVII**

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Anonima con sede in Milano - Capitale L. 90.338.850 interamente versato

(C. P. E. Milano N. 52219)

FERROVIE CALABRO-LUCANE

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO NAZIONALE STIPULATI IN DATA 14 DICEMBRE 1938-XVII

Con gli allegati A e B al presente Ordine di Servizio si porta a conoscenza del personale copia dei contratti collettivi di lavoro nazionali stipulati in data 14 dicembre 1938-XVII riflettenti:

a) Proroga dei contratti collettivi di lavoro aziendali;
b) Aggiornamento dei contratti;
c) Provvidenze per i benemeriti della Causa Fascista;
d) Provvidenze per gli agenti ex combattenti;
e) Tredicesima mensilità;
f) 53ª settimana;
g) Rinnovazione del contratto nazionale 30 agosto 1931 per il personale ordinario e straordinario;
h) Uniforme. Vestiario.

Per godere dei benefici stabiliti dai contratti di cui ai punti *c*) e *d*), il personale interessato dovrà esibire tramite gerarchico i relativi documenti probatori.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti suddetti gli agenti ex combattenti che già godono del beneficio previsto dall'art. 11 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro Aziendale 21 aprile 1933.

IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
Ing. Mario de Falco

Pv. 3480

ROMA - IND. TIP. IMPERIA - 1939

0908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato A all'Ordine di Servizio N. 1 - 1939-XVII

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 192.
20 dicembre 1938-A. XVII E. F.
ALLEGATO N. 1468.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA, ESERCITATE DALL'INDUSTRIA PRIVATA E DA PROVINCIE, COMUNI, CONSORZI E DA COOPERATIVE DI TRASPORTO

L'anno millenovecentotrentotto-XVII, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie, Tramviarie e di Navigazione Interna, rappresentata dal suo Presidente Ing. Giuseppe Ottone, assistito dall'Ing. Manlio Cosenza, Direttore della Federazione stessa e Ing. Cesare Avalis, con la partecipazione dell'Avv. Prof. Renato Trevisani e Dr. Arnaldo Messina, presenti gli industriali Ing. Carlo Anghilleri, Ing. Giuseppe Barbieri, Ing. Luigi Giupponi, Ing. Stefano Perillo, Ing. G. Battista Sirletti, Ing. Ivo Vanzi; la Federazione Nazionale Fascista delle Aziende Municipalizzate di Trasporto, rappresentata dal suo Presidente On. Avv. Antonello Caprino, assistito dall'Ing. Luigi Ricci, Direttore della Federazione stessa e dal Com.te Federico Galliani, presenti gli industriali Ing. Piero Franceschini Ing. Vittorio Imirzi, Dr. Arturo Cesari, Rag. Umberto Usardi, assistite dalla Confederazione Fascista degli Industriali, rappresentata dal Dr. Silvio Marchesoni, sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Trasporto; e la Federazione Nazionale Fascista degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori, rappresentata dal suo Segretario Basilide Morelli, assistito dal Dr. Carlo Pelizza, Dr. Luigi Romani, Dr. Ugo Strinati e Vittorio Picelli, Organizzatori Federali e da Giordano Bruno Censi, Enzo Marangoni, Dr. Guido Biancardi e Antonino Bianca, rispettivamente Segretari dei Sindacati Interprovinciali Fascisti degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori con sede in Milano, Roma, Napoli e Bari; assistita dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria rappresentata dall'Avv. Ignazio Poerio, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per le Aziende e i lavoratori dalle stesse dipendenti, rispettivamente rappresentati dalle Federazioni Nazionali stipulanti.

Proroga dei contratti collettivi di lavoro aziendali

Art. 1. — I contratti collettivi di lavoro aziendali disdettati e quelli non disdettati o rinnovati che scadono prima del 28 ottobre 1940-XVIII,

3479

0909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si intendono rispettivamente richiamati in vigore e prorogati con scadenza alla anzidetta data.

Ove i contratti anzidetti non venissero disdettati a termini di legge, alla scadenza del 28 ottobre 1940-XVIII, la loro validità s'intenderà confermata di biennio in biennio.

Aggiornamento dei contratti

Art. 2. — Entro il 30 aprile 1939-XVII, le Associazioni periferiche provvederanno a completare l'aggiornamento delle singole situazioni contrattuali, aziendali, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 6 del contratto interconfederale 14 maggio 1937-XV, e a compilare un testo definitivo in applicazione dei contratti nazionali e dei vari contratti aziendali succedutisi.

Per sanare, per quanto possibile, le eventuali sperequazioni che dovessero derivare in sede di formulazione del testo definitivo anzidetto, in conseguenza dell'aggiornamento degli stipendi, paghe, competenze, ecc., potranno essere effettuati arrotondamenti e ritocchi, senza che questi determinino per le Aziende nuovi apprezzabili oneri.

Tali oneri, comunque, saranno contenuti entro il limite dell'1% (uno per cento) dell'onere complessivo attualmente sostenuto da ciascuna Azienda per il personale da essa direttamente dipendente.

L'ammontare dell'onere derivante da aggiornamenti già effettuati sarà dedotto da quello relativo alla percentuale di cui al terzo comma e fino a concorrenza del medesimo.

Tutte le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti collettivi aziendali per i quali con la loro rinnovazione si sia già provveduto all'aggiornamento ed alla unificazione dei vigenti testi contrattuali, nazionali e aziendali, precedenti al presente contratto.

Gli accordi di massima per la rinnovazione dei contratti disdettati, firmati dai rappresentanti delle competenti Associazioni Sindacali dopo il 9 maggio 1937, rimangono confermati, e nel provvedere all'aggiornamento e al testo definitivo del contratto non si farà luogo ad alcun nuovo onere per le Aziende.

Provvidenze per i benemeriti della Causa Fascista

Art. 3. — Agli agenti in servizio o di nuova assunzione iscritti al P. N. F. che hanno partecipato alla Marcia su Roma, sarà corrisposto, in aggiunta al trattamento in loro favore stabilito con il contratto nazionale 28 giugno 1934-XII (Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni del 1° Aprile 1935-XIII, fasc. 113, alleg. n. 657) un assegno di stipendio o paga pari all'1.20% (uno e venti per cento) dello stipendio o paga lorda dagli stessi percepita.

0910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Eguale assegno sarà corrisposto per ogni ferita riportata per la Causa Fascista dagli iscritti al P. N. F., prima della Marcia su Roma.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere attestate dal relativo brevetto rilasciato dal Direttorio del P. N. F.

Per conseguire i benefici di cui al presente articolo, gli interessati debbono presentare domanda scritta alla propria Azienda, corredandola dei brevetti di cui sopra (che presi in visione, saranno dall'Azienda restituiti agli interessati) e dimostrare di essere tuttora regolarmente iscritti al P. N. F. e di esserlo sempre stati senza interruzione dalla Marcia su Roma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 28 ottobre 1938-XVII. Esse integrano quelle del contratto nazionale 28 giugno 1934-XII su richiamato, di cui pertanto seguono le sorti dalla scadenza.

Le provvidenze eventualmente applicate dalle singole Aziende si intenderanno riassorbite nei benefici di cui al presente articolo, dovendo in ogni caso valere il migliore dei due trattamenti.

Provvidenze per gli agenti ex combattenti

Art. 4. — A tutti gli agenti ex combattenti che godono del trattamento di stabilità ed agli agenti ex combattenti di nuova assunzione in ruolo, viene applicato, sempre che non abbiano precedentemente goduto di analoghi benefici, anche presso altre Aziende, il seguente trattamento:

a) conferimento di un biennio di maggiore anzianità di servizio agli effetti giuridici;

b) corresponsione di un aumento periodico di stipendio o paga, o, per i casi in cui i contratti o i regolamenti aziendali non prevedessero aumenti periodici, di un premio, in aggiunta alla retribuzione, pari al 3% (tre per cento) dello stipendio o paga.

Tale trattamento si applica agli ex combattenti della Grande Guerra, agli ex combattenti dell'A. O. I. ed a quelli dell'O. M. S., senza che il titolo di ex combattenti di più guerre dia luogo a cumulo dei benefici innanzi indicati.

Salve le eventuali più favorevoli disposizioni contrattuali, col conferimento dell'aumento periodico non si dovrà superare il massimo dello stipendio o paga delle tabelle organiche.

Agli agenti ex combattenti che, all'entrata in vigore del presente contratto, avessero già raggiunto il massimo dello stipendio o paga e non avessero precedentemente goduto — per il titolo anzidetto — almeno di un acceleramento biennale di carriera, agli effetti economici, sarà concesso — *una tantum* — un premio pari all'importo di un aumento periodico.

Agli ex combattenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, ma che raggiungessero il massimo dello stipendio o paga nel periodo compreso tra il 29 ottobre 1938-XVII ed il 28 ottobre

3478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1940-XVIII, all'anticipo dell'aumento periodico sarà aggiunto il premio di cui al precedente comma in misura proporzionale al periodo di tempo già maturato per raggiungere l'aumento periodico, trascurandosi le frazioni di tempo inferiori a 15 giorni.

La concessione dell'aumento periodico agli ex combattenti non modifica la decorrenza dei normali aumenti periodici.

Agli agenti ordinari e straordinari che non abbiano in precedenza al 28 ottobre 1938-XVI, goduto, anche presso altre Aziende, di provvidenze analoghe e complessivamente non inferiori a quelle previste dal presente comma, sarà conferito, in aggiunta alla loro retribuzione, un assegno pari al 2% (due per cento) del relativo stipendio o paga.

Qualora gli agenti avessero già goduto, sempre per la loro qualifica di ex combattenti, della concessione di premi o benefici analoghi di carattere economico, anche presso altre Aziende, è data facoltà all'Azienda di dedurre l'importo relativo dall'ammontare dei premi e benefici sopra previsti.

Qualora gli eventuali provvedimenti già liberamente adottati dalle singole Aziende a favore degli agenti ex combattenti, facessero a questi agenti, singolarmente considerati, conseguire vantaggi giuridici ed economici maggiori di quelli derivanti dall'applicazione del presente articolo, a tali singoli agenti dovranno continuare ad essere applicati i sopradetti più favorevoli provvedimenti aziendali.

Sono da considerarsi ex combattenti della grande guerra quelli che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 3 del R. D. 18 marzo 1923, n. 603.

Sono pure da considerarsi ex combattenti:

a) coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato in A. O. I. e nelle Colonie alle operazioni militari svoltesi nell'A. O. I. prima del 5 maggio 1936-XIV;

b) coloro i quali in occasione ed a causa delle operazioni militari in A. O. I., anche dopo la suddetta data, abbiano riportato mutilazioni, ferite, ovvero siano stati insigniti di medaglia al valor militare;

c) coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto, o, per il personale di nuova assunzione, entro sei mesi dall'assunzione stessa, i singoli agenti interessati dovranno esibire all'Azienda dalla quale dipendono i documenti probatori (stato di servizio rilasciato dall'Autorità militare o altri documenti validi in loro possesso) per conseguire i benefici fissati nel presente articolo. Diversamente, ed entro gli stessi termini, dovranno produrre una dichiarazione della autorità competente che attesti che è in corso la pratica per l'accertamento dei requisiti prescritti.

0912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tredicesima mensilità

Art. 5. — Al personale impiegatizio ordinario e straordinario, anche in relazione all'art. 32 del contratto interconfederale 5 agosto 1937-XV (B. U. M. C. 5 settembre 1937-XV Fasc. 160. Alleg. n. 1203) sarà concessa la tredicesima mensilità.

L'obbligo della corresponsione della tredicesima mensilità viene esteso altresì al personale delle qualifiche considerate impiegatizie, soggetto al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148.

Le norme per l'applicazione di quanto innanzi stabilito formeranno oggetto di contratto separato.

53ª settimana

Art. 6. — Con separato contratto verranno precisati i criteri di applicazione del contratto interconfederale 14 ottobre 1938-XVI, relativo alla gratificazione di fine d'anno e il personale a cui esso sarà riferito.

Rinnovazione del contratto nazionale 30 agosto 1931 per il personale ordinario e straordinario

Art. 7. — Le parti contraenti si impegnano di provvedere, entro il 15 febbraio 1939-XVII, alla rinnovazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 agosto 1931 (B. U. M. C. 20 aprile 1932-X Fasc. 68. Alleg. 278). Il nuovo contratto avrà decorrenza dal 28 ottobre 1938-XVI, e non dovrà comportare un onere superiore al 4,50% valutato, in senso nazionale, sul costo complessivo attuale del personale ordinario e straordinario, compresi in detta percentuale gli oneri derivanti dal presente contratto collettivo, per il personale in oggetto, ad eccezione di quello relativo alle gratifiche di fine d'anno.

Uniforme. Vestiario

Art. 8. — La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari, costituenti l'uniforme vestiario, la confezione delle uniformi e le forniture inerenti, saranno disposte dal Direttore dell'esercizio o da un suo incaricato, assistito da un rappresentante dei lavoratori.

Entrata in vigore, validità, scadenza

Art. 9. — Il presente contratto entra in vigore il 28 ottobre 1938-XVI, ed avrà la validità fino al 27 ottobre 1940-XVIII.

3477

0913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Deposito. Pubblicazione

Art. 10. — Al deposito del presente contratto per la sua pubblicazione ai sensi di legge, provvederanno le parti contraenti entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

Per la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie, Tramviarie e di Navigazione Interna: G. Ottone, M. Cosenza, C. Avalis, R. Trevisani, A. Messina, C. Anghileri, G. Barbieri, G. Giupponi, S. Perillo, G. B. Sirletti, I. Vanzi. — *Per la Federazione Nazionale Fascista delle Aziende Municipalizzate di Trasporto:* A. Caprino, L. Ricci, F. Galliani, P. Francescrini, V. Imirzi, A. Cesari, U. Usardi. — *Per la Confederazione degli Industriali:* S. Marchesoni. — *Per la Federazione Nazionale Fascista degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori:* B. Morelli, C. Pelizza, L. Romani, U. Strinati, V. Picelli, G. B. Censi, E. Marangoni, G. Biancardi, A. Bianca. — *Per la Confederazione Fascista Lavoratori Industria:* I. Porrio.

0914

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 192.
20 dicembre 1938-A. XVII E. F.
ALLEGATO N. 1470.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA, ESERCITATE DALL'INDUSTRIA PRIVATA E DA PROVINCIE, COMUNI, CONSORZI E DA COOPERATIVE DI TRASPORTO (tredicesima mensilità, gratifica natalizia).

L'anno millenovecentotrentotto-XVII, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie, Tramviarie e di Navigazione Interna, rappresentata dal suo Presidente Ing. Giuseppe Ottone, assistito dall'Ing. Manlio Cosenza, Direttore della Federazione stessa, e Ing. Cesare Avalis, con la partecipazione dell'avv. Prof. Renato Trevisani e Dr. Arnaldo Messina, presenti gli industriali Ing. Carlo Anghilleri, Ing. Giuseppe Barbieri, Ing. Luigi Giupponi, Ing. Stefano Perillo, Ing. G. Battista Sirletti, Ing. Ivo Vanzi; la Federazione Nazionale Fascista delle Aziende Municipalizzate di Trasporto, rappresentata dal suo Presidente On. Avv. Antonello Caprino, assistito dall'Ing. Luigi Ricci, Direttore della Federazione stessa, e dal Com.te Federico Galliani, presenti gli industriali Ing. Piero Franceschini, Ing. Vittorio Imirzi, Dr. Arturo Cesari, Rag. Umberto Usardi, assistite dalla Confederazione Fascista degli Industriali, rappresentata dal Dr. Silvio Marchesoni, sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Trasporto; e la Federazione Nazionale Fascista degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori, rappresentata dal suo Segretario Basilide Morelli, assistito dal Dr. Carlo Pelizza, Dr. Luigi Romani, Dr. Ugo Stimati e Vittorio Picelli, Organizzatori Federali e da Giordano Bruno Censi, Enzo Marangoni, Dr. Guido Biancardi e Antonino Bianca, rispettivamente Segretari dei Sindacati Interprovinciali Fascisti degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori con sede in Milano, Roma, Napoli e Bari; assistita dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, rappresentata dall'Avv. Ignazio Poerio, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per le Aziende e i lavoratori dalle stesse dipendenti, rispettivamente rappresentati dalle Federazioni Nazionali stipulanti.

Tredicesima mensilità

Art. 1. — Al personale, di cui all'art. 4 del presente contratto, soggetto alla disciplina giuridica del R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, viene con-

0915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cessa una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile da ciascuno percepita.

Tale norma si applica anche al personale di cui all'art. 4 del presente contratto, soggetto alla disciplina giuridica del contratto collettivo di lavoro nazionale 30 agosto 1931-IX (B. U. M. C. del 20 aprile 1932-X, Fasc. 68, Alleg. n. 278).

La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale ed assorbirà fino a concorrenza del relativo importo le eventuali gratifiche corrisposte dall'Azienda.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Il periodo utile agli effetti della determinazione dell'ammontare della gratifica per gli impiegati attualmente in servizio, decorre dal 1° gennaio 1938-XVI.

Gratifica natalizia al personale delle categorie operaie

Art. 2. — Agli effetti dell'applicazione del contratto interconfederale 14 ottobre 1938-XVI, per il personale di cui al successivo comma, la gratifica natalizia sarà pari all'importo di sette giornate di retribuzione, per il personale che gode del riposo pagato, e di sei giornate per il restante personale.

Quanto sopra si applica al personale delle categorie operaie dei servizi di trasporto su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna (lacuale e lagunare), funivie, funicolari, teleferiche, ascensori, slittovie e sciovie, esercitate dall'industria privata e da Comuni, Provincie, Consorzi, ed Enti similari e dalle Cooperative di Trasporto.

Le norme di cui al presente articolo hanno decorrenza, validità e durata eguali a quelle del contratto interconfederale 14 ottobre 1938-XVI, del quale seguiranno le sorti alla scadenza.

Determinazione della retribuzione

Art. 3. — Ai fini del presente contratto, s'intende per retribuzione lo stipendio o la paga, gli assegni, le indennità e le competenze accessorie a carattere fisso e continuativo, con esclusione delle competente derivanti da effettiva prestazione del servizio, come ad esempio: trasferte, premi di percorrenza, di economia sui combustibili, ecc.

Qualifiche impiegatizie

Art. 4. — Agli effetti dell'art. 1, si conviene col presente contratto che dovranno considerarsi impiegati gli agenti indicati, come tali, nella cir-

0916

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

colare 28 aprile 1924, n. 5500, del Ministero delle Finanze relativa al R. D. L. 20 marzo 1924, n. 501, ivi compresi i gestori di ogni tipo, gli assistenti di stazione, gli scritturali e scrivani d'ordine e i dattilografi.

Qualora nelle discriminazioni tra impiegati ed operai contenute nella Circolare sopracitata non figurassero qualifiche esistenti presso le singole Aziende e che dovessero presumersi impiegatizie, le Federazioni stipulanti definiranno i singoli casi controversi mediante accordi.

Decorrenza e durata del contratto

Art. 5. — Salvo quanto diversamente stabilito al precedente art. 2, il presente contratto entra in vigore il 28 ottobre 1938-XVI, ed avrà la durata, di quattro anni, intendendosi rinnovato per un egual periodo, qualora non disdettato entro i termini di legge.

Deposito. Pubblicazione

Art. 6. — Al deposito del presente contratto per la sua pubblicazione ai sensi di legge, provvederanno, le parti contraenti entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

Distribuzione del contratto

Art. 7. — Entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente contratto verrà distribuita, a carico e cura di ciascuna azienda, ad ogni lavoratore dalla stessa dipendente.

Per la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese Ferroviarie, Tranviarie e di Navigazione Interna: G. Ottone, M. Cosenza, C. Avalis, R. Trevisani, A. Messina, C. Anghilleri, G. Barbieri, G. Giupponi, S. Perillo, G. B. Sibletti, I. Vanzi. — *Per la Federazione Nazionale Fascista delle Aziende Municipalizzate di Trasporto:* A. Caprino, L. Ricci, F. Galliani, P. Franceschini, V. Imbrzi. A. Cesari, U. Usardi. — *Per la Confederazione degli Industriali:* S. Marchesoni. — *Per la Federazione Nazionale Fascista degli Autoferrotramvieri ed Autointernavigatori:* B. Morelli, C. Pelizza, L. Romani, U. Strinati, V. Picelli, G. B. Censi, E. Marangoni, G. Biancardi, A. Bianca. — *Per la Confederazione Fascista Lavoratori Industria:* I. Poerio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

Nº 5

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AUMENTO DELLE TRASFERTE (DIARIE E PERNOTTAZIONI) AGLI AUTO-FILO-FERROTRAMVIERI ED INTERNAVIGATORI.

Il giorno 1º Settembre 1943, in Roma,

t r a

la Federazione Nazionale degli Esercenti Imprese Ferroviarie, Tramviarie e di Navigazione Interna, rappresentata dal suo Presidente Ing. Giuseppe Ottone, assistito dall'Ing. Emilio Cosenza, Direttore della medesima;

la Federazione Nazionale delle Aziende Municipalizzate di Trasporto, rappresentata dal suo Presidente Avv. Antonello Caprino, assistito dall'Ing. Luigi Ricci, Direttore della medesima;

e

la Federazione Nazionale degli Autoferrotramviari ed Autointernavigatori, rappresentata dal suo Segretario Basilide Morelli, assistito dal Dott. Luigi Romeni, Dott. Ugo Sbrinati e Enzo Lazzaroni,

sentita la Federazione Nazionale delle Cooperative di Trasporto,

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per l'aumento delle indennità di trasferta (diarie e pernottazioni) corrisposte dalle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto al dipendente personale, rispettivamente rappresentati dalle Federazioni stipulanti:

ART. 1 - Le ordinarie indennità di trasferta (diarie e pernottazioni) quali risultano dai contratti di lavoro aziendali sono aumentate del 50% (cinquanta per cento) del loro importo con arrotondamento in eccesso a 50 cent.

ART. 2 - L'importo delle indennità di trasferta ridotte (diarie e pernottazioni) stabilite nei contratti aziendali è aumentato del 75% (settantacinque per cento) con arrotondamento in eccesso ai 50 cent.

ART. 3 - Sono salve le condizioni più favorevoli in atto presso le Aziende.

ART. 4 - Il presente contratto entra in vigore il 16 settembre 1943 ed andrà a scadere il 31 Dicembre 1944.

Si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato nei modi di legge, da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della data della sua scadenza.

ART. 5 - Al deposito del presente contratto per la sua pubblicazione, ai sensi di legge, provvederanno le parti contraenti entro 60 giorni dalla data di stipulazione.

ART. 6 - Le norme del presente contratto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione saranno portate a conoscenza del personale da parte di ciascuna Azienda, con apposito Ordine di Servizio.

3476

. / .

0918

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI FERROVIERI
IMPRESE FERROVIARIE TRAMVIARIE E DI
NAVIGAZIONE INTERNA
IL PRESIDENTE
f.to: Ing. G. Ottone

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA GENTE
MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO
IL PRESIDENTE
f.to: Avv. A. Cappino

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI AUTOFERROTRAMVIERI
ED AUTOINTERNAVIGATORI
IL SEGRETARIO
f/to: Basilide Morelli

0919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7°6

DIREZIONE DELL'ESERCIZIO
Roma - Via Nizza 35

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE

GRADO	QUALIFICA	QUANTITA'	N O T E
1	Capo Ufficio Principale	10	
2	Capo Ufficio	3	
3	Applicato Principale	8	
	Cassiere	1	
4	Applicato di 1a classe	9	di cui 1 richiamato alle armi
	Assist.Tecnico 1a classe	1	
5	Applicato di 2a classe	13	di cui 1 richiamato alle armi e 1 in aspettativa per motivi privati
	Assist.Tecnico 2a classe	2	
6	Applicato di 3a classe	11	
8	Usciere Capo di Direzione	1	
9	Fattorino ordinario	2	
	Totale	61	

3475

Roma 5 Agosto 1944

FERR. CALABRO LUCANE Ufficio Personale ROMA DIR. DELL'ESERCIZIO

T/

0920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI TRASPORTI TERRESTRI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

N° 7

Soc. Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo - Milano

ESERCIZIO FERROVIE CALABRO LUCANE

REGIO DECRETO

8 GENNAIO 1931, N. 148.

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

ROMA MCMXXXI-IX

3274

0921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148.

COORDINAMENTO DELLE NORME

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

3473

0922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato *A*) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.

Art. 2.

La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente.

Art. 3.

In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo

0923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, 1° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni è effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili).

Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorità competente sia loro pervenuta.

Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, i contratti e le norme scaduti.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovrà essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell'azienda, comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 5.

Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni

3212

0924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sindacali competenti, è a queste applicabile il provvedimento più grave previsto dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l'amministrazione straordinaria della Associazione.

Art. 6.

Nell'esercizio delle facoltà concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, può stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto è necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilità previsto dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è data facoltà di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato *A*).

0925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8.

Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

1° personale di ruolo;
2° personale ordinario;
3° personale straordinario.

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato *A*).

Appartengono alla seconda categoria:

a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera *a*).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;

b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;

c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

0926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il quantitativo del personale necessario per l'esercizio è determinato dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) sentita l'azienda, in base alle necessità del servizio normale.

Al personale di ruolo già adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Gli agenti che, pur appartenendo alla 2ª categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato *A*). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.

Art. 10.

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilità dell'azione giudiziaria.

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che,

0921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni.

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente — che potrà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica — nonchè il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione.

Art. 11.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato *A*).

Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell'eventuale emanazione di norme previste dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 12.

Fino a quando non siano emanate le norme di coordinamento di cui al precedente articolo, potranno anche essere collocati in quiescenza gli agenti che abbiano almeno 20 anni di servizio e almeno 55 di età, semprechè l'azienda assuma a proprio carico, fino al raggiungimento dei limiti di età e dei 25 anni di servizio, la continuazione del versamento alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali del contributo di legge nella misura del 15 per cento, nonchè la co

3470

0928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sponsione della pensione che spetterebbe all'agente se avesse già raggiunto i limiti di età e i 25 anni di servizio, versando alla Cassa stessa, all'atto del collocamento in quiescenza, il valore tecnico attuale di copertura delle annualità che mancano al raggiungimento dei limiti di età.

Agli effetti della presente disposizione il contributo del 15 per cento sarà ragguagliato, per tutto il periodo di cui sopra, alla retribuzione di cui gode l'agente all'atto del collocamento in quiescenza.

Art. 13.

E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato *B*) al presente decreto, lo statuto per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 14.

Gli statuti attuali della Cassa di soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni.

Art. 15.

Sono abrogate le norme del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto è disposto all'art. 11 del presente decreto.

0929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1931 - Anno IX.

Atti del Governo, registro 306, foglio 3. — MANCINI.

0930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGOLAMENTO

contenente disposizioni giuridiche

del personale

0931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A

REGOLAMENTO

contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

.....

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto è per essi esplicitamente stabilito.

Il personale di ruolo (stabile ed in prova) è inscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'inscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.

3467

0932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai singoli interessati è data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non vengono indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.

Art. 2.

Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti.

Art. 3.

L'azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda.

I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d'ispezione, che decide in via definitiva.

Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertito in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo dello stipendio o paga della nuova qualifica.

Nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dall'agente in applicazione dell'art. 27, comma *b*) e *c*), può essere mantenuta all'agente l'anzianità corrispondente alla anzianità della vecchia qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza

0933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall'art. 29.

Art. 4.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purchè non contrarie a quelle del presente regolamento.

Art. 5.

Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda.

Art. 6.

E' vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.

Art. 7.

L'azienda può obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell'azienda.

Le norme che impongono alle aziende e al personale l'osservanza delle prescrizioni di natura igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda.

Art. 8.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed

3466

0934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i certificati ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

TITOLO II.

Ammissioni in servizio.

Art. 9.

Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.

La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell'azienda, il quale può anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza del direttore, ma non può essere delegata ad altri.

Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizi o per esuberanza di personale;

b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa azienda;

c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro collocamento;

d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;

e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purchè il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre.

In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista ed ai Sindacati fascisti, nonchè le altre precedenze stabilite dalle disposizioni della legge 6 giugno 1929, numero 1024, portante provvedimenti sull'incremento demografico.

0935

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

adotta
nzione
regola,
irettore
ni desi-
nza del
unzione
tegorie:
erati in
servizi
essivi di
giusta le
ti infor-
posto cui
e incom-
ccedenza
d ai Sin-
posizioni
edimenti

Art. 10.

Per l'ammissione al servizio in prova è necessario:

1° di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di leggi approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

2° di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni che, con l'approvazione governativa, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale;

3° di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.

Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

Art. 11.

Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziale dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende.

3465

0936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 12.

Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare.

TITOLO III.

Servizio di prova.

Art. 13.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;

b) per le tranvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all'agente.

L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere *a*) e *b*).

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia

0937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttore, l'agente s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova.

Art. 14.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:

a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;

b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art. 29;

d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

TITOLO IV.

Avanzamenti.

Art. 15.

Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e per gli avanzamenti.

3464

0938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 16.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

Art. 17.

Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

I conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

Art. 18.

Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

10939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 19.

La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado dalla anzianità nel grado. La anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado.

L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

TITOLO V.

Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.

Art. 20.

Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:

a) per cambio, su richiesta degli interessati;

b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;

c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.

In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.

Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicenda-

3463

0940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

menti degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda.

Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda.

Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

Art. 21.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennità, premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

Art. 22.

Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo.

Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:

8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio;

10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio;

0941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio;

20 giorni per gli agenti che hanno più di 10 anni di servizio;

25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalente o superiore.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si può conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.

L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facoltà, in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate.

In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.

Art. 23.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.

Al trattamento è provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2% degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, e dell'1% da parte del personale.

0942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti.

Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato *B*).

Art. 24.

L'aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari della azienda, salvo all'agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta.

L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

L'aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.

0943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto.

In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento è a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'agente, viene commisurato alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell'anzianità quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando è accordata per motivi privati.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.

E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.

L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

Art. 25.

Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova,

3461

0944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

senza pregiudizio però della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come è stabilito all'articolo 13.

Art. 26.

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purchè durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 a 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, nè maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione

0945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

periodo

usione di
ll'autorità
a fusione
ntenendo,
nferiore a
siti.
enda deve
overnativa,
personale
bile, i di-

riduzione
di servizi,
à può pro-
ui risultino
le ad altre
quisiti pre-
golamento.
esonerati,
i posti, cui
ate prestato
rticoli 43 a
anno dal-

i cessazione
o, che non
uscita nella
per i primi
izio esclusi
o.
ue mesi, nè
ggiunti.
plificazione

o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli.

Art. 27.

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quellli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;

e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Nei casi di cui alla lettera *b*), l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.

Nei casi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera *c*). Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che

0946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26.

Tale indennità spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.

Art. 28

Nei casi di inabilità permanente derivanti da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del R. Decreto 17 Agosto 1935-XIII°, N° 1765, deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto R. decreto 17 agosto 1935-XIII° N° 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alla sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

In tal caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione

0947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

previste dal citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, N° 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili ad personam.

Con decreto da emanarsi di concerto tra i ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di riversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente.

Art. 29.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, può ottenere un nuovo accertamento della inabilità, purchè ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda.

In caso di mancato accordo il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilità.

0948

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.

Art. 30.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto: esse non hanno valore finchè non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione, nel qual caso l'azienda ha la facoltà di sospenderle o di respingerle.

L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

L'azienda può ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.

Art. 31.

Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25, sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempreché ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.

Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 32.

E' corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennità spettanti a sensi di legge, agli agenti

0949

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

a) a richiesta dell'azienda in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

E' pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:

1° all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove già come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22.

0950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 33.

Il personale che ha gestione di danaro o di materiali può essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.

L'azienda ha facoltà di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.

Art. 34.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o più delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.

Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessità di servizio della azienda.

Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi i biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, è concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona è invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla località di dimora dell'agente.

0951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

Art. 35.

Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

1° la censura, che è una riprensione per iscritto;

2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;

3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;

4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;

0952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5° la retrocessione;

6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinari e straordinari.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

Art. 38.

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto dell'azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termini del diritto comune.

Tali trattenute sullo stipendio o paga quando superino la somma di L. 100 non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo aver inteso le parti, accertato chi fu la causa del danno ed accertata l'entità del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere senz'altro effettuate così pure possono essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.

Art. 39.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni prece-

0953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dente al tempo in cui si è constatata l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;

b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma *a*) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma *b*) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto.

Art. 40.

La censura che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.

Art. 41.

Si incorre nella multa:

1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;

2° per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

0954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;

4° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 42.

Si incorre nella sospensione:

1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;

2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;

3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave;

4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;

5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubbriachezza;

6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;

7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;

9° per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per

0953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

negligenza, qualora abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;

11° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;

12° per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;

13° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;

14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;

15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;

16° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;

17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;

18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;

19° per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;

20° per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave.

Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 37, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.

0956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza.

Art. 43.

Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarità di servizio allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;

2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minaccie od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;

4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benchè non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;

5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello

0957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.

Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione, la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 42.

Art. 44.

Si incorre nella retrocessione:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;

3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno alla azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;

4° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;

5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado

0958

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

Art. 45.

Incorre nella destituzione:

1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;

2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

4° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

0959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;

8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;

9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiansi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;

10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;

11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;

13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benchè non ne sia derivato alcun danno;

14° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;

15° chi altera dolosamente i piombi;

16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore,

0960

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

18° chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;

19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;

20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

Art. 46.

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finchè sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finchè dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via

0961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, semprechè sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perchè il fatto non costituisca reato.

Art. 47.

Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta nè il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 48.

Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di un grado a tutti i colpevoli.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 49.

I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

0962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Soggiacciono parimenti alla stessa punizione, commisurata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 50.

La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.

Art. 51.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 52.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 53.

In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.

0963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.

L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l'agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Art. 54.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

0964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1° da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente fra i magistrati;

2° dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro;

3° dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d'opera.

Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

I componenti il Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 56.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'articolo 53.

Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una

0965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mancanza possibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perchè l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 57.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 58.

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purchè presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

9966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLO VII.

Previdenza.

Art. 59.

L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purchè regolarmente approvata.

La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

Ciano.

Il Ministro per le corporazioni:

Bottai.

0961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STATUTO-TIPO
delle Casse di Soccorso
per il Personale

0968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B

STATUTO-TIPO

delle Casse di Soccorso per il Personale.

Art. 1.

E' istituita una Cassa di soccorso a favore del personale di ruolo addetto al servizio del ....., avente gli scopi di assicurare sussidi in caso di malattia e di aspettativa per motivi di salute e di integrare le indennità per casi di inabilità temporanea per infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Le entrate della Cassa soccorso sono costituite:

1° da una ritenuta al personale della misura dell'1% dello stipendio o paga, compresi gli assegni personali e le competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia. La ritenuta si fa con le stesse norme adottate per la invalidità e la vecchiaia;

2° da un contributo dell'azienda nella misura del 2% dello

0969

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sigenda, paga, compresa la eventuale percentuale di compenso accessorio sulle quali viene effettuata la ritenuta del personale;

3° dall'importo delle multe inflitte al personale, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente;

4° dal ricavo netto della vendita, quando già non sia devoluto alla amministrazione alla vendibilità del personale, degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee e non reclamati dai proprietari in tempo utile; e dalle cessioni dei diritti di sorta sugli oggetti stessi rinvenuti;

5° dai proventi straordinari che l'azienda credesse di assegnare in tutto od in parte in favore della Cassa e dalle eventuali donazioni, lasciti, ecc.;

6° dagli interessi sui fondi.

Art. 3.

Almeno un terzo degli eventuali avanzi annuali deve essere versato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare uguale al triplo della media dei contributi versati nell'ultimo quinquennio, complessivamente dall'azienda e dal personale.

L'importo delle multe inflitte al personale è destinato al fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto l'ammontare di cui al comma precedente.

La rimanente somma degli eventuali avanzi, o l'intera somma nel caso che il fondo di riserva abbia raggiunto l'importo massimo stabilito nel comma precedente, è devoluta per opere di previdenza o di assistenza per gli agenti o loro famiglie.

Al fondo di riserva sono altresì devoluti gli eventuali avanzi delle Casse di soccorso preesistenti.

Qualora i proventi di cui all'articolo precedente non risultino sufficienti nell'anno, al disavanzo si provvede col fondo di riserva, fino alla concorrenza della metà dell'ammontare del fondo medesimo e per il resto con versamenti suppletivi uguali a carico dell'azienda e del personale.

0970

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

Il servizio di contabilità e cassa è fatto gratuitamente dall'azienda, la quale deve conteggiare gli interessi sia attivi che passivi sul conto corrente nella misura del 4% annuo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'operazione.

Art. 5.

La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita di n. ..... commissari effettivi e n. ..... supplenti, nominati rispettivamente per metà da ciascuna Associazione professionale di 1° grado dei datori e dei prestatori d'opera.

La Commissione nomina un presidente all'infuori di essa e sceglie nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Commissione non abbia nominato, entro un mese dalla sua elezione, il presidente, questi è nominato dal competente Circolo ferroviario d'ispezione.

Tutti questi uffici sono gratuiti.

I commissari, salvo che non siano revocati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Presso le Commissioni amministratrici delle casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti è istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno ..... componenti.

Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilità e cassa, di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestra

0971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

li, di cui al successivo art. 8, ed il rendiconto annuale, nonchè la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.

Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso.

Art. 8.

Ogni semestre la situazione della Cassa, dopo essere stata approvata dalla Commissione amministrativa, è da questa portata a conoscenza degli agenti. Il rendiconto annuale è comunicato al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili) ed a quello delle corporazioni.

Art. 9.

L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalità stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.

Art. 10.

I medici della Cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati.

Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilità dell'agente nel luogo da lui indicato cessa, da parte della Cassa, durante la irreperibilità, l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia.

Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.

0912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ndicon-
per
ra degli
a con-

carico

a appro-
a cono-
Ministero
anvie ed

ne avviso
re la pro-
tà stabilite

dell'agente
vera durata

o possibili
cessa, da
rrispondere

enza, senza

Art. 11.

Per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantatreesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettuata la ritenuta; eccezionalmente, e quando le condizioni della Cassa lo consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa.

La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) il sussidio per ogni volta che l'agente è dichiarato ammalato non è concesso per i primi tre giorni di malattia;

b) il sussidio non può in ogni modo essere concesso per più di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermità dovuto a malattie diverse;

c) non può il sussidio stesso essere concesso per più di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati;

d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa, il sussidio viene corrisposto a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio.

L'importo delle competenze accessorie è determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 2.

Art. 12.

In caso di aspettativa per motivi di salute la Cassa corrisponde, per la durata di un anno, la metà dello stipendio o paga agli agenti soli o con una o due persone di famiglia a carico e due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti, che hanno meno di cinque anni di servizio, tale trattamento è ridotto di un quarto.

0975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 13.

In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12.

~~Nei casi in cui la durata dell'infortunio sia inferiore ai sei giorni, la Cassa deve usare all'infortunato il trattamento di cui all'art. 11, sempre a cominciare dal quarto giorno dell'infortunio.~~

Art. 14.

Per la corresponsione dei sussidi, di cui ai precedenti articoli, agli agenti a stipendio mensile il ragguaglio a giornata è fatto dividendo per trenta la retribuzione di ciascun agente.

Art. 15.

E' in facoltà della Cassa di soccorso, sempre che abbia le disponibilità, di provvedere con i propri mezzi al versamento alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali dei contributi stabiliti dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 16.

I sussidi non sono concessi che in base a certificati rilasciati dai medici della Cassa soccorso, comprovanti il decorso della malattia, eccezione fatta per coloro che, trovandosi eventualmente fuori della loro residenza, siano colpiti da malattia per cui sia loro impossibile il ritorno in residenza. In tal caso l'agente deve fare alla Cassa regolare denuncia, corredata da un certificato medico vidimato dall'autorità comunale.

0974

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 17.

Il sussidio è ridotto alla metà per l'agente affetto da malattia che i medici della Cassa riconoscano dovuta a sua colpa.

Art. 18.

L'agente ammalato deve attenersi alle prescrizioni del proprio medico curante ed osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni della Cassa e non può allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del medico curante.

All'agente che non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e non si attenga alle prescrizioni mediche o che con simulata malattia tenti di nuocere alla Cassa soccorso, per deliberazione della Commissione amministrativa, è sospeso o ridotto il sussidio per tutta la durata della malattia o per parte di essa, e gli è anche sospeso il diritto a percepire sussidi per un periodo da uno a sei mesi, a seconda dei casi, e ciò indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari.

Per gli infortunati e per gli agenti in aspettativa valgono le norme di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 24 del regolamento del personale (allegato *A*).

Art. 19.

Gli agenti che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte del personale dell'azienda, cessano in pari tempo di far parte della Cassa, senza che possano far valere, in qualsiasi tempo, alcun diritto a rimborso, indennità o partecipazione sui fondi della Cassa.

Art. 20.

Gli agenti chiamati o richiamati sotto le armi od in servizio della M. V. S. N. durante la loro assenza continuano a far parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della Cassa, fino a che figurano nei ruoli dell'azienda, ma per tale periodo non pagano le rispettive quote e non hanno diritto ad alcun sussidio.

Restano impregiudicate le disposizioni dell'art. 7, circa l'assistenza e la cura da prestarsi eventualmente ai componenti la famiglia dell'agente chiamato o richiamato alle armi.

Art. 21

In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attività dell'azienda presso la quale è istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianità di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.

In caso di fusione di aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, dovrà procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX, N° 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro delle comunicazioni

Ciano

Il Ministro per le corporazioni

Bottai

0976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TIPOGRAFIA A. L. A.
VARESE
VIA SEMPIONE N. 10

0977

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4° 8

FERROVIE CALABRO LUCANE
DIREZIONE DELL'ESERCIZIO
Roma - Via Nizza 35

Prospetto della retribuzione approssimativa percepita dal dipendente personale, comprensiva degli assegni familiari calcolati in base a tre persone di famiglia a carico.-

Grado	Qualifica	Retribuzione netta corrisposta	Note
1	Capo Ufficio Principale	3.600,==	
2	Capo Ufficio	3.400,==	
3	Applicato Principale	3.100,==	
	Cassiere	3.000,==	
4	Applicato di 1^ classe	2.700,==	
	Assist.Tecnico 1^classe	2.700,==	
5	Applicato di 2^ classe	2.500,==	
	Assist.Tecnico 2^classe	2.500,==	
6	Applicato di 3^ classe	2.400,==	
8	Usciere Capo di Direz.	2.300,==	
9	Fattorino Ordinario	1.800,==	

ROMA 5 AGO 1944,

FERROVIE CALABRO LUCANE Ufficio Personale ROMA DIR. DELL'ESERCIZIO

3458

0978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. D 4

Società Italiana
Strade Ferrate del Mediterraneo
CAPITALE L. 90.338.850 INTER. VERSATO

Ferrovie Calabro Lucane
Direzione dell'Esercizio
C. P. C. Roma 81404

Roma, 5 AGO. 1944 194... - Anno XXII
Via Nazionale, 39 - Tel. [illegible]

N/PR/ 0791 /I99

Oggetto

Situazione economica personale impiegatizia di ruolo e non di ruolo

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

R O M A
==========
Via Vittorio Veneto

All. 8)

In ottemperanza alla Vostra disposizione del 1° Agosto c.a., ci pregiamo trascrivere, qui di seguito, le notizie relative al trattamento economico del personale impiegatizio e salariato di ruolo e non di ruolo dipendente da questa Direzione:

1°) Stipendio base lordo attuale. - Al personale di questa Direzione viene attribuito lo stipendio annuo base lordo previsto a pagg. 29 e 33 dell'unito Contratto Collettivo di Lavoro Aziendale del 30 Dicembre 1941 (N. 1). Il trattamento economico in parola, a datare dal 1° Giugno 1944, è soggetto all'aumento prescritto dall'Ordinanza Alleata del Giugno u.s.

2°) Supplemento di servizio attivo lordo.- Non viene corrisposto in quanto non previsto dalle disposizioni in atto presso questa Azienda.

3°) Assegno temporaneo di guerra. - Non viene corrisposto in quanto non previsto dalle disposizioni in atto presso questa Azienda.

4°) Aggiunta di famiglia. - Non vine corrisposta in quanto non prevista dalle disposizioni in atto presso questa Azienda. Al dipendente personale vengono corrisposti, per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gli assegni familiari nella misura indicata all'unito prospetto (N.2) in base al R.D. Legge 21 Agosto 1936, N. 1632 e successive modificazioni relative alla estensione in favore dei familiari a carico e alle maggiorazioni degli assegni stessi.

3457

Indirizzare la corrispondenza alla "DIREZIONE DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE"
Per telegrammi: FERCALABRO - ROMA

9979

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. D. 5

Seguito foglio N. uno del 5 AGO 1944 - N. PR/ 0791 /199

alla Commissione Alleata di Controllo - Roma

ALA - 2-1941 (8750)

5°) Indennità di bombardamento o di allarme. - L'indennità di bombardamento non viene corrisposta in quanto non prevista dalle disposizioni in atto presso questa Azienda. Quella di allarme viene data semplicemente al personale incaricato della protezione dell'Azienda durante l'allarme aereo, nella misura pari alla retribuzione oraria normale maggiorata del 100% nelle ore passate in servizio di protezione durante l'allarme, sia che tali ore si effettuino durante l'orario normale, sia dopo l'orario stesso, come previsto dal Contratto Interconfederale del 1° Luglio 1943. A tutto il personale dipendente viene liquidata una indennità giornaliera di presenza prevista dal Contratto Interconfederale del 21 Aprile 1943 (N.3) e precisamente L. 18.= per gli uomini e L. 10.= per le donne, per ogni giornata di effettiva presenza.

6°) Premio mensile per lavoro straordinario, ecc. - Non viene corrisposto in quanto non previsto dalle disposizioni in atto presso questa Azienda.

7°) Gratifiche periodiche.

A) Premio di operosità o rendimento. - Non esistono disposizioni in merito; solo ai Capi Ufficio Principali e Capi Ufficio, a giudizio dell'Azienda, viene corrisposta una gratifica annua nella misura di L. 1000.= circa ciascuno. Normalmente detta gratifica viene liquidata nel mese di Aprile.

B) Tredicesima mensilità. - Alleghiamo copia della disposizione che l'ha istituita (N. 4); precisiamo che la corresponsione della 13ª mensilità viene operata la Vigilia di Natale. Sia in tempi normali che per l'anno 1943 la detta tredicesima è costituita dalla paga mensile e dalle indennità previste dagli articoli 7 (indennità di residenza) e 8 (indennità Sede di Roma) del Contratto Aziendale (N.1). Oltre la 13ª nessun'altra mensilità viene corrisposta nel corso dell'anno.

3456

0980

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8°) Compensi vari. - Al personale dipendente nessun compenso viene corri= sposto per le voci elencate nel punto 8.

9°) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effet= tivamente sostenute.-Vengono corrisposte le seguenti indennità :

A) Indennità di missione. - Quella prevista dall'art. 13 del Contratto Aziendale (N. 1). E' soggetta all'aumento del 50% con decorrenza dal 16.9.1943, come disposto dal Contratto Interconfederale del 1° Set= tembre 1943 (N. 5).

B) Indennità di trasferimento o trasloco. - Quella prevista dall'art.28 del Contratto Aziendale (N. 1).

C) Indennità vestiario. - Quella prevista dall'art. 32 del Contratto Aziendale (N. 1), limitatamente al personale avente diritto.

D) Indennità di residenza. - Quella prevista dall'art. 7 del Contratto Aziendale (N. 1).

E) Indennità Sede di Roma. - Quella prevista dall'art. 8 del Contratto Aziendale (N. 1).

Le indennità di cui ai punti D) e E) sono soggette all'aumento dispo sto dall'Ordinanza Alleata del Giugno u.s.

10°) Premi di nuzialità e natalità. - Non vengono corrisposti in quanto non previsti dalle disposizioni in atto presso questa Azienda. Però dallo Istituto Nazionale della Previdenza Sociale viene corrisposto, a ri= chiesta degli interessati e per quelli aventi diritto, quanto appresso in applicazione del R. Decreto Legge 14 Aprile 1939 N. 636 :

A) Premio di Nuzialità :

Impiegati : L. 1000.= per il loro matrimonio
" 700.= per il matrimonio di ogni figlia

Impiegate : L. 700.= per il loro matrimonio
" 700.= per il matrimonio di ogni figlia

B) Premio di Natalità :

L. 300.= per il 1° figlio
" 350.= " " 2° "

0981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 350.= per il 3° figlio
" 400.= " " 4° " e per ciascuno dei successivi.

11°) Lavoro straordinario. - Il lavoro straordinario viene eseguito quando le esigenze del servizio lo richiedono; viene compensato in base alla paga oraria maggiorata del 10%, come previsto dall'art. 11 del Con= tratto Aziendale (N. 1).

12°) Lavoro serale e notturno. - Idem come al N. 11). Viene considerato ta= le semplicemente quello effettuato dalle ore 0 alle ore 5 e liquida= to in base alla paga oraria aumentata del 20%.

13°) Eventuali modifiche di stipendio. - Dall'8 Settembre 1943 al 5 Giugno 1944 gli stipendi e le indennità a carattere fisso (Indennità di re= sidenza e Sede di Roma - previste dagli art. 7 e 8 del Contratto Azien dale (N. 1)), sono stati aumentati, con decorrenza dal 1° Dicembre 1943, nella misura del 30% fino alla concorrenza di L. 2.500.= mensili; per la parte eccedente tale importo è stato applicato l'aumento del 15%.
Con decorrenza dal 1° Giugno 1944 gli stipendi e le indennità a carat= tere fisso sono stati aumentati in conformità dell'Ordinanza Alleata del Giugno u.s. Quest'ultimo aumento assorbe quello in precedenza con= cesso.

14°) Diritti vari. - (diritti di segreteria 345 catastali ecc.). Non vengono corrisposti in quanto non previsti dalle disposizioni in atto presso questa Azienda.

15°) Ritenute. - Vengono operate le seguenti trattenute mensili :
a) Contributo di previdenza 7% sullo stipendio e indennità Sede di Roma.
b) Cassa Soccorso 1% sulle voci di cui sopra.
c) Assicurazione T.B.C. e Nuzialità e Natalità - limitatamente al per= sonale che al 1° Maggio 1939 NON SUPERAVA le L. 1.500.= mensili,-

0982

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nella rispettiva misura di L. 3,50 e L. 2,85.

d) Ricchezza Mobile 8,16% - si applica sul totale della retribuzione lorda depurata delle trattenute di cui sopra ad eccezione del contributo di Cassa Soccorso. La quota di maggiorazione prevista dall'ultimo aumento disposto dal Comando Alleato nel Giugno u.s., decorrente dal 1° dello stesso mese, non è soggetta all'imposta di Ricchezza Mobile.

16°) Mensilità di emergenza. - Dal mese di Settembre 1943, per esigenze derivanti dalle attuali contingenze è stato anticipato a tutto il dipendente personale in servizio, di cui all'unito elenco numerico (N.6), quanto segue :

a) Una mensilità netta di retribuzione totale.

b) Una mensilità netta di solo stipendio.

c) L. 1.000.= ciascuno.

Nessun recupero è stato effettuato finora.

17°) Elenco numerico. - Compieghiamo l'elenco numerico (N. 6)

18°) Alleghiamo :

1) Regio Decreto 8 Gennaio 1931 N. 148, contenente le disposizioni sullo stato giuridico del personale ferrotramviario in regime di concessione (N. 7).

2) Contratto Collettivo di Lavoro del 30 Dicembre 1941 per le Ferrovie Calabro-Lucane (N. 1).

3) Prospetto degli stipendi e paghe nette percepite dal dipendente personale di Roma (N. 8)

3454

Il personale dipendente da questa Azienda, oltre a quello elencato nell'allegato N. 6 è costituito da circa 2.100 agenti di ruolo, ordinari e straordinari che prestano servizio presso gli Uffici e Linee dislocati in Calabria, Puglie, Lucania e Campania. Il trattamento economico degli impiegati in servizio presso questa Direzione e quelli periferici è stato sem

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pre uguale (ad eccezione dell'indennità per la Sede di Roma - art. 8 del Contratto Aziendale di cui al N. 1), sino al mese di Agosto 1943. Dopo tale periodo in conseguenza delle attuali contingenze, il trattamento economico del personale della periferia è stato aggiornato in base alle Ordinanze del posto e precisamente aumentato con decorrenza dal 1° Dicembre 1943 con le stesse modalità di cui all'Ordinanza del Comando Alleato di Roma del Giugno u.s.

Precisiamo infine che il trattamento economico di tutto il personale di ruolo e non di ruolo è regolato in base alle norme previste dal Contratto Aziendale (N. 1).

Con osservanza.

FERROVIE CALABRO LUCANE
Il Direttore dell'Esercizio
(Dr. Ing. Giuseppe Robecchi)

T/

3453

0984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lor. Ass. Giorni del Sec. Dist - Pisani -
Contratto integrativo 30 XII 1952

QUALIFICHE	Stipendio mensile e paga giornaliera minimo	Stipendio mensile e paga giornaliera massimo
- Ispettore	1.371,--	1.725,--
- V.Ispettore,C.Ufficio,Economo,Cassiere Capo Deposito	1.271,--	1.609,--
- Applicato principale,Ispettore sanit.(°)	1.181,--	1.500,--
- Capo Officina	1.203,--	1.527,--
- Applicato di 1^ cl.-Capostazione di 1^cl.	1.073,--	1.371,--
- Applicato di 2^ cl.,Capostazione 2^ cl. Delegato transito	1.066,--	1.270,--
- Controllore,Assistente Mantenimento,Macchinista,Guidatore automotrice 1^ classe	1.085,--	1.292,--
- Applicato 3^ cl.,Capostazione 3^ cl.	988,--	1.191,--
- Sorvegliante 1^ classe	1.006,--	1.212,--
- Guidatore automotrice 2^ classe	900,--	1.098,--
- Applicato di stazione	701,--	937,--
- Capotreno,Verificatore,Sorvegliante	713,--	954,--
- Usciere capo, Assistente di stazione, Ass.Magazzino,Conduttore macchine fisse	604,--	825,--
- Caposquadra operai,elettricista (°)	24,50	30,70
- Operaio di 1^ classe (°)	22,05	25,--
- Caposquadra manovratori, fuochista autorizzato, operaio di 2^ classe (°)	19,50	25,--
- Fuochista, Conduttore, Operaio di 3^ classe (°), Muratore (F), Usciere	17,--	21,--
- Frenatore, Accenditore,Caposquadra cantonieri, Deviatore, Fuochista di notte, Fuochista manovra, Manovratore, Guardasala, Manovale (°) Lampista (°)	15,50	19,25
- Cantoniere (°)	14,60	--

3452

Le qualifiche contrassegnate con (°) s'intendono ad personam.

0985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13 GENNAIO 1945

I - SALARI PER LA S.A. FERROVIE DEL SUD-EST (BARI), RISULTANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 30 DICEMBRE 1942, E DAI VARI AUMENTI SUCCESSIVI

	Salari base XII 1942	Aumento 70,60,30 20 %	Indennità Presenza	Assegni Familiari (maggio 1945)	Carovita	Totale Stipendio Attuale
I M P I E G A T I						
Ispettore	1.371	822,60	390	884	900	4.367,60
V.Ispettore, Capo Ufficio, Economo, Cassiere, Capo Deposito	1.271	862,60	390	884	900	4.307,60
Applicato principale, Ispettore sanitario	1.181	808,60	390	884	900	4.163,60
Capo Officina	1.203	821.80	390	884	900	4.198,80
Applicato di 1 cl., Capostazione di 1 cl.	1.073	743,80	390	884	900	3.990,80
Applicato di 2 cl., Capostazione di 2 cl. Delegato transito	1.066	739,60	390	884	900	3.979,60
Controllore, Assistente Mantenimento, Macchinista, Guidatore automotrice 1 classe.	1.085	751,00	390	884	900	4.010 -
Applicato 3 classe, Capostazione 3 classe	988	691,60	390	884	900	3.853,60
Sorvegliante di 1 classe	1.006	703,60	390	884	900	3.883,60
Guidatore automotrice 2 classe	900	630 -	390	884	900	3.704 -
Applicato di stazione	701	490,70	390	884	900	3.365,70
Capo Treno, Verificatore, Sorvegliante	713	499,12	390	884	900	3.386,12
Usciere capo, Assistente di stazione, Assistente Magazzino, Conduttre macchine fisse	604	422,80	390	884	900	3.200,80
O P E R A I						
Capo Squadra operai, elettricista	24,50	17,15	10	28	30	109,65
Operaio di 1 classe	22,05	15,43	10	28	30	105,48
Caposquadra, manovratore, fuochista autorizzato, operaio di 2 classe.	19,50	13,65	10	28	30	101,15
Fuochista, Conduttore, operaio 3 classe, Muratore, Usciere	17 -	11,90	10	28	30	96,90
Frenatore, Accenditore, Capoquadra, Cantonieri, Deviatori, Fuochista di notte, Fuochista manovra, Manovratore, Guardasala, Manovale , Lampista	15,50	10,85	10	28	30	94,35
Cantoniere	14,60	10,22	10	28	30	92,82

3451

0986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II - INDENNITA' SPECIALI

I suddetti salari sono poi integrati da varie indennita' speciali, corrispondenti a quelle praticate nelle Ferrovie Gestite dallo Stato: le cifre seguenti risultano dal contratto collettivo 30 Dicembre 1942.

Indennita' di residenza al personale degli Uffici, distinta secondo tre gruppi, e variabile da un massimo mensile di L.84,65 (ammogliati) e 63,45 (celibi) ad un minimo di L. 57,50 (ammogliati) e 43,10 (celibi).

Indennita' di trasferta, distinta a seconda dei vari gradi, e variabile da un massimo di L. 19,90 (diaria) e di L. 9 (pernottazione) a un minimo di L. 10,30 (diaria) e di L. 6 (pernottazione).

Mentre per i controllori è prevista una indennita' giornaliera di L. 2,80, per altre categorie di personale viaggiante sono previsti premi per ogni 1.000 Km. di percorso (20 lire), come pure indennita' speciali per ogni pernottazione (2,80 nei dormitori e 6,95 fuori dei dormitori).

Indennita' notturna al personale di macchina dei treni, e speciale indennita' di L. 0,75 per ora al personale che presta la propria opera dalle ore 0 alle 5.

Indennita' per prolungata assenza al personale viaggiante e di macchina (L. 12,25 per ogni periodo di 24 ore di assenza).

Premi per economia di combustibile e di lubrificante al personale delle locomotive: L. 0,0415 per ogni Kg. di combustibile, e L. 1,75 per ogni Kg. di olio.

Premi per la scoperta di abusi.

Premio annuale per la buona conservazione delle locomotive.

Indennita' di alloggio: al personale avente diritto all'alloggio gratuito e che non ne usufruisca, è corrisposto un assegno mensile variabile da un massimo di L. 212 per i Capistazione ad un minimo di L. 36 per i cantonieri.

Indennita' di malaria: al personale avente una retribuzione non superiore alle L. 7600 annue è corrisposta una indennita' giornaliera di L. 1,40 per le zone gravi e L. 0,40 per le zone lievi.

0987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premio di rendimento al personale delle officine, calcolato per le varie qualifiche, a seconda determinati punti di merito.

Indennita' di vestiario, consistente nel contributo del 50% della spesa.

Ad esclusivo criterio dell'Azienda possono essere concesse al personale gratificazioni collettive e premi individuali. Agli agenti di determinate qualifiche (fuochisti, assistenti di stazione, deviatori, ecc) sono concesse indennita' mensili di ammontare variabile dalle 30 alle 45 lire.

Indennita' di presenza: al personale di macchina e dei treni viene concessa una indennita' di L. 1,40 per ogni giornata di effettivo servizio.

Indennita' di caroviveri: al personale di ruolo proveniente dalle ex-ferrovie sussidiate di Bari è conservata l'indennita' caroviveri, la quale è estesa anche al personale delle ex-ferrovie salentine: tale indennita' varia da un massimo mensile di L. 102 (ammogliati) e di 28,10 (celibi) ad un minimo di 86,10 e di 25.

Lavoro straordinario: il compenso per il lavoro straordinario è calcolato in base alle quote risultanti dalla divisione della ordinaria retribuzione giornaliera per le ore di lavoro ordinario stabilite per ciascun agente, aumentato del 20%.

III. SPESE MENSILI E RELATIVI NUMERI INDICI BASE 1938=100 DEL BILANCIO ALIMENTARE DI UNA FAMIGLIA DI 5 PERSONE IN ALCUNE CITTA'

Base: 2.200 calorie al giorno per unita' consumatrice.

CITTA'	SPESA MEDIA ANNO 1938	SPESA MEDIA SETTEMB. 1944	INDICE 1938 = 100	SPESA MENSILE SETTEMBRE 1944 con carte ann. LIRE	%	mer.lib. e merc.nero LIRE	%
FIRENZE	426	9.342	2.193	425	5	8.917	95
PERUGIA	331	5.054	1.527	653	13	4.401	87
ROMA	448	11.192	2.498	484	4	10.707	96
AQUILA	379	7.975	2.104	324	4	7.651	96
NAPOLI	394	9.270	2.353	370	4	8.900	96
BARI	337	4.798	1.424	501	10	4.297	90
POTENZA	349	4.652	1.333	587	13	4.065	87
REGGIO CALABRIA	371	5.389	1.453	275	5	5.114	94
PALERMO	364	5.477	1.505	326	6	5.151	94
CAGLIARI	408	5.341	1.306	496	9	4.845	91

0988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13 GENNAIO 1945

I - SALARI PER LA S.A. FERROVIE DEL SUD-EST (BARI), RISULTANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 30 DICEMBRE 1942, E DAI VARI AUMENTI SUCCESSIVI

	Salari base XII - 1942	Aumento 70,60,30 20 %	Indennità Presenza	Assegni Familiari (moglie e 2 figli)	Carovita	Totale Stipendio Attuale
IMPIEGATI						
Ispettore	1.371	922,60	390	884	900	4.367,60
V.Ispettore, Capo Ufficio, Economo, Cassiere, Capo Deposito	1.271	862,60	390	884	900	4.307,60
Applicato principale, Ispettore sanitario	1.181	808,60	390	884	900	4.163,60
Capo Officina	1.203	821,80	390	884	900	4.198,80
Applicato di 1 cl., Capostazione di 1 cl	1.073	743,80	390	884	900	3.990,80
Applicato di 2 cl., Capostazione di 2 cl Delegato transito	1.066	739,60	390	884	900	3.979,60
Controllore, Assistente Mantenimento, Macchinista, Guidatore automotrice 1 classe.	1.085	751,00	390	884	900	4.010 -
Applicato 3 classe, Capostazione 3 classe	988	691,60	390	884	900	3.853,60
Sorvegliante di 1 classe	1.006	703,60	390	884	900	3.883,60
Guidatore automotrice 2 classe	900	630 -	390	884	900	3.704 -
Applicato di stazione	701	490,70	390	884	900	3.365,70
Capo Treno, Verificatore, Sorvegliante	713	499,12	390	884	900	3.386,12
Usciere capo, Assistente di stazione, Assistente Magazzino, Conduttore macchine fisse	604	422,80	390	884	900	3.200,80
OPERAI						
Capo Squadra operai, elettricista	24,50	17,15	10	28	30	109,65
Operaio di 1 classe	21,05	15,43	10	28	30	105,48
Caposquadra, manovratore, fuochista autorizzato, operaio di 2 classe.	19,50	13,65	10	28	30	101,15
Fuochista, Conduttore, operaio 3 classe, Muratore, Usciere	17 -	11,90	10	28	30	96,90
Frenatore, Accenditore, Caposquadra, Cantonieri, Deviatori, Fuochista di notte, Fuochista manovre, Manovratore, Guardascala, Manovale, Lampista	15,50	10,85	10	28	30	94,35
Cantoniere	14,60	10,22	10	28	30	92,82

3418

0989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II - INDENNITA' SPECIALI

I suddetti salari sono poi integrati da varie indennita' speciali, corrispondenti a quelle praticate nelle Ferrovie gestite dallo Stato: le cifre seguenti risultano dal contratto collettivo 30 Dicembre 1942.

Indennita' di residenza al personale degli Uffici, distinta secondo tre gruppi, e variabile da un massimo mensile di L.84,65 (ammogliati) e 63,45 (celibi) ad un minimo di L. 57,50 (ammogliati) e 43,1o (celibi).

Indennita' di trasferta, distinta a seconda dei vari gradi, e variabile da un massimo di L. 19,90 (diaria) e di L. 9 (pernottazione) a un minimo di L. 1o,30 (diaria) e di L. 6 (pernottazione).

Mentre per i controllori è prevista una indennita' giornaliera di L. 2,80, per altre categorie di personale viaggiante sono previsti premi per ogni 1.000 Km. di percorso (20 lire), come pure indennita' speciali per ogni pernottazione (2,80 nei dormitori e 6,95 fuori dei dormitori).

Indennita' notturna al personale di macchina dei treni, e speciale indennita' di L. 0,75 per ora al personale che presta la propria opera dalle ore 0 alle 5.

Indennita' per prolungata assenza al personale viaggiante e di macchina (L. 12,25 per ogni periodo di 24 ore di assenza).

Premi per economia di combustibile e di lubrificante al personale delle locomotive: L. 0,0415 per ogni Kg. di combustibile, e L. 1,75 per ogni Kg. di olio.

Premi per la scoperta di abusi.

Premio annuale per la buona conservazione delle locomotive.

Indennita' di alloggio: al personale avente diritto all'alloggio gratuito e che non ne usufruisca, è corrisposto un assegno mensile variabile da un massimo di L. 212 per i Capistazione ad un minimo di L. 36 per i cantonieri.

Indennita' di malaria: al personale avente una retribuzione non superiore alle L. 7600 annue è corrisposta una indennita' giornaliera di L. 1,40 per le zone gravi e L. 0,40 per le zone lievi.

I. Salari per la S.A. Ferrovie del Sud-Est (Bari), risultanti dal contratto collettivo 1/5
integrativo del 30 dicembre 1942, e dai vari successivi accordi.

	Salario dic. 1942	Aumento 20, 60, 30 %	Assegni presenza	Assegni familiari moglie 2 figli	Carovita	Totale di fatto attuale
Impiegati						
Ispettore	1.391	921,60	396	884	900	4.367,60
V. Ispettore, Capo Ufficio, Economo, Cassiere, Capo Deposito	1.271	862,60	396	884	900	4.307,60
Applicato principale, Ispettore sanitario	1.181	808,60	396	884	900	4.165,60
Capo Ufficio	1.203	821,80	396	884	900	4.198,80
Applicato di 1ª cl. - Capostazione di 1ª cl.	1.073	743,80	396	884	900	3.990,80
Applicato di 2ª cl. - Capostazione 2ª cl.	1.056	739,60	396	884	900	3.979,60
Delegato Transito						
Controllore, Assistente Mantenimento, Meccanicista	1.085	751,00	396	884	900	4.010
Applicato Ausiliario 1ª classe	988	691,60	396	884	900	3.853,60
Applicato 3ª classe - Capostazione 3ª classe	1.006	703,60	396	884	900	3883,60
Sorvegliante 1ª classe	900	630	396	884	900	3.704
Ispettore Ausiliario 2ª classe	701	490,70	396	884	900	3.365,70
Applicato di stazione	713	499,12	396	884	900	3.386,12
Capo treno, Verificatore, Sorvegliante	604	422,80	396	884	900	3.206,80
Assist. capo, assistente di stazione, assist. magazzino						
Aiuto Macchinista, Fuochista						
Operai						
Capo squadra operai, Meccanico	24,50	17,15	18	28	30	107,65
Operaio di 1ª classe	21,05	15,43	18	28	30	105,48
Capo squadra, Manovratore, Fuochista meccanizzato	19,50	13,65	18	28	30	101,15
Operaio di 2ª classe						
Fuochista, Guardiano, Operaio di 3ª classe, Manutenzione Massicciata	17	11,90	3196	28	30	96,90
Manutenzione Sorveglianza, Capo squadra, Cantoniere, Deviatori, Fuochista di notte, Fuochista manovra, Manovratore, Operaio sala, Manovale, Fanalista, Cantoniere	15,50	10,85	18	28	30	92,35
	14,00	10,22	18	28	30	92,82

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Applicato di 2ª cl. - Capostazione 2ª cl.	1.056	739,60	390	884	900	3.974,60	
Deficato Transito							
Controllore, Assistente manutenimento, Macchinista	1.085	759,50	390	884	900	4.018	
Ajutante caporale 1ª classe	988	691,60	390	884	900	3.853,60	
Applicato 3ª classe - Capostazione 3ª classe	1.006	703,60	390	884	900	3883,60	
Sorvegliante 1ª classe	900	630	390	884	900	3.704	
Ajutante caporale 2ª classe	701	490,70	390	884	900	3.365,70	
Applicato distazione	713	499,12	390	884	900	3.386,12	
Capo treno Verificatore Sorvegliante							
Usciere capo, assistente di stazione assist. magazzino	604	422,80	390	884	900	3.200,80	
Cantoniere macchine fisse							
Operai							
Capo squadra operai Elettricista	24,50	17,15	10	28	30	1029,5	
Operaio di 1ª classe	21,09	15,43	10	28	30	1085,18	
Capo squadra, Manovratore, Guardiafili qualificato	19,50	13,65	10	28	30	1911,5	
Operaio di 2ª classe							
Guardiafili, Cantoniere, Operaio di 3ª classe, Muratore	17	11,90	3196	28	30	9690	
Usciere							
Manovratore, Verificatore, Capo squadra, Cantoniere							
Deviatore, Guardiafili di notte, Guardiafili Manovratore	15,50	10,85	10	28	30	12435	
Manovratore Guardasala, Manovale Guardiafili	14,50	10,12	10	28	30	12852	
Cantoniere							

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALL. N. 2

Società An. Industria Autobus

Capitale Soc. L. 3.500.000 int. vers.

Via del Fante
Telefoni: 10.265 - 10.146 — C. P. C. 28078

Palermo 18 Settembre 1943

PROSPETTO DELLE PAGHE ORARIE MINIME

	Paghe attuali	Nuove paghe con aumento medio del 50%
Controllori	L. 3,31	L. 5,25
Capilinea	" 3,04	" 4,80
Autisti	" 3,45	" 5,25
Bigliettari	" 2,93	" 4,50
Operai di 1°	" 3,64	" 5,50
Operai di 2°	" 2,90	" 4,50
Operai di 3°	" 2,16	" 3,30
Aiutanti	" 1,07	" 1,70
Apprendisti	" 0,34	" 0,60
Lavavetture	" 2,75	" 4,00
Pulitori	" 2,00	" 3,00
Capi operai	" 4,40	" 6,60

3445

SOCIETÀ AN. IND. AUTOBUS
Il Consigliere Delegato
(Ing. Enrico Ferrucci)

0993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BB-713

File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

22 June, 1944

LAB 091.46142

SUBJECT: Macchini Pay

TO : Labor Officer, Region F

1. Request of 11 June, 1944, for adjustment in Facchini Rates of Pay received, studied and approved as submitted and applicable for the 1944 wheat harvest season.

2. The following factors were considered inthis affirmative action:

a. The authority of the Labor Sub-Commission to fix civilian wages is unquestioned.

b. The authority of the Labor Sub-Commission to adjust wages where necessary is indicated in a recent decision of the Legal Sub-Commission.

c. There is no question about the urgency of the problem -- wheat already harvested may be lost if the proper labor is not provided.

d. A manpower competitive element already exists in the Foggia area so far as the Armed Forces are concerned. There is no reason why this decision should further enhance this manpower competition.

e. The existing wages are clearly too low.

f. The piece work character of this type of job is already established, hence the approval represents no basic departure.

g. Hours of work are definitely limited and earnings on a daily basis are uncertain.

h. The work is seasonal and temporary in character.

i. The Labor Sub-Commission has approved wage adjustments before. i.e., the S.M.E. - S.E.D.A.C. wage adjustment agreement.

j. The approval does not violate our basic "hold the line" directive since the wages proposed represent a lesser percentage increase than has been adopted as official for the price of wheat. Labor content in the production of wheat represents one of the principal items of cost.

3444

J. T. R. BAIN.
Colonel.
Director, Labor Sub-Commission

0994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Com Gen (Labor)
J 8440

TO : Director Labor Sub-Commission - A.C.C.

FROM : Regional Labor Controller - Region V, A.M.G.

SUBJECT: Wage Adjustment .

REF : R5/519/11.

DATE : 19th May 1944.

Attached FP/1047 is the wage increase that I spoke to you about. The increase was granted in November before I came to the Region. They are above the 70 %, but they were needed increases, also they have been in effect so long, that to rescind them would mean great disorder in the industries they represent.

I believe they should be approved.

For Regional Commissioner :

Thomas R. Fisher

Thomas R. FISHER
Major, Comm.
Regional Labor Controller.

TRF/MC.

HEADQUARTERS
22 MAG 1944
A. C. C.

22 May
1038

5065

0995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPY

SUBJECT: Wage Adjustments.

FP/1047
14 May 1944.

TO : A.M.G. Region 5 (for Labour Officer)

FROM : A.M.G. Foggia Province.

I.- In November 43 the facchini working for the Consorzio Agrario, Foggia Province, complained of their low piece rates. Major Tanner, Labour Officer Region 4, investigated, discussed their cases at ACC Naples, returned here 15 Jan. 44 and advised that Brigadier Lush had agreed to leave special wage adjustments to the discretion of the Provincial Commissioner. On the strenght of this ruling this H.Q. has already approved four special cases of wage adjustments.

2.- As arranged with the Colonel Baine, ACC particulars of these adjustments are attached. May confirmation of ACC be obtained and these adjustments approved.

(Signed)

C.R. TEMPERLEY Lt. Colonel
Provincial Commissioner
Foggia Province.

At Lucera.

3442

0996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPY

FP/1045

WAGE ADJUSTMENTS

I.- Facchini - Consorzio Agrario.

Facchini working for Consorzio Agrario complained of low piece rates for handling grain and general merchandise. Removing grain from pits they supplying their own tools and equipment. Handling quintal sacks is heavy work. There is no guarantee of a full days work and daily pay was as low as L. 15. A minimum daily wage of L. 25 was set with increases to piece rates. Full time employment at new rates will be comparable to army rate for unskilled labour.

2. E.E. Novaro e Co., San Severo.

Adjustment made for productive workers, principally labourers (41) in olive oil pressing plant to equalize their rates with nearby establishment where rates were higher. This plant provides seasonal work, usually Nov. to March. Increases granted in lieu of, and slightly above 70 % permitted by General Order N. 5.

3.- S.A. Ferrovie e Tramvie - San Severo.

Company requested increases for employees earning less than L. 1000 a month. Payrolls snowed over 13 classes below L. 600 a month, 8 being below L. 500. Sufficient foods and clothing could not be purchased on these low wages in existence since 1942. Granted 150 % increase on first L. 200 and 50 % increase on next L. 800 a month in lieu of flat 70 % on first L. 1000.

4- Street Cleaners - Torremaggiore.

Complaint first filed that Torremaggiore streetcleaners wages had not been increased 70 %. Inspection of payrolls for verifications desclosed low wages. Petition for increase presented pointing out 70 % would produce little more than half wages paid laborers by Army. Needs for maintaining sanitary conditions in town frequented by soldiers was a factor. Farm labour was paid in a day what they were paid weekly. Increases granted to province daily wage averaging under 47 lire a day.

(Signed)

C.R. TEMPERLEY Capt.
Provincial Labour Officer
Foggia Province.

At Lucera.

0997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11 June 1944

SUBJECT: Facchine Pay

TO: Director, Labor Sub-Commission

FROM: Labor Officer, Region V

1. There has been much difficulty with the Facchini for some-time. Lately it has been intensified. Now, as we came to the wheat harvest, it is imperative that we fix a rate of pay that will meet the requirements of a living and justify the last month's increase in the cost of pasta.

Just now, the Facchini are supposed to have registered for their new work. At present, only one fourth have registered, and it is unlikely, under the present wage of pay, that many more will come in. Without Facchini, it will be impossible to preserve this year's wheat crop. I believe the attached price rate should be approved at the earliest possible date. Threshing has already started in Foggia Province.

Thomas R. Fisher

THOMAS R. FISHER,
Major, Spec. Res.,
Regional Labor Officer.

3440

0998

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TARIFFS FOR HANDLING GRAIN AND OTHER MERCHANDISE IN

F O G G I A P R O V I N C E

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

FACCHINI — OPERATION	OLD RATE for quintal		ASKED RATE for quintal		SUGGESTED RATE for quintal		REMARKS
	wheat	other grain	wheat	other grain	wheat	other grain	
A) Storage into warehouses							
a) Unload, carry, weigh and empty sacks	2,75		5,==		3,30		not over 40m. dist.
b) Unload, carry and weigh	2,25		4,=		2,70		" "
c) Unload, carry and empty sacks	2,==		- -		2,40		" "
d) Unload and carry	1,75		- -		2,10		" "
e) Unload, carry, weigh, stack	2,75		4,==		3,30		stack I,80 m high.
f) Unload, carry and stack	2,25		=		2,70		
Note 1°)-In the tariffs as above is included the share of £.0,60 for qtle, as compensation relatived to the transport and work of the wheat till the door of warehouse, to which the producer will provide.							
Note 2°)-When the producer/serves of the work of the workers because does not prefer to carry dyrectly the wheat till the door of warehouse, will correspond the sum of £.0,60 for qtle, that will detracted by the amount belonging to him for the wheat conferred.							
B) Removals from warehouses							
a) Sack, weigh, tie, carry, load	3,25		4,==		3,90		not over 40m. dist.
b) sack, carry and load	2,75		- -		3,30		" "
c) weigh, tie, carry and load	2,25		- -		2,70		" "
d) Carry and Load	I,75		4,=		2,10		
Note 3°)-For the single operations of storage and removal, made about silos and warehouses mediant help of mecanic plant, the tariffs relative to each of such operations will be reduced of 25%.							
C) - Transport of wheat							
a) From RRcar to cart	I,70				2,==		
b) from RRcar to cart and weigh	2,==				2,40		
c) " " " " weigh and carry	2,75				3,30		not over 40 m.dist.
d) " " " " and carry	2,25				2,70		" "

3439

./.

0999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

OPERATION	OLD RATE for quintal		ASKED RATE for quintal		SUGGESTED RATE for quintal	
	wheat	Other grain	wheat	Other grain	wheat	Other grain
D) - PIT STORAGE						
1°) Storage in Pits						
a) carry to pit, weigh, empty sacks	2,25				2,70	
b) same without weighing	1,70				2,==	
2°) Removal from Pits						
a) hoisting, sacking, weigh, load	4,75		12,==		5,70	
b) same without weighing	4,25				5,10	
c) hoisting from pit	3,==				3,60	
SINGLE OPERATIONS						
a) sacking and tying	1,==				1,20	
b) weigh and equalize weight	0,75				0,90	
c) weigh only	0,50				0,60	
d) carry	2,==				2,40	
e) unload and empty sacks	2,25				2,70	
f) transfer from sack to sack	1,==				1,20	
g) restaking in piles 1,00 m. high	0,50		1,50		0,60	
h) shoveling grain	0,75				0,90	
Note 4°)-For one of the following voices that can be rendered necessary for the effecting of the above specified operations, an icrease on the tariffs will be fixed on the side indicated of each one.						
1° Over 40 m.-for each 30m. or part	1,==				1,20	
2) Carry from one floor to another floor	1,50		5,==		1,80	
3) Piling, sacked or loose grain over 40 m. high	1,==		1,50		1,20	

Note 5°)- All tariffs of the present schedule will be increased of the 23% when the charge for the social insurance and axistence is to chargo of the workers.

Note 6°)-The above specified tariffs are increased of the additionals under specified, when necessary, additionals that will be applied to the conditions, into limits and with admonition here reported. ./.

3438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Note nº 6 follows :

a) Overtime: overtime is the work effected beyond the eight hour of work, and will be paied for hour and half time, under the tariffs.

b) Sunday and holiday work: To pay increase will be paied for the work effected in Sunsdys and Holidays except if the worker has already completed six days of work in the week, as regular work, and the sunday and holiday work is effected exceeding the six weekly days.

c) Night work: The night work is that made between the 21hrs and the 05 of the next morning. It will be paied under the tariffs above fixed increased of the 10%. This increase will not be due to the watchers.-

---

To the worker that begins to work the fix pay of £. 25,= will be due for each day or part of it, allowed to the compensation indicated by the tariffs above reported, on the following conditions:

1º The simple call of the workers does not give right to any pay, if the employer or any his representative by him authorized doesn't give effective order to begin the work.

2º The worker that cesses working without being authorized, his not entitled to the fix pay of £. 25,=except that in this happens for reasons no dependent by him.

3º No increase is approved on the fix pay of £. 25,=; also if overtime is effected, or sunday or holiday work.

4) The work lender, that appers to work, is free to go away, if the employer doesn't give to him orders for beginning to work.

All interpretations of the said conditions of work are intrusted to Director of Provincial Labour Office and his resolutions approved by the Prefect and A.M.G. are inappelable.

3437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GENERAL MERCHANDISE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

COMMODITY	OLD PRICE for qtl	ASKED RATE	SUGGESTED RATE For quintal
Lana (Wool)	2,390	15,==	9,==
Cotone (Cotton)	2,390	15,==	9,==
Olio (Olive Oil)	3,896	15,=	12,==
Legna (Wood)	2,==	10,==	7,==
Carbone (Chacoal)	2,==	10,==	7,==
Vino (Wine)	3,896	15,==	10,==
Patate(Potatoes seed and food)	1,65	12,==	9,==
FERTILIZERS AND INSECTICIDES			
a) in sacks	1,05	2,==	2,==
b) Loose	2,==	4,==	4,==
TWINE - BALLS AND LENGHTS			
a) in sackd	1,50	7,==	4,==
b) Loose	2,==	7,==	4,==
ALMONDS AND DRIED FRUITS			
a) In sacks	1,119	7,==	5,40
b) Loose	1,34	7,==	4,75
BRAN AND FLOUR	1,110	4,15	3,35
a)Fuel from RRcars	2,50	12,==	7,==
b) " " carts and trucks	2,==	12,==	7,==
GOODS IN STEEL DRUMS	1,50	9,==	5,==
" LOOSE	2,==	9,==	4,==
Sacks-Empty in balles	none	7,==	4,==
" " " bundles	"	7,==	4,==
Goods in wood barrels	"	9,==	5,==
Sulphur in sack	"	7,==	4,==
Grapes in boxes	"	7,50	4,==
Olives			
a) in sacks	none	4,==	3,==
b) loose	"	6,==	4,==
Cement and Plaster in sacks	0,50	2,==	2,==
All general goods - loose	none	7,==	4,==

Note n° 1 - THESE RATES INCLUDE ALL OPERATIONS INCLUDING CARTAGE UP TO 4 KILOMETERS -

SMALL CEREALS

For all minor cereals such as Barley, oats, ceci, legume, horse beans, broad beans, kidney beans, peas, etc. which are in ½ quintal bags - add 20% to wheat prices for additional time and travel in handling.

3436

maj. Thomas A Fiske
Reg. Labor officer

1002